

*INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA*

BORNACIN. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il signor Pellegrini, ingegnere Giuseppe, nato a Genova il 29 gennaio 1926, residente a Genova in via A. Crocco 2/2, è stato dipendente del comune di Genova sino al 2 gennaio 1989. All'atto del pensionamento rivestiva la qualifica di ingegnere capo, livello XI-bis, riservato ai « coordinatori di diritto in città metropolitana », ora pensionato INPDAP con posizione 2752081;

il 2 gennaio 1989, data del pensionamento era vigente il contratto di lavoro dei dipendenti enti locali del triennio 1988-1990. Risultava quindi applicabile il disposto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 333 del 1990, che riconosce agli interessati il diritto di percepire, nella pensione, nella misura finale prevista dal contratto di lavoro, il trattamento economico completo, sia pure con gli scaglionamenti previsti dall'accordo per quanto concerne i tempi di percezione;

tale diritto è stato ribadito nella decisione del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 177 del 1998, depositata il 20 febbraio 1998. Infatti il Consiglio di Stato ha ritenuto prive di consistenza le argomentazioni dell'INPDAP circa il mancato versamento dei contributi da parte del personale interessato;

in oggi la situazione è la seguente: all'atto del pensionamento, e quindi in vigenza del contratto di lavoro 1998-1990, l'ingegnere Pellegrini percepiva nella retri-

buzione mensile anche la modesta « indennità di coordinamento » spettante ai « coordinatori » e quindi anche all'ingegnere capo, riconosciuto coordinatore di diritto. Tale indennità venne regolarmente inclusa nell'assegno pensionistico mensile corrisposto dall'INPDAP;

in data 1° ottobre 1990, in applicazione del contratto di lavoro 1988-1990 (vigente per il personale in servizio nonché per i pensionati *medio tempore*) la predetta « indennità di coordinamento » veniva trasformata ed assorbita nella « indennità di funzione » di importo notevolmente superiore. All'ingegnere Pellegrini non venne riconosciuto il diritto di percepire quanto derivante dalla nuova « voce » perché pensionato, sia pure in vigenza contrattuale prima del 1° ottobre 1990. Stesso errato criterio interpretativo veniva esteso anche ad altri con analoghe e specifiche posizioni pensionistiche;

analogha situazione si è verificata per il ragioniere Menini Luigi, nato a Rocchetta Vara (La Spezia) il 5 giugno 1924, pensionato INPDAP (posizione n. 2401219 — iscrizione n. 60326572, con pensione diretta ordinaria);

il ragioniere Menini è stato funzionario dirigente dal comune di Genova e all'atto del suo pensionamento (16 giugno 1989) rivestiva la carica di ragioniere generale del comune suddetto e quindi, a termine di legge, coordinatore di diritto di città metropolitana;

alla suddetta data era vigente il contratto di lavoro sancito dal decreto del

Presidente della Repubblica n. 333 del 1990 e comprendente il periodo dal 1° gennaio 1988 al 31 dicembre 1990;

nel calcolo del suo trattamento pensionistico venivano applicati, soltanto in parte, i benefici economici del succitato, decreto presidenziale, posto che non gli veniva riconosciuta l'indennità di funzione dirigenziale prevista dal medesimo decreto, destinata a sostituire ed integrare l'indennità di coordinamento a partire dal 1° ottobre 1990, poiché secondo l'interpretazione dell'INPDAP, trattasi di componente retributiva erogata in data successiva al pensionamento;

il ragioniere Menini, cessato dal servizio in data compresa in detto periodo (giugno 1989) ritiene pertanto di aver diritto ad ottenere che l'indennità di funzione dirigenziale di cui trattasi gli sia riconosciuta e riliquidata nel proprio trattamento pensionistico;

a sostegno di tale tesi fa richiamo ad una recente decisione del Consiglio di Stato — sezione sesta — n. 177 del 1998 ove viene stabilito che « come ultimo stipendio o retribuzione integralmente corrisposti si fa riferimento non a quanto il dipendente abbia effettivamente percepito al momento del collocamento a riposo, ma a quello risultante dalla completa applicazione dei miglioramenti economici previsti dall'accordo, a partire dalla data prevista dal contratto;

particolare rilievo per entrambe le pratiche, assume però una recente importante sentenza riguardante la specifica materia, emessa dalla Corte dei Conti — sez. II giurisdizionale centrale — n. 33 in data 8 febbraio 2000. Con tale sentenza viene riconosciuto il diritto alla liquidazione del trattamento pensionistico, comprensivo della suddetta indennità di funzione dirigenziale, a far data dal 1° ottobre 1990 a funzionari del comune di Roma, che avevano proposto appello in merito, collocati a riposo precedentemente alla data 1° ottobre 1990 (1989) ossia nel periodo di vigenza del contratto per il personale degli enti locali di cui al decreto

del Presidente della Repubblica n. 333 del 1990 più volte richiamato;

i sopraccitati funzionari del comune di Genova, ingegnere Pellegrini Giuseppe e ragioniere Menini Luigi, pur trovandosi nella stessa identica situazione giuridica contrattuale, non hanno, invece, ottenuto il riconoscimento di pari ed incontestabili diritti, venendosi così di fatto, a determinare una iniqua ed ingiustificata disparità di trattamento —:

ritenuto evidente il diritto dei signori ingegnere Giuseppe Pellegrini e ragioniere Luigi Menini a vedere accolta la loro richiesta, per equità di trattamento, se non si reputi opportuno verificare quanto in premessa e, in caso di comprovata attendibilità, se non si ritenga doveroso che l'INPDAP conceda detta indennità di funzione dirigenziale così come previsto dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 333 del 1990, con conseguente riliquidazione dei rispettivi trattamenti pensionistici ai suddetti ex funzionari del comune di Genova, in analogia a quanto verificatosi per i funzionari del comune di Roma, in forza della citata sentenza della Corte dei Conti — sezione II giurisdizionale centrale — n. 33 dell'8 febbraio 2000. (4-05117)

RISPOSTA. — Il diritto alla corresponsione della indennità di funzione, attribuita ai dirigenti del comparto degli enti locali in base all'accordo contrattuale per il triennio 1988/90, recepito con il decreto del Presidente della Repubblica del 3 agosto 1990, n. 333, sorge esclusivamente in capo ai dirigenti che erano in servizio alla data del 1° ottobre 1990, atteso il chiaro disposto dell'articolo 38 del medesimo decreto in virtù del quale l'indennità stessa spetta, inderogabilmente, a decorrere da tale data ed è connessa all'effettivo esercizio delle funzioni.

Riguardo alla sentenza n. 33/2000 emessa dalla Corte dei conti in ordine a tale problematica e richiamata nell'interrogazione, l'INPDAP precisa che l'accertamento in essa contenuto fa stato fra le sole parti e, pertanto, i suoi effetti non si estendono

ai terzi; inoltre, l'istituto ha fatto rilevare che la Corte dei conti ha posto a fondamento della propria decisione la circostanza per la quale, ai sensi dell'articolo 46 del citato decreto, n. 333, « i benefici economici risultanti dall'applicazione del presente regolamento sono corrisposti integralmente ... al personale comunque cessato dal servizio nel periodo di vigenza contrattuale ». Dalla lettura di tale articolo di legge, la Corte ha infatti desunto che ai ricorrenti spettasse un trattamento pensionistico comprensivo dell'indennità di dirigenza in argomento, atteso che medesimi, ancorché cessati anteriormente al 1° ottobre 1990, erano comunque stati collocati a riposo nell'arco temporale previsto dalla norma.

Si deve peraltro rilevare che l'articolo 46 del menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 333/1990, nel disporre la corresponsione dei benefici economici derivanti dall'applicazione del C.C.N.L. del comparto degli enti locali al personale comunque cessato dal servizio nel periodo di vigenza contrattuale, ha fatto esclusivo riferimento ai valori stipendiali espressamente riportati nel precedente articolo 43, e cioè ai benefici economici spettanti integralmente, alle scadenze contrattuali e negli importi previsti dall'articolo stesso, e non all'indennità in questione.

Corre l'obbligo di precisare che il citato articolo non trova più applicazione a sensi dell'articolo 72 del decreto legislativo del 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni a far data dalla sottoscrizione del primo accordo collettivo avvenuta nel mese di aprile 1995.

Le perplessità scaturite dalla citata sentenza circa la possibilità di estendere, nella base pensionabile, l'indennità di funzione in parola nei confronti del personale dirigenziale cessato dal servizio nell'arco della vigenza del C.C.N.L. di cui al menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 333/1990, hanno trovato successiva conferma nella recentissima giurisprudenza formata in materia; infatti sulla questione si sono espresse le Sezioni Riunite della Corte dei conti con sentenza n. 5 del 27 novembre 2002-24 febbraio 2003.

Ne consegue, quindi, l'inapplicabilità della nuova disciplina dell'indennità di funzione nei confronti di coloro che siano cessati dal servizio anteriormente al 1° ottobre 1990, in considerazione della preclusione contenuta nel più volte menzionato articolo 38 del decreto in argomento, che ne fissa l'attribuzione a decorrere inderogabilmente da tale data.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali: Roberto Maroni.

BUGLIO, PAOLA MARIANI, CHIANGALE e BOVA. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere — premesso che:

nel piano industriale 2002/2004 della Telecom Italia sono state attuate e previste fino al 2003 mobilità volontarie per un totale di 8.800 unità, ed inoltre nuove assunzioni e riqualificazione del personale interno;

con una azione per la quale le maestranze hanno manifestato un forte dissenso, nel marzo 2002 i lavoratori facenti parte del settore « rete e vendita » venivano inseriti in una nuova organizzazione in ambito acquisti denominata « logistica », allargando il perimetro da 250 addetti, previsti nell'accordo del piano industriale 2000/2002 solo per i magazzini regionali, a 420 unità lavorative (di cui 42 nel presidio della Sicilia), ridotte a 338 poiché i lavoratori interessati hanno preferito la mobilità;

è evidente l'intento della Telecom Italia di esternalizzare il settore logistico attraverso un progetto aziendale che gela la riorganizzazione per le cosiddette « famiglie professionali », che prevede l'allargamento delle unità appartenenti a tale settore per vendere alla TNT Logistic, che, pur occupandosi di trasporti e non di telecomunicazioni, è azienda leader nell'acquisizione di rami di azienda, con l'obiettivo di camuffare i licenziamenti delle aziende cedenti e che comunque già

nel 2002 ha posto in cassa integrazione 1.000 dipendenti;

per le organizzazioni sindacali le modalità con le quali sono state decise la riorganizzazione della logistica e le successive trattative con l'azienda acquirente sono inaccettabili e, considerate le fuoriuscite per mobilità, le stesse organizzazioni sindacali chiedono la ricollocazione e riqualificazione del personale;

la Telecom Italia ha ottenuto le agevolazioni statali previste per la mobilità e ha raggiunto gli obiettivi prefissati;

la TNT Logistic, qualora allo scadere dei tre anni non ricevesse commesse previste da contratti di lavoro con la Telecom Italia, potrà dichiarare lo stato di crisi licenziando il personale —:

quali iniziative intenda assumere affinché possano essere salvaguardati gli accordi stipulati tra le parti al fine di garantire occupazione, evitando una preoccupazione legittima dei lavoratori ora tutelati da un accordo tra le parti che potrebbe essere disatteso. (4-05367)

RISPOSTA. — Nel corso del primo trimestre 2003 si sono svolti incontri tra la Telecom e le organizzazioni sindacali in merito all'esternalizzazione del settore « Logistica » ed alla conseguente vendita alla « TNT Logistica ».

Tale operazione non ha pregiudicato i diritti e la dignità dei lavoratori in quanto, con apposito accordo sindacale, siglato in data 1° marzo 2003, fra la Telecom Italia spa e le organizzazioni sindacali SLC, FI-STEL e UILCOM sono stati mantenuti, per i dipendenti, gli stessi istituti previsti dalla società cedente.

Si fa presente, inoltre, che l'azienda acquirente TNT ha caratteristiche e prospettive di solidità aziendale tali da non pregiudicare la salvaguardia degli accordi stipulati tra le Parti, né, più in generale, l'occupazione.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e per le politiche sociali: Maurizio Sacconi.

BURANI PROCACCINI, BOLOGNESI e CASTELLANI. — *Al Ministro per le pari opportunità.* — Per sapere — premesso che:

la Commissione parlamentare per l'infanzia, secondo la legge istitutiva, ha compiti di indirizzo e di controllo sulla concreta attuazione degli accordi internazionali e della legislazione relativi ai diritti e allo sviluppo dei soggetti in età evolutiva;

la Commissione stessa ha deliberato il 15 maggio 2003 un'indagine conoscitiva su adozioni e affidamento, nel cui ambito — oltre ad audizioni, tra l'altro, della presidente della Commissione per le adozioni internazionali e di numerosi rappresentanti degli enti autorizzati — si è svolta una missione a Mosca e a San Pietroburgo dal 16 al 18 febbraio 2004;

benché la Federazione russa risulti il Paese, dopo l'Ucraina, da cui vengono adottati il maggior numero di bambini da parte delle coppie italiane, il numero di tali adozioni è di gran lunga inferiore rispetto a quelle effettuate da altri paesi europei (Francia e Spagna) ed extraeuropei (Stati Uniti d'America) e la quantità di bambini che permangono in istituti russi per molti anni in attesa di una famiglia è molto elevata;

nella Federazione russa operano 13 enti italiani autorizzati ed accreditati, mentre per altri 8 enti, non ancora accreditati, l'autorizzazione già concessa è stata sospesa dalla Commissione per le adozioni internazionali con provvedimento n. 161/2003 deliberato il 17 dicembre 2003;

secondo l'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica del 1° dicembre 1999, n. 492 (Regolamento recante norme per la costituzione, l'organizzazione e il funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali), la Commissione può revocare o, nei casi meno gravi, sospendere per un periodo determinato l'autorizzazione già concessa ad un ente, qualora venga accertato il venire meno di requisiti che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione o qualora l'attività

svolta dall'ente non sia rispondente ai principi della Convenzione dell'Aja, della legge sull'adozione e del regolamento;

dal testo dello stesso articolo risulta che, ove sussistano le motivazioni indicate, nei confronti di un ente può essere sospesa l'autorizzazione, ma non appare prevista la sospensione relativamente ad un solo Paese;

nessuna norma vieta ad enti autorizzati ma non ancora accreditati la presa in carico di coppie e la presidente della Commissione per le adozioni internazionali, dottoressa Carmela Cavallo, ha nel recente passato risposto affermativamente per iscritto al quesito posto da enti autorizzati ma non ancora accreditati in Russia circa la possibilità di accettare mandati da coppie;

risulta da più fonti, tra le quali anche funzionari dell'ambasciata italiana, che il programmato incontro a Mosca della delegazione della Commissione parlamentare per l'infanzia con i rappresentanti degli enti italiani autorizzati, previsto per il 16 febbraio 2004, non abbia visto la partecipazione prevista a causa di interventi — effettuati dalla dottoressa Maria Teresa Vinci, coordinatrice della segreteria tecnica della Commissione per le adozioni internazionali — che di fatto hanno gravemente ostacolato lo svolgimento di attività connesse all'indagine conoscitiva parlamentare;

il 4 novembre 2003 è stata sottoscritta un'Intesa istituzionale di programma per un piano pluriennale di interventi nella Federazione Russa fra la Commissione per le adozioni internazionali e 12 enti autorizzati italiani operanti in Russia, che prevede fra l'altro di « aprire ed attrezzare una sede permanente della delegazione italiana (Commissione, Regioni, Enti accreditati) affinché i cittadini italiani che si recano nella Federazione Russa per l'adozione ricevano servizi ed assistenza adeguati » —:

quali iniziative intenda adottare in relazione al comportamento della coordi-

natrice della segreteria tecnica della Commissione per le adozioni internazionali, che risulta aver operato per indurre i rappresentanti degli enti autorizzati italiani operanti in Russia a disertare il previsto incontro con la delegazione della Commissione parlamentare per l'infanzia;

quale sia il fondamento normativo del provvedimento n. 161/2003 deliberato dalla Commissione per le adozioni internazionali il 17 dicembre 2003, che, in difformità da quanto previsto dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica del 1° dicembre 1999, n. 492, è stata adottata senza previa contestazione dei fatti e delle ragioni agli enti destinatari del provvedimento; sospende tali enti solo dall'autorizzazione per un singolo Paese straniero; non motiva la sospensione con il venire meno dei requisiti degli stessi enti (il cui permanere viene invece esplicitamente riconosciuto nel testo), né con loro comportamenti non corrispondenti ai principi della Convenzione dell'Aja, alla legge sull'adozione o al regolamento; non indica un tempo determinato per la durata della sospensione;

se l'affermazione secondo cui « la permanenza nell'Albo di enti autorizzati e non accreditati ha prodotto pesante disorientamento e notevole disagio a numerose coppie » che hanno conferito incarico a tali enti per adottare bambini russi — contenuta nella citata deliberazione n. 161/2003 — sia valida anche per le numerose situazioni analoghe di enti autorizzati ma non accreditati o riconosciuti presso altri Paesi, oltre la Russia, presenti nell'Albo; e, in tal caso, se non ritenga che vi sia una disparità di trattamento da parte della Commissione per le adozioni internazionali nel caso degli enti autorizzati ma non accreditati in Russia rispetto agli enti autorizzati ma non accreditati, o non operativi per qualsiasi altro motivo, presso altri Paesi;

se non ritenga necessario inserire nel nuovo regolamento della Commissione per le adozioni internazionali ulteriori criteri relativi alle informazioni che devono essere contenute nell'Albo degli enti autorizzati,

tali da consentire alle coppie una immediata comprensione della effettiva operatività di ciascun ente nei singoli Paesi;

come si concili l'esplicita indicazione della presidente della Commissione per le adozioni internazionali secondo la quale gli enti autorizzati ma non ancora accreditati in Russia possono prendere in carico le coppie interessate a conferire mandato ad essi, con l'affermazione contenuta nella deliberazione del 17 dicembre 2003 della stessa Commissione, secondo la quale le coppie che hanno conferito mandato ad enti autorizzati ma non accreditati in Russia si trovano in situazione di pesante disorientamento e notevole disagio, tanto da indurre a sospendere a tali enti l'autorizzazione già concessa;

se si intenda estendere la decisione — contenuta nell'Intesa istituzionale di programma del 4 novembre 2003 sopra citata — di aprire ed attrezzare una sede permanente, anche a tutti gli altri Paesi ove operano enti autorizzati italiani, o almeno a quelli nei quali le procedure di adozione internazionale risultano in numero più elevato, al fine di consentire anche ai cittadini italiani che si recano in tali Paesi per svolgere dette procedure di ricevere « servizi ed assistenza adeguati »;

quali indirizzi intenda porre in atto per aiutare i bambini tuttora presenti negli istituti della Federazione russa, con particolare riferimento a quelli in età prescolare e scolare, affinché siano accolti in numero sempre maggiore dalle famiglie italiane. (4-09101)

RISPOSTA. — *La Commissione per le adozioni internazionali ha apprezzato sin dall'inizio l'interesse del Parlamento, ed in particolare della Commissione bicamerale infanzia, per il tema delle adozioni, come provato dalle audizioni svolte dalla Presidente Cavallo in data 9 ottobre 2002 e in data 11 novembre 2003, entrambe ampie e ricche di informazioni dettagliate sull'andamento dei flussi adottivi, sugli aspetti innovativi conseguiti all'attuazione della Convenzione de L'Aja del 29 maggio 1983,*

sull'attività autorizzatoria degli enti, sulle problematiche sollevate dalle coppie, sulle possibili semplificazioni delle procedure, sull'avvenuto ampliamento delle relazioni internazionali e sulle possibili modifiche legislative, utili a dare risposte sempre più esaurienti alle attese delle coppie.

1. *Gli interroganti affermano che «...benché la Federazione russa risulti il Paese, dopo l'Ucraina, da cui vengono adottati il maggior numero di bambini da parte delle coppie italiane, il numero di tali adozioni è di gran lunga inferiore rispetto a quelle effettuate da altri paesi europei (Francia e Spagna) ed extraeuropei (Stati Uniti d'America) e la quantità di bambini che permangono in istituti russi per molti anni in attesa di una famiglia è molto elevata».*

L'affermazione è destituita di fondamento. A contraddirla sono le stesse Autorità della Federazione russa, incontrate recentemente a Mosca in data 8 dicembre 2003 dalla Commissione per le adozioni internazionali. Le predette Autorità straniere, nel dare atto del consistente livello di collaborazione nuovamente raggiunto tra Italia e Russia, hanno affermato che ben 450 procedure di adozione relative a coppie italiane erano state esaminate nell'anno in corso, delle quali già 269 concluse e, ciò che in questa sede rileva maggiormente, che l'Italia è superata solo dagli Stati Uniti d'America per numero di adozioni e di enti.

Il numero delle adozioni concluse dall'Italia diventa ancora più significativo se si considera che il rapporto tra la popolazione italiana e quella statunitense è di circa 1:6.

D'altra parte il rapporto statistico 2003 della Commissione per le adozioni internazionali registra un incremento medio, negli anni 2002 e 2003, degli ingressi di minori stranieri a scopo di adozione del 237,5 per cento (nel 2002: 112, nel 2003: 378), per cui la Federazione Russa è oggi il secondo Paese da cui l'Italia accoglie minori in adozione dopo l'Ucraina.

Quanto poi alla Spagna ed alla Francia, Paesi ai quali fanno riferimento gli Onorevoli Interroganti, occorre ricordare che detti paesi hanno ratificato la Convenzione de L'Aja 29 maggio 1993 ed organizzato

l'Autorità Centrale molti anni prima dell'Italia: rispettivamente la Spagna l'11 luglio 1995 (legge di ratifica entrata in vigore il 1° novembre 1995) e la Francia il 30 giugno 1998 (legge di ratifica entrata in vigore il 6 ottobre 1998). Comunque nel 2003 la Francia ha registrato dalla Federazione Russa l'ingresso di 332 bambini, mentre il dato della Spagna non è al momento disponibile in quanto non ancora elaborato dall'Autorità centrale spagnola.

Si ritiene opportuno segnalare che sia la Spagna (Madrid 26 ottobre 2003) che la Francia (Parigi 18 dicembre 2003) hanno invitato la Presidente Cavallo per ascoltarla in ordine all'organizzazione dell'Autorità centrale italiana, segno questo di indubbio apprezzamento e grande stima a livello internazionale.

In ogni caso non sembra rispondere allo spirito della Convenzione, e quindi anche della nostra legge di settore, che una buona gestione organizzativa delle adozioni debba identificarsi con una gara « a chi fa più adozioni », ma invece « a chi fa più sussidiarietà ». E l'Italia fa molta attività di cooperazione per ridurre l'area dell'abbandono nei paesi di origine.

2. Gli interroganti affermano che « nessuna norma vieta ad enti autorizzati e non accreditati la presa in carico di coppie », e citano a sostegno una risposta in tal senso fornita dalla Presidente Cavallo ad un ente autorizzato ma non accreditato che aveva posto il quesito.

È vero che non esiste una norma che fa espresso divieto all'ente autorizzato di accettare il mandato da parte delle coppie che intendono adottare in un paese straniero nel quale l'ente non ha ancora ottenuto l'accreditamento; ciò presumibilmente perché il legislatore non ha previsto la possibilità di un arco di tempo così ampio tra autorizzazione ed accreditamento da poter produrre le disfunzioni che di fatto si sono verificate.

Tuttavia gli Onorevoli Interroganti ben sanno come lo spirito della legge 476 del 1998 richiede trasparenza in tutte le tappe dell'iter adottivo, ivi compreso il conferimento dell'incarico, e come una espressa norma della citata legge — articolo 31,

comma 3, lettera a) — richiede all'ente di informare « gli aspiranti sulle procedure che inizierà e sulle concrete prospettive di adozione » e all'articolo 39-ter, lettera d), « una metodologia operativa corretta e verificabile »; e tale certamente non è quella dell'ente che assume un incarico ben sapendo che nella situazione data l'accreditamento per la Federazione russa è incerto sia in relazione all'an che al quando.

La risposta, fornita in data 6 agosto 2002, all'ente autorizzato Arcobaleno Onlus sulla possibilità di accettare i mandati nel rispetto delle norme vigenti, non contrasta con i richiamati principi e norme, perché seguiva ad una convinta affermazione manifestata dall'ente richiedente di un imminente accreditamento; in questo caso il prospettato imminente accreditamento nulla toglieva alle esigenze di trasparenza delle procedure e di tutela delle coppie. Ben diversa è la situazione quando lo Stato straniero ha manifestamente dichiarato la sua volontà di non concedere ulteriori accreditamenti.

Alla nota del 6 agosto 2002 faceva seguito però — stante le numerose doglianze delle coppie — la presentazione spontanea della presidente del citato ente in settembre 2003, nel corso della quale le veniva contestato il rilevante numero di incarichi assunti a fronte di una non chiara prospettiva di accreditamento e conseguentemente la si invitava a non accettare ulteriori incarichi e ad informare tutte le coppie del perdurante mancato accreditamento. In tale sede veniva anche concordato che, in caso di revoca, le coppie avrebbero dovuto inoltrare istanza alla Commissione per le adozioni internazionali, indicando il nuovo ente prescelto per la presa in carico, affinché potessero essere in tal senso autorizzate. In data 16 settembre 2003 la presidente dell'Arcobaleno confermava con nota alla Presidente della Commissione per le adozioni internazionali di avervi provveduto; in data immediatamente successiva la Commissione per le adozioni internazionali ha autorizzato tutte le coppie che ne hanno fatto richiesta a transitare ad altro ente, senza dover rinnovare il decreto di idoneità.

Segue una breve cronistoria dei fatti intesa a dimostrare come la Commissione per le adozioni internazionali, ha sempre dato l'adeguato sostegno istituzionale a tutti gli enti autorizzati ai fini di un sollecito accreditamento.

a) *La Commissione per le adozioni internazionali ha autorizzato ad operare nella Federazione russa tutti gli enti in possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana, anche quelli che non avevano il requisito dei 5 anni di esperienza nelle adozioni, richiesto dal decreto Putin n. 268 del 28 maggio 2000, nella convinzione che l'operatività per altrettanti anni in campo sociale e l'impegno nell'attuazione di interventi di tutela a favore dell'infanzia, potessero essere ritenuti dalle competenti Autorità russe attività equivalenti. Tale interpretazione estensiva non fu accolta. Ciononostante gli enti non in possesso del requisito dei 5 anni sono stati e sono, comunque, inseriti nell'Albo degli Enti e sono stati tutti sostenuti per l'accREDITAMENTO, man mano che maturavano il requisito dei 5 anni di attività nel settore adozioni e per un ente in particolare (Arcobaleno Onlus) sono stati anche inviate le relazioni post adottive in ordine a numerosissimi casi di adozione (conclusi in periodo pregresso alla costituzione della Commissione) al fine di provare il positivo inserimento dei minori adottati.*

b) *Alla data del 31 dicembre 2001, la Commissione per le adozioni internazionali — avendo da una parte registrato le difficoltà di accREDITAMENTO di alcuni enti, pur in possesso del requisito dei 5 anni, e dall'altra avendo ricevuto le doglianze di alcune coppie in ordine alla lunga ed incerta attesa, in quanto prese in carico da enti autorizzati ma non accREDITATI — nell'ambito delle Linee Guida 2002 faceva un forte ed espresso richiamo agli enti di curare in tempi rapidi le procedure di accREDITAMENTO nel paese straniero, pena la possibilità di revoca dell'autorizzazione medesima, trascorso un anno dalla data di inserimento nell'Albo (ad eccezione del caso in cui il mancato accREDITAMENTO fosse dipeso da decisioni di politica generale,*

come ad esempio il blocco delle adozioni in Romania), ciò al fine di dare alle aspiranti coppie adottive il massimo di trasparenza e certezza sulla effettiva operatività degli enti.

Il generico divieto agli enti autorizzati e non accREDITATI di prendere in carico le coppie non è stato inizialmente ritenuto dalla Commissione per le adozioni internazionali il giusto strumento per tutelare le coppie perché non può non riconoscersi l'esistenza di rapporti fiduciari di alcune di esse con enti che hanno curato le loro prime adozioni o quelle di parenti o persone a loro vicine. Sono queste coppie a fare richiesta di poter dare l'incarico ad enti non accREDITATI perché altrimenti il passare del tempo comporterebbe la perdita di efficacia del loro decreto di idoneità che, invece, resta valido per tutta la durata della procedura una volta conferito l'incarico e che permette loro, in caso di mancato accREDITAMENTO dell'ente autorizzato cui hanno conferito incarico, di transitare ad altro ente, previo provvedimento autorizzatorio della Commissione per l'adozione internazionale.

Nel corso del 2003 la Commissione per le adozioni internazionali, registrava però l'aggravarsi di tale situazione; ciò in quanto, da una parte, la Federazione russa, nonostante il continuo rilascio di lettere-credenziali a favore degli enti autorizzati, continuava a non accREDITARLI, dall'altra, iniziavano a pervenire, con sempre maggiore frequenza, richieste di coppie prese in carico per la Federazione russa, quasi esclusivamente da un unico ente non autorizzato, ormai stanche di attendere un accREDITAMENTO prospettato come prossimo ed invece mai raggiunto — intese ad ottenere l'autorizzazione a transitare in un ente operativo per la Federazione russa, in quanto accREDITATO.

c) *La Commissione per le adozioni internazionali aveva intanto verificato il tempo medio di attesa per l'accREDITAMENTO dei 13 enti accREDITATI, risultato essere intorno ai 9 mesi e lo aveva confrontato con il tempo medio di attesa degli enti non ancora accREDITATI, risultato essere di oltre 2 anni, ad eccezione di un unico ente autorizzato nel corso dell'anno 2003, per cui*

sembrava esserci ormai nei fatti un orientamento a non concedere ulteriori accreditamenti.

La situazione richiedeva perciò una chiarificazione ed una presa di posizione decisa della Commissione per le adozioni internazionali in ordine al fenomeno; la Commissione per le adozioni internazionali decise quindi una missione a Mosca, che come già evidenziato si svolse nei giorni 7 e 8 dicembre 2003. La delegazione italiana fu composta dal Commissario Sergio Fusaro, magistrato di Cassazione, rappresentante del Ministero della giustizia e dalla dottoressa Maria Teresa Vinci, Coordinatrice della Segreteria Tecnica.

Le competenti Autorità russe, alla presenza di tutti gli enti accreditati, comunicarono preliminarmente ai rappresentanti della Commissione che in data 27 novembre 2003 la competente Commissione governativa per l'adozione della Federazione russa aveva deciso di sospendere l'accreditamento di tutte le « Agenzie », rappresentative di tutti i Paesi di accoglienza, stante il numero eccessivo delle stesse. Le Autorità russe minacciarono altresì la sospensione di tutti gli accreditamenti per il ritardo nella stipula dei contratti con i referenti russi da parte dei presidenti degli enti italiani accreditati (situazione comune a molti paesi di accoglienza). Solo l'intervento della Commissione per le adozioni internazionali, fece rientrare una decisione così drastica, riuscendo ad ottenere una moratoria di circa 3 mesi, con scadenza 31 marzo 2004, per risolvere i problemi organizzativi sollevati. Fu, dunque, fermamente dichiarata la volontà politica di non accreditare altri enti. Ciononostante la parte italiana sottolineò il profilo di organizzazioni non lucrative degli enti italiani ed il loro impegno in termini di cooperazione, caratteristiche indicate anche nel decreto Putin, insistendo perché venissero accreditati almeno gli enti in possesso del requisito dei 5 anni, contemporaneamente assicurando l'impegno della Commissione per le adozioni internazionali a superare le difficoltà evidenziate. La proposta non è stata accolta perché veniva confermato che il numero degli enti accreditati non poteva

essere ampliato, come risulta dal messaggio n. 6748 del 12 dicembre 2003 a firma dell'Ambasciatore italiano Facco Bonetti e dalla relazione della dottoressa Vinci alla Commissione per le adozioni internazionali.

3. Gli interroganti affermano:

« secondo l'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica del 1° dicembre 1999, n. 492, (Regolamento recante norme per la costituzione, l'organizzazione e il funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali), la Commissione può revocare o, nei casi meno gravi, sospendere per un periodo determinato l'autorizzazione già concessa ad un ente, qualora venga accertato il venire meno di requisiti che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione o qualora l'attività svolta dall'ente non sia rispondente ai principi della Convenzione de L'Aja, della legge sull'adozione e del regolamento »

« quale sia il fondamento normativo del provvedimento n. 161/2003 deliberato dalla Commissione per le adozioni internazionali il 17 dicembre 2003, che, in difformità da quanto previsto dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica del 1° dicembre 1999, n. 492, è stata adottata senza previa contestazione dei fatti e delle ragioni agli enti destinatari del provvedimento; sospende tali enti solo dall'autorizzazione per un singolo Paese straniero; non motiva la sospensione con il venire meno dei requisiti degli stessi enti (il cui permanere viene invece esplicitamente riconosciuto nel testo), né con loro comportamenti non corrispondenti ai principi della Convenzione de L'Aja, alla legge sull'adozione o al regolamento; non indica un tempo determinato per la durata della sospensione ».

Gli interroganti appaiono sorpresi che la « contestata » Delibera richiami l'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 492, relativo ai casi di revoca e/o sospensione dell'autorizzazione per disfunzioni e irregolarità nella condotta degli enti. Ebbene, la Commissione per le adozioni internazionali ha ritenuto, da una

parte, che la condotta dell'ente autorizzato che non comunica le serie difficoltà di accreditamento alla coppia, dichiarando, invece, di essere prossimo all'accREDITAMENTO configura mancata correttezza e trasparenza nel rapporto; dall'altra ha ritenuto, richiamando l'articolo 39 della legge 476 del 1998 che la cura e la tenuta dell'Albo degli enti autorizzati, di esclusiva competenza della Commissione per le adozioni internazionali, ai fini della trasparenza e della tutela degli interessi delle coppie al regolare svolgimento delle procedure, impone di rendere chiara ed inequivoca l'operatività degli enti nei paesi stranieri.

La deliberata sospensione ha, dunque, come unico effetto quello di impedire all'ente la presa in carico dei coppie e la conseguente erogazione da parte di queste ultime di danaro per eventuali servizi prodromici ad una procedura di adozione che potrebbe non essere mai intrapresa nel paese straniero. Pertanto con la Delibera richiamata si è voluto salvaguardare l'interesse delle coppie, senza precludere le aspirazioni dell'ente all'accREDITAMENTO, che potrà fare il suo corso nel paese straniero.

a) La Commissione per le adozioni internazionali, per completezza d'istruttoria, prima dello svolgimento della riunione del 17 dicembre 2003, nella quale sarebbe stato deliberato l'aggiornamento dell'Albo da pubblicarsi il 31 dicembre 2003, invitava con nota n. 28757/E/2003 del 12 dicembre 2003, tutti gli enti autorizzati e non accREDITATI per la Federazione russa, per la Bielorussia e per la Moldavia, a fornire notizie aggiornate sullo stato della procedura di accREDITAMENTO nel Paese straniero, ciò al fine di un'ulteriore verifica di quanto già appreso, per la fattispecie in esame, a Mosca. Dalle risposte pervenute si aveva conferma che per la Federazione russa e per la Bielorussia non erano intervenuti cambiamenti, mentre per la Moldavia la situazione meritava ulteriori approfondimenti.

b) La Commissione per le adozioni internazionali, nella riunione del 17 dicembre 2003, ha scelto la strada della «sospensione per sbarramento degli accREDITA-

menti» con espressa previsione del contestuale venir meno della sospensione, laddove l'ente avrà ottenuto l'accREDITAMENTO da parte del paese straniero. Così è, infatti, avvenuto in ordine ad uno degli enti autorizzati e non accREDITATI per la Repubblica di Bielarus (Bambini di Chernobyl) allorché in data 27 gennaio 2004 esso è stato accREDITATO; la Commissione per le adozioni internazionali ne ha preso atto ed ha disposto l'aggiornamento dell'Albo e la comunicazione nel proprio sito web. In sostanza la Delibera 161/2003/SG è un provvedimento di garanzia delle coppie che rispetta, nel contempo, le possibili aspirazioni degli enti autorizzati e non accREDITATI.

Eppure, inspiegabilmente, gli Onorevoli Interroganti contestano la Delibera in ordine agli enti autorizzati e non accREDITATI per la Federazione russa e non quella relativa alla medesima situazione per la Bielorussia che prova, invece, un automatismo efficiente e garantista.

4. Gli interroganti affermano che sono stati posti in essere «interventi mirati a dissuadere i rappresentanti degli enti» a partecipare all'incontro della Commissione parlamentare per l'infanzia, programmato per il 16 febbraio 2004 a Mosca «e che tali interventi siano stati effettuati dalla dottoressa Maria Teresa Vinci coordinatrice della Segreteria Tecnica della Commissione per le adozioni internazionali».

L'assunto di estrema gravità viene contestato alla luce di fatti e documenti che si mettono disposizione degli Onorevoli interroganti ed alla Commissione di indagine:

a) la Commissione per le adozioni internazionali ha ricevuto da alcuni enti la comunicazione dell'avvenuta convocazione dei rispettivi referenti e conseguentemente registrato che, ancora una volta, il Rappresentante consolare italiano a Mosca, dottor Marchegiani, aveva riunito i cittadini russi, referenti e dipendenti degli enti italiani autorizzati ed accREDITATI, senza avere preventivamente concordato con i presidenti degli enti stessi date e modalità della riunione. Tali doglianze venivano rappresentate sia alla Presidente della Commissione per le adozioni internazionali sia al

Dirigente coordinatore della segreteria tecnica. Di tale situazione venivo immediatamente informata attraverso la presentazione dei fax pervenuti alla Commissione per le adozioni internazionali;

b) *premesso che in data 12 febbraio 2004 era pervenuto alla Commissione per le adozioni internazionali un messaggio, a firma dell'Ambasciatore Facco Bonetti, che esprimeva estrema preoccupazione circa l'impreparazione allo stato dei referenti russi nell'assistere le coppie che scaricava sull'Ambasciata oneri supplementari ed inaccettabili pressioni da parte delle « coppie sprovviste di appoggi logistici e niente affatto assistite », la Commissione per le adozioni internazionali non poteva non manifestare all'Ambasciata una certa perplessità per le audizioni di cittadini stranieri non ancora entrati a pieno regime nell'organizzazione italiana.*

c) *Ogni contatto telefonico ed epistolare intercorso tra la Segreteria Tecnica ed il Consolato italiano a Mosca si è svolto esclusivamente da una parte per continuare il discorso sull'organizzazione conseguente all'attuazione dell'Intesa Istituzionale di Programma per la Federazione russa e dall'altra per superare le difficoltà manifestate dall'Ambasciatore, nel sopraindicato messaggio, in ordine ai giorni precedenti le festività di Pasqua in ordine ai quali si affermava che occorreva « improrogabilmente chiudere l'acquisizione di nuove pratiche di adozione sei giorni lavorativi prima della festività » e che per la prossima Pasqua il termine ultimo previsto sarebbe stato il 3 aprile 2004. Nell'ambito delle conversazioni telefoniche intercorse in questo periodo la Segreteria Tecnica si è limitata a sottolineare l'importanza di un maggiore raccordo istituzionale ogni qual volta ci fossero riunioni attinenti le adozioni.*

d) *in data 13 febbraio 2004 la Presidente e la dottoressa Vinci riunivano gli enti autorizzati ad operare in Bulgaria per problemi inerenti l'accreditamento. Erano presenti, fra questi, 4 enti accreditati anche per la Federazione Russa (Ai.Bi. — Cifa — Nadia — I Bambini dell'Arcobaleno) e 3 enti*

autorizzati ma non accreditati (Cuore — Famiglia e minori — Patrizia Nidoli). Al termine della trattazione dei problemi riguardanti la Bulgaria, fu sollevato dagli enti il problema delle modalità di convocazione della riunione da parte del Consolato italiano a Mosca. In questa occasione la Presidente ebbe a sottolineare con forza la necessità che i presidenti degli enti fossero presenti per evitare che i referenti russi, per interessi legati ai contratti di lavoro, potessero dare una visione alterata della situazione, compromettendo gli sforzi in atto per un'organizzazione efficiente (pool di traduttori qualificati, sperimentazione della posta digitale certificata, sede logistica adeguata).

e) *La Presidente, dopo aver affermato con forza che gli enti in persona dei loro presidenti avrebbero fatto bene a presenziare, ebbe segnatamente a chiedere al dottor Marco Griffini, presidente dell'ente AiBi, di non mancare in quanto facente parte del Comitato ristretto per la realizzazione dell'Intesa di Programma con la Federazione russa.*

Ella manifestò soltanto una certa sorpresa nell'apprendere che anche gli enti non accreditati, i cui referenti non erano stati convocati dal Consolato, sarebbero stati invitati, a mezzo telefono — a loro dire — all'incontro direttamente dalla Presidente della Commissione Parlamentare per l'Infanzia. Tale preoccupazione insorgeva perché gli enti esclusi dall'accreditamento, già sentiti in sede di indagine conoscitiva in Italia, non potevano aver definito un contratto con alcun referente, stante la mancanza di accreditamento, né avrebbero potuto riferire alcunché sulle eventuali problematiche inerenti la situazione generale, se non quella particolare del proprio mancato accreditamento, situazione già presumibilmente illustrata in sede di audizione alla Camera. La preoccupazione della Presidente era semplicemente legata al timore che le Autorità della Federazione russa potessero percepire l'indagine conoscitiva come inchiesta sull'operato della Commissione per le adozioni internazionali, in considerazione del fatto che risultava notificato alle Autorità russe il ricorso al Capo

dello Stato avverso la *Delibera di sospensione (Arcobaleno e Famiglia e Minori)*.

Desta ancora maggiore perplessità e prova la fondatezza delle preoccupazioni che la presidente dell'ente Arcobaleno abbia inviato alle coppie ancora in carico, al rientro della Commissione parlamentare per l'infanzia dalla Russia, una lettera di suo pugno con la quale comunicava l'imminente accreditamento: «...la Russia non ha mai attivato uno sbarramento nei confronti dei 9 enti italiani, è stata una decisione arbitraria della nostra Commissione, che è stata motivo di ulteriori tensioni». Parallelamente sono pervenute nei giorni immediatamente successivi alla missione della Commissione parlamentare per l'infanzia in Russia, alcune telefonate alla dottoressa Salatini — Sezione Enti della Segreteria tecnica ed alla stessa Presidente della Commissione per le adozioni internazionali, di coppie prese in carico dall'ente Arcobaleno finalizzate a chiedere conferma dell'imminente accreditamento, grazie all'intervento della predetta Commissione in Russia.

f) Appare decisamente molto grave ed allarmante per la sua gravità che, nel corso della conferenza stampa promossa dalla Commissione parlamentare per l'infanzia, sia stato fatto il nome di un dirigente dello Stato di indiscussa serietà, professionalità e riservatezza, imputandole comportamenti non trasparenti e non rispettosi dell'autonomia del Parlamento, senza averla preventivamente ascoltata e senza dare elementi minimi di prova in relazione a quanto affermato.

Io personalmente ho verificato, attraverso ogni strumento istituzionale, il comportamento tenuto dal Dirigente coordinatore della Segreteria tecnica, dottoressa Maria Teresa Vinci, della quale peraltro, appreso quotidianamente l'impegno, la professionalità e la capacità organizzativa e, pertanto, ritengo di non dover promuovere alcun provvedimento nei suoi confronti.

Gli onorevoli interroganti chiedono di conoscere se è intenzione della Commissione estendere il contenuto dell'Intesa istituzionale di Programma del 4 novembre

2003 anche in altri Paesi ove operano enti italiani autorizzati, specie in quelli dove le procedure di adozione internazionale risultano più numerose e ciò al fine di offrire « ai cittadini italiani che si recano in tali Paesi ... di ricevere servizi di assistenza adeguati ».

Al riguardo posso rassicurare la Commissione parlamentare per l'infanzia che la Commissione per le adozioni internazionali ha deliberato di promuovere sperimentalmente Intese analoghe in Ucraina, in Brasile, in Vietnam ed in Etiopia, cioè in quei Paesi dove maggiormente si ravvisa la necessità di un intervento istituzionale più diretto per un dialogo più ravvicinato e più qualificato con le Autorità competenti e che necessitano di un cambiamento organizzativo e di un adeguamento delle procedure.

La scrivente, condividendo le decisioni della Commissione per le adozioni internazionali, ha emanato in data 19 dicembre 2003 un decreto di programmazione pluriennale della spesa al fine di assicurare un'adeguata e programmata organizzazione delle risorse disponibili, finalizzate a realizzare anche sotto il profilo dell'economicità gli interventi che le Parti man mano ravviseranno come indispensabili per accelerare il processo di cambiamento avviato con l'entrata in vigore della Convenzione de L'Aja. Le Autorità straniere di riferimento sono state informate di tali decisioni ed hanno apprezzato lo sforzo dell'Italia ed il sostegno in favore dell'infanzia in difficoltà nel proprio Paese. Siamo convinti che la sinergia che si sta promuovendo fra tutte le componenti attive del processo adottivo e altri soggetti pubblici e privati impegnati per l'attuazione della Convenzione dei Diritti del Fanciullo di New York e della Convenzione de L'Aja porterà al migliore raccordo possibile tra i paesi ratificanti affinché l'interesse superiore dei bambini sia davvero l'unico obiettivo condiviso delle istituzioni, del privato sociale e della collettività tutta.

5. Gli onorevoli interroganti, infine, chiedono « quale indirizzi porre in atto per aiutare i bambini tuttora presenti negli istituti della Federazione Russa, con particolare riferimento a quelli in età prescolare

e scolare, affinché siano accolti in numero sempre maggiore dalle famiglie italiane ».

Tutta l'attività di cooperazione posta in essere dagli enti e finanziata dalla Commissione per le adozioni internazionali incanalata nei progetti di sussidiarietà è tesa a sostenere un salto nella qualità della vita dei bambini nei Paesi di origine.

Tra gli obiettivi del bando c'è la deistituzionalizzazione e l'accoglienza dei minori, nella famiglia di origine, in affidamento etero familiare o in casa famiglia.

L'unica risposta possibile alla deistituzionalizzazione dei bambini della Federazione russa e alla loro accoglienza da parte di famiglie italiane, è la previsione legislativa dell'affidamento familiare internazionale, al quale il mio ufficio legislativo sta lavorando e che in tempo breve potrà essere pronto.

Tutto ciò premesso, alla luce dei gravi ritardi nell'adempimento da parte degli enti autorizzati e non accreditati di incarichi conferiti dalle famiglie e nell'interesse di queste ultime, che continuano ad inoltrare a questo Dipartimento doglianze in ordine al problema oggi chiaramente emerso, ho ritenuto di proporre alla Commissione per le adozioni internazionali di fare divieto agli enti autorizzati e non accreditati di assumere ulteriori conferimenti incarichi e per quanto riguarda quelli già assunti di notificare le famiglie della necessità di transitare presso altro paese in cui il medesimo ente è accreditato o presso altro ente, se la famiglia vuole mantenere ferma la scelta del paese; in questo caso la coppia sarà autorizzata dalla Commissione per le adozioni internazionali al passaggio presso altro ente mantenendo ferma l'efficacia del decreto.

È mia intenzione valorizzare al massimo ogni informazione acquisita dalla Commissione parlamentare per l'infanzia nel corso dell'indagine conoscitiva utile a migliorare l'organizzazione dell'attività dell'Autorità centrale e collaborare con tutte le istituzioni parlamentari interessate alla materia, fornendo loro tutti gli elementi utili a meglio comprendere ed illustrare il fenomeno delle adozioni internazionali ed il loro andamento.

Il Ministro per le pari opportunità: Stefania Prestigiacomo.

CAPUANO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere — premesso che:

l'Inail riveste un ruolo fondamentale nel progetto di realizzazione di un polo pediatrico nel comune di Acerra, in quanto ente partecipante all'accordo di programma relativo, siglato in data 12 ottobre 1998;

tale ente risulta, allo stato attuale, fortemente inadempiente per quanto riguarda gli atti concreti di acquisto del terreno destinato alla realizzazione dell'impianto sanitario, l'inizio delle indagini e delle prove preliminari e l'avvio delle procedure di appalto-concorso —:

se non ritenga assolutamente necessario ed urgente intervenire, nell'ambito delle proprie competenze e funzioni, per indurre l'Inail ad un effettivo rispetto degli impegni assunti ai fini della realizzazione di una così fondamentale struttura sanitaria specialistica. (4-06468)

RISPOSTA. — L'intervento è stato indicato nel decreto del ministero della sanità del 16 giugno 1997 tra quelli da realizzare, in attuazione della legge 549 del 1995, con i fondi dell'INAIL riferiti agli anni 1996/1997.

In data 1° febbraio 2001 è stato siglato un accordo di programma tra la regione Campania, la provincia di Napoli, il comune di Acerra. A seguito di questo accordo, l'INAIL ha operato per individuare quale area avrebbe dovuto acquisire « in via espropriativa ».

A causa delle problematiche connesse alla acquisizione tramite esproprio veniva, a cadere tale ipotesi. Di conseguenza, il consiglio di amministrazione dell'ente stabiliva con apposita delibera del 21 novembre 2001 di avviare una trattativa con i vari proprietari dei terreni dell'area individuata come idonea per l'edificazione di strutture necessarie ad ospitare il futuro polo pediatrico.

La trattativa si concludeva il 27 gennaio 2003 con l'accettazione del prezzo complessivo di vendita di euro 4.257.000.

Successivamente, durante l'espletamento degli accertamenti propedeutici alla stipula, effettuati dal notaio incaricato, si constata la non completa libertà dell'area da persone e da cose, per modo che l'INAIL, esperito ogni tentativo per superare tale inconveniente, con nota del 23 maggio 2003 ha comunicato ai proprietari dei terreni di ritenersi sciolto dalle trattative di acquisto, ferma restando la riserva di verificare l'attualità e la permanenza dell'interesse pubblico all'acquisto, nel momento in cui il terreno fosse stato liberato da persone e cose.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali: Roberto Maroni.

CARDIELLO. — *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.* — Per sapere — premesso che:

nel comune di Capaccio-Paestum (Salerno), in località Cannito, il commissario straordinario per l'emergenza rifiuti ha individuato un'area che potrebbe ospitare un sito di stoccaggio per la trasformazione in ecoballe;

a pochi chilometri sorgono i famosi templi e scavi di *Paestum*, patrimonio mondiale dell'UNESCO, meta di milioni di turisti provenienti da tutto il mondo;

gli imprenditori turistici e la popolazione della Piana del Sele vivono uno stato di legittima preoccupazione per il danno ambientale, che deriverebbe dalla realizzazione dell'impianto, e per le sorti dell'economia locale dei luoghi interessati, annunciando azioni di protesta, anche clamorose, per scongiurare la costruzione dell'impianto —:

quali utili interventi il Ministro intenda adottare affinché possa essere evitata la realizzazione dell'impianto di stoccaggio. (4-06575)

RISPOSTA. — *In relazione all'interrogazione in argomento, si riferisce che con ordinanza commissariale n. 118 del 2003 è*

stato approvato, ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo n. 22 del 1997, il progetto esecutivo, presentato dal FIBE Campania spa, per la realizzazione di un sito di stoccaggio provvisorio di balle di CDR (combustibile derivato da rifiuti) nel comune predetto, ai fini della messa a riserva del CDR da impiegare per produrre energia, di cui al punto R13 e R1 dell'allegato C del decreto predetto. La menzionata Ordinanza stabiliva che la FIBE Campania spa fosse l'unico responsabile sia della realizzazione degli interventi previsti che della gestione dello stoccaggio conformemente al progetto approvato, alle prescrizioni del parere tecnico ed alla normativa vigente.

Con ordinanza sindacale n. 109 del 10 giugno 2003, il sindaco del comune di Capaccio (Salerno) chiedeva la revoca dell'ordinanza commissariale n. 118/2003 e ordinava alla FIBE Campania spa per motivi di igiene e di ordine pubblico, l'immediata sospensione dei lavori relativi alla realizzazione del sito di stoccaggio in oggetto.

Con provvedimento n. 2165 dell'11 giugno 2003, il prefetto di Salerno dichiarava caducati gli effetti della suddetta ordinanza sindacale sul presupposto che gli accertamenti in possesso della struttura commissariale ovvero della sua affidataria escludano i rischi per l'ambiente, l'igiene e la sanità pubblica paventati dal comune di Capaccio.

A seguito della relazione di sopralluogo al sito proposto dalla FIBE Campania per la realizzazione di uno stoccaggio di CDR in balle nel comune di Capaccio (Salerno) è stato precisato che:

a) *alla luce dello studio condotto dal Centro Interdipartimentale di Ricerca del L.U.P.T. dell'Università Federico II di Napoli, l'area non ricade in zone sottoposte a vincoli di tipo ambientale e paesaggistico;*

b) *dalla corografia allegata al progetto e dal sopralluogo effettuato risulta che il centro abitato di Capaccio (Salerno) dista oltre 2 chilometri dall'area in esame e oltre 5 chilometri al sito archeologico di Paestum;*

c) l'area giace su strati argillosi che formano un'ulteriore protezione oltre quelle artificiali previste dal progetto;

d) il sito in esame è posto a 110 metri s.l.m. e tutt'intorno è circondato da rilievi che lo separano otticamente dalla vista da qualsiasi angolazione.

Infine, il comune di Capaccio (Salerno), aveva ritenuto la zona idonea per l'inse-diamento di una discarica comunale che è stata realizzata a poca distanza dall'inse-diamento proposto dalla FIBE. Tale disca-rica, chiusa con ordinanza prefettizia nel gennaio 1999, è stata nuovamente autoriz-zata, con ordinanza sindacale n. 32 del 5 febbraio 2001, per far fronte all'emergenza verificatasi nella provincia di Salerno.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio: Altero Matteoli.

CARLI. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere — premesso che:

in questi giorni è stata paventata da parte degli organismi regionali scolastici statali la chiusura delle classi quinte serali ed altri corsi programmati per studenti lavoratori di molti istituti nella provincia di Lucca, tra cui l'istituto tecnico nautico, l'istituto tecnico industriale « G. Galilei » di Viareggio e l'istituto statale professionale commerciale « G. Marconi » di Seravezza;

tali corsi assumono una grande im-portanza per l'accrescimento culturale di molti lavoratori, che non avendo conse-guito il diploma, con tali corsi hanno la possibilità di migliorare il proprio grado di preparazione ed ambire ad un miglio-ramento della propria condizione lavorativa. Miglioramento che è vincolato al conse-guimento del diploma, come nel caso del personale imbarcato;

la scelta di sopprimere tali corsi riguarda in particolar modo gli studenti delle classi quinte, che sono giunti quasi al termine degli studi. Ciò mortificherebbe

soprattutto le aspirazioni degli studenti, che con sacrificio e dedizione hanno fre-quentato per conseguire una maggiore co-noscenza e livello di istruzione e aspirano a conseguire il diploma nei vari indirizzi che era possibile scegliere in base ai di-versi piani di studio;

il taglio di tali classi è fortemente lesivo del loro diritto allo studio e delle legittime aspettative che fondatamente essi avevano coltivato nel tempo al prezzo di enormi sacrifici sia per studiare che per raggiungere la sede dei corsi serali;

la soppressione di tali corsi riguarda soprattutto i corsi ad indirizzo tecnico;

i considerevoli tagli alla spesa per l'istruzione sta provocando gravi danni e limitazioni all'offerta dei servizi scolastici in generale e all'istruzione serale per stu-denti lavoratori —:

se non ritenga che tali corsi concor-rano a pieno titolo a garantire il diritto allo studio dei cittadini che impegnati in attività lavorative intendono però miglio-rare la propria istruzione e formazione, conseguendo un titolo di studio;

se non ritenga che la soppressione di tali corsi sia lesiva del diritto di studio degli studenti che hanno già intrapreso un corso di studi;

se e quali iniziative intenda assumere per garantire il regolare completamento, quantomeno, dei corsi già avviati;

se non ritenga di assumere le oppor-tune iniziative per devolvere maggiori ri-sorse finanziarie all'istruzione, compren-dendovi anche la parte che riguarda corsi serali di cui alle premesse. (4-07378)

RISPOSTA. — In relazione all'interroga-zione parlamentare in argomento, concer-nente l'attivazione dei corsi serali per la-voratori in alcune scuole della provincia di Lucca ed in particolare presso l'Istituto tecnico industriale « G. Galilei » di Viareg-gio e l'Istituto professionale commerciale « G. Marconi » sede di Seravezza, si precisa innanzi tutto che è priva di fondamento

l'affermazione secondo cui la mancata attivazione dei corsi serali rivolti agli studenti lavoratori sarebbe dovuta ai generali tagli agli organici del personale docente operati dalle leggi finanziarie.

In molte situazioni, infatti, le classi dei corsi serali non sono state attivate unicamente perché le relative richieste sono state prodotte dopo il 31 agosto, in difformità di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 22 novembre 2002, n. 268, che ha introdotto il divieto di sdoppiare e/o istituire nuove classi dopo il 31 agosto di ogni anno; e ciò sia al fine di evitare il fenomeno della istituzione di nuove classi ad anno scolastico già avviato, con evidente danno alla continuità didattica, sia al fine di consentire alle istituzioni scolastiche di definire compiutamente e tempestivamente il piano dell'offerta formativa.

Pertanto, se le iscrizioni fossero pervenute prima di tale data, i corsi serali sarebbero stati normalmente attivati, in presenza di un congruo numero di iscritti. A tale riguardo giova anche precisare che, in relazione alla particolare utenza e al ricorrente fenomeno degli abbandoni, le classi serali dovrebbero essere istituite solo in presenza di un adeguato numero di alunni; ciò soprattutto per non disperdere risorse che potrebbero essere utilizzate a supporto di altre fasce di scolarità.

Per quanto riguarda, in particolare, l'Istituto tecnico industriale « Galilei » di Viareggio, si fa presente che la classe serale richiesta è stata a suo tempo autorizzata dall'ufficio scolastico regionale per la Toscana e risulta regolarmente funzionante.

Quanto al corso per studenti lavoratori programmato presso l'Istituto professionale commerciale « G. Marconi » di Seravezza, si precisa che non trattasi di prosecuzione di un corso già attivo, bensì di indirizzo di nuova istituzione la cui attivazione era prevista dal piano di dimensionamento approvato con delibera della giunta regionale Toscana n. 429 del 5 maggio 2003. Tale delibera subordinava comunque l'attuazione degli interventi previsti alla condizione che essi non comportassero maggiori oneri di personale, coerentemente con

quanto previsto dalla circolare ministeriale protocollo n. 3244 del 30 ottobre 2002, con la quale sono state fornite indicazioni nel merito delle operazioni di dimensionamento sulle istituzioni scolastiche statali. Non essendosi realizzata detta condizione, il corso in argomento non ha potuto essere attivato.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

CATANOSO. — *Al Ministro delle attività produttive. — Per sapere —* premesso che:

con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 ottobre 2002 è stato dichiarato, fino al 31 marzo 2003, lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Catania in conseguenza dei gravi fenomeni connessi all'attività eruttiva dell'Etna e degli eventi sismici concernenti la medesima area;

con l'articolo 4 del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, è stata disposta la sospensione degli adempimenti tributari a favore dei residenti nei comuni della provincia di Catania colpiti dagli eventi sismici dell'ottobre 2002;

con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3315 del 2 ottobre 2003 sono stati differiti al 31 marzo 2004 i termini relativi ad adempimenti di obblighi tributari, già sospesi fino al 31 marzo 2003;

molte aziende della provincia di Catania hanno chiesto ed ottenuto dal ministero delle attività produttive la sospensione dei termini di realizzo dell'investimento effettuato in base alle agevolazioni finanziarie ai sensi della legge 488/1992 e successive modificazioni;

le circostanze che hanno causato il ritardo nella realizzazione dell'investimento da parte delle aziende catanesi sono sorte a causa di eventi eccezionali

recepti dai provvedimenti di sospensione dei termini di cui sopra —:

se non intenda adottare un opportuno provvedimento per differire i termini per la realizzazione dei programmi di investimento al 31 marzo 2004. (4-08210)

RISPOSTA. — Al riguardo occorre precisare che, benché le norme regolatrici delle agevolazioni di cui trattasi prevedano la perentorietà del termine per la realizzazione dei programmi di investimento agevolati, è comunque insita nel sistema, alla luce dei principi generali dell'ordinamento, la possibilità di concedere proroghe del predetto termine in presenza di impedimenti oggettivi, assoluti ed imprevedibili che, proprio in virtù di tali caratteristiche, si configurino come cause di forza maggiore. In tale ipotesi certamente rientra la fattispecie sopra menzionata ed è proprio in virtù di detto principio che il ministero interrogato, esaminate le singole richieste, può concedere lo slittamento dei termini.

Si ritiene pertanto che non sussistano le ragioni per l'adozione di un provvedimento di carattere generale inteso a differire i termini per tutte le imprese ubicate nell'area di riferimento.

Non è detto, infatti, che tutte le aziende siano interessate alla proroga e in ogni caso, le singole richieste possono essere risolte alla luce del principio generale della causa di forza maggiore sopra indicato.

Il Sottosegretario di Stato per le attività produttive: Giuseppe Galati.

COSTA. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:

i problemi di ordine pubblico a Torino e nelle città che ne compongono la cintura urbana sembrano essere arrivati ad un livello intollerabile;

*come emerge da notizie giornalistiche, apparse sulla pagina della cronaca di Torino del quotidiano *La Stampa* di venerdì 6 giugno 2003, le farmacie del capoluogo piemontese e delle città limitrofe,*

hanno subito, a partire dall'inizio del 2003 e fino al giorno 4 giugno dello stesso anno, ben 85 rapine, il cui elenco è il seguente:

1° gennaio: via Candiolo, 31; corso Monte Grappa 55; 2 gennaio: corso Traiano, 86; 4 gennaio: via Cigna, 44; corso Traiano, 158-B; 7 gennaio: largo Toscana, 50; 13 gennaio, Venaria via Berino, 42/1; 15 gennaio: via Lancia, 11-bis; 16 gennaio: Castellamonte via Martinetti, 2; 18 gennaio: Carmagnola strada del porto, 171/A; 21 gennaio: via Rivalta, 56/D; 25 gennaio: corso Giambone, 19; 29 gennaio: corso Traiano 86; 31 gennaio: corso Regio Parco, 36-bis; via Monginevro, 105; 3 febbraio: Grugliasco, via Moncalieri, 122; 4 febbraio, via Fabrizi, 11; 5 febbraio: corso Regio Parco, 36-bis; 6 febbraio: San Mauro, via Martiri della Libertà, 14; Castellamonte via Educ, 52; 7 febbraio: corso Regina Margherita, 66/B; 13 febbraio: largo Sempione, 186/c; 15 febbraio: via Cigna, 44; 17 febbraio: via Passo Buole, 168; 18 febbraio: via Cecchi, 54; febbraio: via Palestrina, 49; 22 febbraio: via Crescentino, 34; 24 febbraio: via Crescentino, 34; corso Grosseto, 221; 27 febbraio: corso Vercelli, 111; 1° marzo: corso Grosseto, 165/B; 6 marzo: via Lanzo, 98/G; 8 marzo: Robassomero via A. Martini, 6; 10 marzo: via Ivrea, 47/49; via Garzigliana, 1; 12 marzo: via Bellardi, 3; 17 marzo: via Vibo, 17/B; 19 marzo: corso Francia, 273; 21 marzo: corso Traiano, 22/E; 26 marzo: via Fildelfia, 271; 1° aprile: piazza Bozzolo, 11; corso Giulio Cesare, 158; Rivalta via Torino, 57; 4 aprile: corso Vittorio Emanuele, 18-bis/C; 10 aprile: via Giachino, 53; 12 aprile: via Farinelli, 36/9; via Farinelli, 39/9; 16 aprile: via Garzigliana, 1; 19 aprile: corso Traiano, 86; 22 aprile: Beinasco largo Torino, 9; via Berino, 6; 23 aprile: via Passo Buole, 59/H; 24 aprile: corso Grosseto, 165-bis 26 aprile: via Giborsì, 144; 28 aprile: via Passo Buole, 168; via Mosca, 1; 29 aprile: corso Grosseto, 165-bis; Rivoli via Fratelli Piol, 5; 30 aprile: via Passo Buole, 168; 3 maggio: via Arnaldo Da Brescia 25; 5 maggio: via Vanchiglia, 29/9; via Mazzini, 31; 6 maggio: via Passo Buole, 168; 10 maggio: via Farinelli, 36/9; Settimo via Leinì, 37-bis;

12 maggio: via Reggio, 1; 13 maggio: via Slataper, 25-bis/B; corso Traiano, 22/E; 15 maggio: corso Traiano, 73; 16 maggio: Nichelino largo delle Alpi, 16; 18 maggio: piazza Pitagora, 9; 19 maggio: via Bellardi, 3, via Palestrina, 49; 20 maggio: Beinasco largo Torino, 9; 23 maggio: Collegno: corso Francia, 81; 24 maggio: via Nicola Porpora, 41; 26 maggio: via Monginevro, 178; Alpignano via Mazzini, 92; 28 maggio: Grugliasco, via Gramsci, 152; 30 maggio: Rivoli corso Francia, 4; 31 maggio: via Rivalta, 56/D; 2 giugno: Rivoli corso Francia, 4; 3 giugno: Alpignano via Mazzini, 92; Nichelino, via Buonarroti, 1; 4 giugno: Grugliasco, via Leon Tron, 27;

in alcuni casi, gli eventi criminosi hanno interessato il medesimo esercizio commerciale per più volte in uno spazio di tempo molto breve, come nel caso della dottoressa Patrizia Guarino che è stata rapinata in ben 4 occasioni, tra il 17 febbraio ed il 6 maggio 2003 —:

quali iniziative intenda promuovere per controbattere tale fenomeno criminoso e per garantire la sicurezza dei cittadini e degli operatori economici. (4-06734)

RISPOSTA. — *Si comunica che effettivamente nella provincia di Torino si sono verificate, nel corso del 2003, soprattutto nei mesi da marzo ad agosto, numerose rapine in danno di farmacie.*

Successivamente alla rapina avvenuta a Grugliasco il 4 giugno 2003, l'ultima cui l'interrogante fa riferimento, si sono verificate, fino al mese di ottobre 2003, altre 49 rapine, di cui 39 nel capoluogo.

Il Prefetto di Torino ha rafforzato i servizi di prevenzione al fine di contrastare il fenomeno, predisponendo un piano mirato di controllo del territorio, attuato mediante la ripartizione in zone di vigilanza e di intervento in base ai possibili obiettivi.

Tutte le farmacie presenti nel territorio sono state oggetto di particolare attenzione, sia da parte dei servizi di « Poliziotto e Carabiniere di quartiere » sia da parte dei servizi di autopattuglia delle forze dell'ordine: quest'ultime hanno effettuato ispe-

zioni, soste prolungate dinanzi a ciascun esercizio e hanno avuto contatti diretti con gli esercenti.

Tali servizi, tuttora in atto, sono stati potenziati nel periodo natalizio.

Nel contempo, a seguito dell'analisi delle aree più colpite, nonché delle circostanze e delle modalità di azione dei rapinatori in ciascun episodio, sono state potenziate anche le attività investigative.

Ciò ha consentito di identificare e trarre in arresto 19 persone, ritenute responsabili di almeno 33 delle rapine elencate dall'interrogante, e di altre 8 persone responsabili di altre 19 rapine compiute successivamente, alcune delle quali sventate con il tempestivo intervento degli agenti.

Per lo più, le persone arrestate sono tossicodipendenti o criminali del luogo, particolarmente inclini a questa tipologia di reato e autori, ciascuno, di più episodi criminosi: alcuni sono sospettati di aver compiuto fino a 20 rapine.

Gli arresti eseguiti hanno fortemente ridimensionato il fenomeno che, dal settembre del 2003, ha assunto caratteri sporadici (solo 4 casi in due mesi).

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Alfredo Mantovano.

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro delle attività produttive. — Per sapere — premesso che:*

su tutto il territorio nazionale vi è forte malcontento da parte delle ditte e/o società concessionarie della Ford Italia Spa;

viene lamentato dai concessionari il progressivo degrado dei rapporti con Ford Italia Spa a seguito del quale molte aziende sono in gravissima difficoltà, mentre altre hanno già subito dichiarazioni di fallimento o hanno aperto procedure concorsuali;

oggi sono circa 150 i concessionari ancora operanti sul territorio nazionale, considerando che soltanto sette delle or sono erano circa 280;

la politica di Ford Italia Spa è dunque orientata alla progressiva contrazione della rete di vendita, senza curarsi, a dire dei concessionari, della sorte delle aziende oggi operanti;

è bene osservare e sottolineare che, mediamente, ogni concessionaria occupa all'incirca 25-30 dipendenti, senza considerare l'indotto rappresentato dalle sub-agenzie, dai salonisti, dalle officine meccaniche e dalle carrozzerie;

la situazione appare decisamente preoccupante sia per le sorti delle imprese legate dal vincolo di concessione sia per le sorti più generali dell'occupazione —

se al Governo risulti il clima di difficoltà denunciato dai concessionari Ford su tutto il territorio nazionale e se non ritenga di assumere le opportune e necessarie informazioni al fine di salvaguardare le centinaia di piccole e medie imprese che, concessionari o legate all'indotto, occupano migliaia di persone e che costituiscono un tessuto produttivo e commerciale di assoluta rilevanza in tutto il Paese. (4-04251)

RISPOSTA. — *La Ford Italia ha intrapreso, negli ultimi anni, un processo di riorganizzazione della rete di vendita mirata al conseguimento di vari obiettivi tra cui la preparazione della propria rete alle modifiche normative introdotte con l'adozione del Regolamento CEE n. 1400/2002 sulla distribuzione dei veicoli nei paesi dello Spazio Economico Europeo.*

Il citato regolamento, eliminando, fra l'altro, la protezione derivante dall'esclusiva territoriale a vantaggio del concessionario, ha introdotto la possibilità per i concessionari di aprire sedi secondarie senza la preventiva autorizzazione della casa automobilistica. Il venir meno della tutela territoriale del concessionario dalla concorrenza effettuata dagli altri concessionari comporterà sull'intero territorio dello Spazio Economico Europeo, una concentrazione del numero delle concessionarie ed un aumento delle dimensioni operative delle concessionarie dotate di strumenti finan-

ziari sufficienti a consentire loro un'espansione territoriale.

Ulteriori obiettivi saranno il contrasto alla concorrenza, sempre più agguerrita, delle marche automobilistiche asiatiche e l'aumento dell'efficienza e della redditività dei propri concessionari tramite l'incremento delle economie di scala e una riduzione dei costi di distribuzione.

Questo processo di riorganizzazione della rete ha comportato la riduzione del numero delle strutture societarie delle concessionarie Ford tramite la fusione in una unica struttura societaria di più imprese. Se è dunque vero che dal 1999 al 2003 il numero delle strutture societarie delle concessionarie Ford è sceso da 217 a 132, bisogna sottolineare che l'80 per cento di queste imprese hanno continuato a far parte della rete autorizzata Ford, riorganizzandosi tramite fusioni con altre concessionarie allo scopo di conseguire maggiore efficienza nella distribuzione del prodotto.

Nonostante la riorganizzazione, ad eccezione delle concessionarie ubicate nei grandi centri metropolitani, la quasi totalità delle concessionarie è ancora costituita da piccole e medie imprese che occupano in media un numero di dipendenti pari a trentacinque e la riduzione del numero delle strutture societarie, non ha comportato in alcun modo la riduzione del personale impiegato; al contrario l'aumento dei punti vendita ha comportato l'assunzione di nuovo personale.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e per le politiche sociali: Maurizio Sacconi.

DELMASTRO DELLE VEDOVE e CARRARA. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere — premesso che:*

l'INAIL ha dato vita al «Filo diretto per la Prevenzione», importante strumento attraverso il quale è possibile porre quesiti ed ottenere le relative risposte sui temi della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro;

lo « sportello » telefonico svolge il servizio ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 16;

l'iniziativa, peraltro, sembra non essere conosciuta dal sistema delle piccole imprese, o, comunque, non è sufficientemente conosciuta —:

come sia organizzato il servizio « Filo diretto per la Prevenzione »;

quali siano le risorse umane messe a disposizione per tale servizio;

quanti contatti giornalieri registri il servizio informativo;

se non si ritenga di dover più efficacemente pubblicizzare il servizio « Filo diretto per la Prevenzione », soprattutto nei confronti della vastissima platea delle piccole imprese. (4-06576)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione parlamentare in argomento si forniscono i seguenti elementi di informazione relativi allo sportello telefonico dell'INAIL con linea dedicata: « il filo diretto per la prevenzione ».*

L'INAIL, a seguito della emanazione del decreto legislativo n. 626 del 1994, in considerazione delle importanti innovazioni introdotte dalla normativa stessa ha dato il via ad una efficace e diversificata attività di informazione.

Sin dal maggio 1995 è stato attivato un servizio specifico per fornire in « tempo reale » e in modo facilmente accessibile, chiarimenti e precisazioni all'utenza (datori di lavoro e lavoratori), in particolare, per le aziende artigiane e le piccole e medie imprese. In questa operazione sono stati coinvolti sei operatori e per quei quesiti che richiedevano risposte più dettagliate in campo tecnico-legislativo, da dare entro le quarantotto ore successive, si è reso attivo un secondo front line gestito da professionisti.

L'iniziativa di aprire un « Filo diretto per la Prevenzione » è stata preceduta e accompagnata da un'adeguata e costante campagna di comunicazione sull'intero territorio nazionale.

La pubblicizzazione di tale servizio ha comportato un progressivo aumento del flusso delle richieste di assistenza tanto che è stato necessario potenziare il servizio stesso con la collaborazione dell'ISPESL, che ha messo a disposizione un analogo impegno di risorse.

Nel tempo, il « Filo diretto », nato come servizio centralizzato con caratteristiche rispondenti ad una fase di « emergenza informativa », ha progressivamente esaurito il suo compito specifico. Le esigenze di informazione riscontrate nella prima fase di comunicazione si sono, come previsto, gradualmente ridimensionate.

Alla fine di questa prima fase sono stati realizzati, anche con la collaborazione di altre istituzioni deputate a compiti di informazione, assistenza e consulenza con le parti sociali, programmi di interventi informativi e formativi mirati e diversificati secondo esigenze e criticità specifiche di aree e di territorio.

Attualmente, il servizio è sempre disponibile ma ridimensionato in termini di risorse in relazione al limitato numero di accessi. Comunque, in qualsiasi momento sarà possibile adeguarlo alle diverse esigenze che potranno scaturire a seguito di eventuali mutamenti legislativi in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali: Roberto Maroni.

DELMASTRO DELLE VEDOVE e CARRARA. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere — premesso che:*

l'INAIL, in accordo con il ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il ministero dell'interno, dovrebbe promuovere iniziative per le scuole sul tema della prevenzione degli infortuni e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

sono stati proposti bandi di concorso, a livello regionale, per progetti realizzati da gruppi di lavoro composti da alunni, genitori e docenti;

il progetto è ambizioso ed interessante in quanto tende a formare una ampia coscienza e sensibilità sul tema della sicurezza sui luoghi di lavoro —:

quanti progetti, nell'ambito scolastico, siano stati varati e realizzati nel corso del 2002 e quali siano i risultati conseguiti. (4-06577)

RISPOSTA. — *L'Istituto, a seguito di un accordo raggiunto con il ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il ministero dell'interno, promotori già da molto tempo del progetto « Scuola sicura », intende realizzare un programma di sviluppo delle conoscenze in materia di prevenzione sul lavoro e della protezione civile, quali valori inscindibili per una reale « cultura della prevenzione ».*

Il programma di collaborazione ha avuto inizio con il progetto « Scuola più sicura 2000 ». La « Giornata Evento » è stata dedicata ad « imparare a conoscere e gestire le emergenze ». Nell'ambito di questo piano è stata realizzata una prova generale di evacuazione dagli edifici scolastici che ha coinvolto, nella stessa giornata, più di cinquemila scuole dislocate su tutto il territorio nazionale.

La « Giornata Evento » riferita al citato progetto è stata ideata come una occasione di incontro tra ragazzi, insegnanti e genitori con l'intento di raggiungere una maggiore e più consapevole conoscenza sull'importanza di realizzare la prevenzione negli ambienti di vita e di lavoro.

La progettazione e la realizzazione di questi eventi è stata affidata alla creatività di un gruppo di studenti sotto la guida degli insegnanti.

Nel maggio 2003, tutte le scuole dislocate sull'intero territorio nazionale hanno realizzato, sia singolarmente sia in collaborazione tra di loro e con la partecipazione attiva delle famiglie, le più variegate iniziative: spettacoli teatrali, mostre, giochi, dibattiti, interviste, incontri dal carattere informativo-formativo, proiezioni di filmati e presentazione di progetti applicativi della normativa contenuta nel decreto legislativo n. 626 del 1994.

Collegate a queste particolari « Giornate Evento », l'INAIL ha indetto concorsi a livello regionale, distribuito materiale informativo-divulgativo e realizzato, in collaborazione con le rappresentanze territoriali dei Ministeri interessati, incontri con i docenti e studenti per orientare le scuole nella progettazione delle « Giornate Evento ».

Sono state, poi, avviate numerose iniziative che hanno avuto il pregio di dimostrare come il processo di acquisizione della cultura della prevenzione, quale valore sociale, stia maturando nella collettività tanto da aprire nuovi spazi a nuove idee.

Fra le iniziative più interessanti su questo tema si ricordano le seguenti:

a) *nell'ambito del progetto « Esplora », è stato organizzato uno spazio espositivo, presso il Museo dei Bambini di Roma, dedicato alla promozione di specifici messaggi sul tema della prevenzione;*

b) *« Scrupoli », una mostra interattiva diretta ai bambini delle scuole elementari realizzata in Lombardia dall'INAIL, in collaborazione con il MUBA, l'organizzazione ONLUS che opera per la costituzione di un Museo dei Bambini a Milano. Il fine di questa manifestazione era di far conoscere ai piccoli studenti, attraverso percorsi appositamente studiati, il concetto di rischio e l'importanza della prevenzione infortuni;*

c) *uno spettacolo teatrale, progettato dalla sede INAIL di Pistoia, diretto agli alunni della Toscana;*

d) *progetto « Sicurezza in cattedra », nato dallo sviluppo di un'esperienza di un Istituto tecnico-professionale di Firenze al quale, in seguito, si sono affiancati altri Istituti simili dislocati su scala nazionale e collegati tramite « rete ». In questo progetto si sono sperimentati interventi educativi-formativi sulla sicurezza con l'apporto di operatori del settore.*

Attualmente l'INAIL rivolge la propria attenzione a quella popolazione scolastica che frequenta gli Istituti tecnici-professionali e Università, in quanto sempre più vicini al mondo del lavoro, individuando

azioni di orientamento professionale e tecnico-scientifico.

Nell'ottica di coinvolgere sempre di più studenti e docenti sul tema della sicurezza e della prevenzione, nel febbraio 2002, l'Istituto ha siglato un Protocollo di intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, per l'assegnazione di premi e borse di studio agli allievi più meritevoli.

Per la realizzazione di questo progetto è stato considerato un percorso temporale della durata di tre anni, il citato progetto, che è in fase conclusiva, sarà pubblicizzato con una adeguata, campagna di comunicazione promossa dall'INAIL e dal ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali: Roberto Maroni.

FONTANINI. — Al Ministro dell'interno.
— Per sapere:

se corrispondono al vero le notizie che rivelano una serie di, disfunzioni presenti presso la Questura di Udine denunciate anche dai sindacati di polizia, in particolare:

a) se è vero che un numero imprecisato di automezzi siano fermi nel parcheggio perché non ci sono i soldi per le riparazioni;

b) se il sistema informatico che opera all'interno della Questura di Udine sia superato e non si ritiene di sostituirlo con un software più efficiente;

c) se corrisponde al vero che il poligono di tiro presente presso la struttura di viale Venezia sia ancora chiuso perché non ci sono i soldi per garantire le pulizie dei locali;

d) infine se corrisponde al vero che gli straordinari svolti dagli agenti di pubblica sicurezza siano stati tagliati e i soldi delle trasferte degli agenti stessi non vengano più anticipati come dovrebbe avvenire normalmente.

visto il delicato ruolo che deve svolgere la Questura di Udine per fronteggiare non solo i normali impegni contro la criminalità, ma anche un'immigrazione clandestina che attraverso la frontiera con la Slovenia trova facile accesso sul nostro territorio, se queste disfunzioni e lacune saranno immediatamente superate.

(4-06736)

RISPOSTA. — *Si comunica che le difficoltà di ordine gestionale, obiettivamente riscontrate nei primi mesi del 2003, presso la questura di Udine, risultano in via di superamento.*

In particolare, il prefetto ha riferito che dei 149 automezzi che costituiscono il parco veicolare in dotazione all'ufficio automezzi della Questura, (che gestisce le autovetture di tutti gli uffici della polizia di Stato della provincia ad eccezione della polizia stradale) otto, coinvolti in incidenti stradali, sono fermi in attesa della definizione delle responsabilità e delle procedure assicurative di risarcimento, mentre 23 risultano fermi per interventi di manutenzione o riparazione di vario tipo. Si segnala, al riguardo, che la situazione è destinata a migliorare ulteriormente grazie al contratto per il ricondizionamento, la manutenzione e la riparazione di 2.500 autovetture Fiat Marela, utilizzate per il controllo del territorio, stipulato nel settembre scorso dal dipartimento della pubblica sicurezza del ministero dell'interno.

Si soggiunge che i sistemi informatici presso le questure, alcuni dei quali di recentissima istituzione (SDI, PASTRANI, MIPG eccetera), sono elaborati a livello centrale e come tali dati in uso agli Uffici periferici; non sussiste, pertanto, un'autonoma gestione delle risorse informatiche di sistema da parte dei singoli uffici dell'amministrazione della pubblica sicurezza.

Inoltre, il « poligono di tiro in galleria », esistente presso la nuova sede della questura di Udine, è entrato in funzione il 17 settembre 2003 ed, attualmente, è regolarmente utilizzato per le prescritte esercitazioni. In precedenza erano state effettivamente riscontrate delle difficoltà derivanti da carenza di fondi per la manutenzione

ordinaria del manufatto; pur tuttavia le lezioni di tiro, sono state assicurate mediante l'utilizzo d'altre analoghe strutture presenti in loco.

Per ciò che riguarda, infine, l'erogazione di emolumenti per lavoro straordinario prestato dal personale dell'ufficio in argomento, eccedente rispetto al monte ore annuale ed individuale programmato dal ministero dell'interno, si comunica che il 19 dicembre 2003 è stato autorizzato il pagamento delle 648 ore di lavoro straordinario non ancora liquidate, con pieno soddisfacimento della richiesta iniziale.

Il prefetto di Udine ha, inoltre, riferito che è destituita di ogni fondamento l'assenza mancata corresponsione degli anticipi sull'indennità di missione al personale comandato in servizio fuori sede, da parte dell'ufficio contabile della questura, stante il carattere obbligatorio della prestazione.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Alfredo Mantovano.

FOTI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere quando sarà liquidata la pensione militare al Signor Vesentini Fernando — nato a Fiorenzuola d'Arda (Piacenza) il 23 ottobre 1940, e residente in Caorso (Piacenza), via Gobetti n. 6 — il quale ha sostenuto un lungo giudizio contro il ministero della difesa. (4-07355)

RISPOSTA. — Nei confronti del militare oggetto dell'interrogazione in argomento è stato emesso in data 1° dicembre 1976 il decreto ministeriale n. 1494 con il quale è stata rigettata, per decadenza dei termini, l'istanza di pensione in questione, in quanto presentata oltre il quinto anno dalla data di cessazione del servizio dell'istante, avvenuto il 26 luglio 1963.

Avverso tale decretazione l'interessato ha posto ricorso presso la Corte dei conti — sezione giurisdizionale per la regione Emilia Romagna che, con sentenza n. 1587/01/M del 9 maggio 2001, lo ha respinto.

Il Ministro della difesa: Antonio Martino.

FOTI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:

in passato, vennero sostenuti oneri per la ristrutturazione del poligono di tiro di Piacenza, che rischiano di risultare inutilmente spesi, se la struttura in questione non viene sottoposta alle migliorie di cui attualmente necessita —:

se sia a conoscenza dello stato in cui versa il poligono di tiro della Scuola allievi agenti di pubblica sicurezza di Piacenza. (4-07538)

RISPOSTA. — Si comunica che è nota al ministero dell'interno l'esigenza di lavori di ristrutturazione e di messa a norma del poligono di tiro presso la scuola allievi agenti della polizia di Stato di Piacenza, al momento inagibile.

La insufficienza di fondi sull'apposito capitolo di bilancio, tuttavia, non ha consentito la esecuzione dei lavori, dei quali è stato predisposto il progetto definitivo.

Al momento, a causa delle concomitanti, analoghe esigenze di ristrutturazione e razionalizzazione di altri poligoni di tiro della polizia di Stato, il ministero dell'interno sta eseguendo una ricognizione generale in materia, per definire, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, una scala di interventi prioritari, nell'ambito della quale sarà valutato anche quello relativo al poligono in questione.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Alfredo Mantovano.

GASPERONI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere — premesso che:

su un quotidiano locale del 23 luglio 2003, cronaca di Pesaro, si apprende la denuncia della CNA provinciale, per voce del suo responsabile credito, Primo Gasperini, sui ritardi nell'erogazione di agevolazioni alle aziende (2,5 milioni di euro), promesse dall'INAIL e finalizzate all'incremento della sicurezza nei luoghi di lavoro; le aziende che hanno aderito a questo

progetto sperimentale, nella provincia di Pesaro, sono 137;

il direttore provinciale CNA, Franco Arceci, sempre nello stesso articolo, dichiara che numerose aziende, che più di un anno fa hanno presentato domanda per accedere alle agevolazioni, hanno già impegnato proprie risorse finanziarie, a fronte di una copertura certa del bando;

dal *Corriere Adriatico* del 24 luglio 2003 si apprendono le dichiarazioni del dottor Renato Fragnito, addetto agli studi e alle ricerche per conto dell'INAIL, in risposta alle accuse della CNA e della direzione provinciale della CGIL (nella persona del suo segretario provinciale, Roberto Ghiselli). Il dott. Fragnito sostiene che i ritardi siano da imputarsi non alla sede locale dell'INAIL, bensì a quella nazionale che, a suo dire, ha dovuto aspettare l'arrivo delle richieste di tutte le Regioni;

il dottor Fragnito ha affermato che entro fine mese i commissari approveranno l'elenco delle imprese che potranno avvalersi dei fondi promessi dall'INAIL;

il contraddittorio sopra esposto scaturisce a seguito dell'ennesimo incidente mortale sul lavoro, nel quale ha perso la vita, in località Villa Betti di Mombaroccio, Franco Bedetti, titolare di una ditta individuale che si occupa di realizzazioni e manutenzioni di pozzetti di depurazione;

Franco Bedetti è presumibilmente morto per asfissia da annegamento dopo essere caduto nel pozzetto, probabilmente a seguito di un malore provocato dalle esalazioni del pozzetto stesso;

la dinamica esatta dell'incidente è in fase di ricostruzione da parte dell'autorità inquirente: la Procura della Repubblica di Pesaro ha spedito otto informazioni di garanzia ai titolari delle aziende proprietarie del pozzetto;

si tratta dell'ennesimo incidente mortale, che ripropone tragicamente il problema della sicurezza nei posti di lavoro —

se la notizia circa una prossima e positiva risoluzione della questione dei contributi INAIL alle aziende del pesarese corrisponda a verità e quale sia il tempo massimo entro cui l'adempimento verrà effettuato;

quali urgenti provvedimenti intenda assumere per arginare il gravissimo e dilagante fenomeno degli incidenti nei luoghi di lavoro, molto spesso con esiti mortali, e per garantire il giusto livello di sicurezza nei luoghi di lavoro. (4-07130)

RISPOSTA. — L'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, relativamente ai ritardi nell'erogazione di agevolazioni alle aziende finalizzate all'incremento della sicurezza nei luoghi di lavoro, ha comunicato quanto segue.

L'articolo 23 lettera a) del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, in attuazione del decreto legislativo 626 del 1994, ha previsto in via sperimentale, il sostegno finanziario da parte dell'INAIL a programmi di adeguamento delle strutture e dell'organizzazione alle normative di sicurezza e igiene del lavoro delle piccole medie imprese e dei settori agricolo artigianale.

Il regolamento di attuazione della normativa in oggetto, adottato dall'istituto con delibere n. 428 del 27 luglio 2000 e n. 456 del 28 settembre 2000 ed approvato con decreti del ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha attribuito al sostegno dei predetti programmi complessivi euro 232.405.605,00 prevedendo le seguenti tipologie di finanziamento:

a) *in conto interesse: finanziamenti agevolati erogati da Istituti bancari con copertura totale dei relativi interessi, oneri e spese accessorie da parte dell'INAIL (assegnati euro 180.759.915,00);*

b) *in conto capitale: contributi a fondo perduto, integrativi del finanziamento in conto interessi pari al 30 per cento del costo del programma per progetti di particolare qualità ed eccellenza (euro 51.645.690,00).*

Lo stesso regolamento, ha, inoltre, distribuito le risorse complessivamente disponibili per i citati interventi a livello regionale, tenendo conto del numero degli addetti delle imprese destinatarie dell'iniziativa e della rilevanza in ciascuna regione del fenomeno infortunistico nonché, in misura percentuale, per appositi assi di finanziamento corrispondenti a diverse tipologie di interventi prevenzionali.

Per l'individuazione degli Istituti bancari da coinvolgere nell'iniziativa è stata realizzata una gara ad evidenza pubblica a livello europeo che è stata aggiudicata ad un raggruppamento temporaneo di imprese del quale fanno parte numerosi Istituti di rilevanza nazionale.

L'INAIL, una volta conclusa la gara e stipulato il relativo contratto, ha emanato, tempestivamente, un apposito bando per la presentazione di domande di finanziamento di programmi di adeguamento, a seguito del quale sono state presentate alle strutture territoriali dell'Istituto n. 7.146 istanze di finanziamento con interessi.

In tempi successivi è stata effettuata, la valutazione amministrativa e tecnica di tutte le domande pervenute alle varie sedi territoriali INAIL. Solo al termine di tale fase è stato possibile trasmettere alla Banca capogruppo del raggruppamento temporaneo di imprese il flusso informatico contenente le liste regionali delle richieste ritenute ammissibili.

In questo ambito, gli Istituti di credito sono stati messi nella condizione di verificare l'affidabilità creditizia per la determinazione del tasso di interesse da applicare ai finanziamenti valido per tutto il territorio nazionale e, di conseguenza, dell'entità del contributo a carico dell'istituto per ciascun programma.

Con delibera del commissario straordinario dell'ente sono state approvate, il 25 luglio 2003, le liste definitive delle richieste di finanziamento e sono state inviate, da parte delle competenti strutture territoriali, le comunicazioni alle aziende interessate.

In particolare, per la regione Marche, sono pervenute all'INAIL n. 476 domande e precisamente:

- a) n. 303 progetti ammessi al finanziamento agevolato;
- b) n. 144 progetti non ammessi dagli Istituti di credito;
- c) n. 29 progetti non ammessi dall'INAIL.

L'ammontare complessivo dei progetti finanziabili è di Euro 26.109.791,00 con contributo INAIL relativo agli interessi pari a Euro 4.324.353,00.

Attualmente la direzione regionale Marche è impegnata nelle seguenti attività:

- a) richieste giornaliere di informazioni e chiarimenti relativi alle fasi successive del finanziamento;
- b) esame ed analisi della documentazione contabile riferita ai programmi di adeguamento già realizzati e che potranno accedere ai finanziamenti nei prossimi mesi;
- c) ricezione delle domande in conto capitale che dovranno essere presentate dai soggetti interessati entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di ammissione al finanziamento.

Nel corso degli anni 2001 e 2002, sulla base di quanto previsto dalla lettera a) del citato articolo 23 del decreto legislativo n. 38 del 2000 sono stati finanziati in tale regione n. 200 progetti di informazione-formazione, in materia di prevenzione, diretti a lavoratori, rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, addetti alla gestione delle emergenze, datori di lavoro e responsabili del servizio di prevenzione e protezione di imprese appartenenti a diversi settori produttivi, per un importo complessivo di circa Euro 1.837.000,00.

Infine, in relazione all'infortunio in cui, purtroppo, ha perso la vita il signor Franco Bedetti è stato appurato che, al momento del gravissimo fatto, non era presente alcun testimone. Sono in corso gli accertamenti giudiziari per l'individuazione di eventuali responsabilità penali.

Si fa presente, infine, che la sede INAIL di Pesaro ha avviato l'istruttoria amministrativa per il riconoscimento dell'infortunio mortale e per l'erogazione della rendita ai superstiti.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali: Roberto Maroni.

GIORDANO. — *Al Ministro dell'interno.*
— Per sapere — premesso che:

in data 27 marzo 2003 la seduta consiliare del Comune di Cassano allo Ionio in provincia di Cosenza, fissata per l'approvazione del bilancio di previsione 2003 è andata deserta per l'assenza della maggioranza consiliare;

risulta all'interrogante che nella stessa data i consiglieri comunali d'opposizione, tramite *fax*, hanno dato notizia al prefetto e chiesto l'assunzione di ogni provvedimento di legge;

il 4 giugno 2003 la prefettura ha inviato una formale nota, con estremo ritardo, tramite raccomandata con la quale chiedeva notizie sugli esiti della procedura di bilancio;

solo il 9 giugno 2003, giorno in cui il consiglio comunale ha respinto il bilancio con ben 13 voti su 21, è stata protocollata la richiesta della prefettura;

le norme che si sono avvicinate in tutti questi anni riconfermano la stessa disciplina normativa in tema di mancata approvazione di bilancio e di scioglimento del consiglio comunale;

la diffida doveva essere necessariamente ingiunta il 31 maggio, ossia il primo giorno utile successivo allo scadere del termine ordinario prescritto (30 maggio);

il consiglio comunale, sia pure bocciando il bilancio, ha adempiuto. Soltanto il 12 giugno 2003 ha ricevuto la diffida —:

se quanto detto in premessa corrisponda al vero e se la procedura adottata dalla prefettura sia stata irregolare;

in caso affermativo quali provvedimenti intenda intraprendere e, in ogni caso, se non ritenga opportuno fare chiarezza sull'intera vicenda. (4-06843)

RISPOSTA. — *In merito alla richiesta di adozione di eventuali provvedimenti nei confronti dell'amministrazione comunale di Cassano allo Ionio (Cosenza), si fa presente che con il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2003 il comune in argomento — inadempiente in ordine alla mancata approvazione del bilancio di previsione dell'anno 2003 — è stato sciolto ai sensi dell'articolo 141, comma 1, lettera C) del decreto legislativo n. 267/2000.*

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Antonio D'Alì.

LA GRUA. — *Al Ministro delle attività produttive.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 24 della legge 27 marzo 2001, n. 122, ha disposto l'obbligatorietà del prezzo sulle confezioni dei fitofarmaci;

malgrado siano trascorsi oltre due anni dall'entrata in vigore di detta disposizione legislativa, nessuna delle ditte produttrici ha provveduto sino ad oggi ad indicare sulle confezioni dei fitofarmaci il prezzo di vendita pubblico;

tale omissione arreca grave pregiudizio agli agricoltori acquirenti, di detti prodotti che, non avendo alcuna certezza del prezzo di vendita, restano in balia dei rivenditori alla cui discrezionalità rimane affidata la determinazione dei prezzi;

la mancata operatività di detta norma danneggia il mondo agricolo, tanto è vero che l'obbligo di apposizione del prezzo sulle confezioni dei fitofarmaci è sollecitato dalle organizzazioni professionali agricole —:

cosa abbia impedito fino ad oggi di rendere pienamente operativa la norma che ha disposto l'obbligatorietà del prezzo di vendita al pubblico sulle confezioni dei fitofarmaci e se non ritenga opportuno

attivare tutte le necessarie procedure ed i più efficaci controlli per consentire l'effettiva applicazione della legge. (4-07946)

RISPOSTA. — In merito all'atto di sindacato ispettivo in argomento, si fa presente che il 1° febbraio 2002 è stata emanata apposita circolare — n. 30222, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 29 gennaio 2003 — si evidenzia che è stato attivato l'Ispettorato centrale repressione frodi per una azione di vigilanza volta a dare piena applicazione all'articolo in esame.

L'ispettorato, nello svolgimento dei propri controlli istituzionali, ha concentrato la propria attenzione sulla verifica di tutti gli obblighi imposti ai produttori sull'etichettatura dei prodotti fitosanitari.

In particolare, con specifico riguardo a quanto evidenziato nell'interrogazione, si assicura che sono state disposte operazioni di verifica straordinaria dei prodotti fitosanitari con particolare riferimento ai controlli dell'indicazione del prezzo sulle confezioni.

Il Ministro delle politiche agricole e forestali: Giovanni Alemanno.

LANDOLFI, MALGIERI, RONCHI, MENIA e SAGLIA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro degli affari esteri, al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:*

se non intenda stigmatizzare ufficialmente il comportamento del Vescovo di Caserta, Mons. Raffaele Nogaro, in relazione alle inqualificabili dichiarazioni da questi rese in occasione della tragedia di Nassiriya, che hanno prodotto sconcerto ed indignazione nella stragrande maggioranza del popolo italiano;

se non intendano muovere gli opportuni passi diplomatici presso la S. Sede affinché le gerarchie ecclesiastiche adottino i provvedimenti del caso nei confronti del presule casertano, nello spirito del Concordato Lateranense recepito dalla Costituzione repubblicana —:

se non ritengano che le parole di Nogaro abbiano leso l'accordo tra la S. Sede e la Repubblica italiana fatto a Roma il 18 febbraio 1984, in special modo nella parte in cui la Repubblica « riconosce alla Chiesa Cattolica la piena libertà di svolgere la sua missione pastorale, educativa e caritativa », posto che mons. Nogaro, a giudizio degli interroganti, ha abusato, distorto e disatteso tale principio arbitrariamente ponendosi fuori dalla sensibilità dei cittadini italiani e delle istituzioni che li rappresentano. (4-08100)

RISPOSTA. — Il quesito posto dall'interrogante, concernente la presunta lesività delle parole espresse da Monsignor Nogaro dell'accordo tra l'Italia e la Santa Sede, va analizzato alla luce di una serie di aspetti in considerazione della delicatezza della materia, che può essere suscettibile di invadere sfere di competenza proprie di poteri originari.

Al riguardo si segnala che con la revisione del Concordato Lateranense del 1984 è stato riaffermato e concretamente articolato il principio costituzionale della assoluta distinzione, indipendenza ed autonomia dei due « ordini » della Chiesa e dello Stato. L'Accordo del 1984 ha cancellato infatti qualsiasi forma di controllo statale — diretta o indiretta, preventiva o successiva, formale o sostanziale — sulla vita e sull'azione della Chiesa e delle sue autorità. Così come la Chiesa ha rinunciato ai privilegi di cui aveva sino ad allora goduto.

Tale nuova configurazione dei due ordinamenti, attuativa dell'articolo 7 della Carta Costituzionale, trova precisa definizione in particolare nei primi tre articoli dell'Accordo di modifica del Concordato Lateranense, con i quali, realizzando uno degli obiettivi della revisione concordataria, viene garantita all'Episcopato la massima libertà nell'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite.

Infatti, come evidenziato nella relazione del Presidente del Consiglio pro-tempore al disegno di legge di ratifica dell'Accordo del 1984, con la vigente normativa bilaterale, ed in particolare con i primi tre commi dell'articolo 2 e con il successivo articolo 3,

si sono voluti attuare e specificare puntualmente i principi costituzionali di libertà, con riferimento alla Chiesa cattolica, alle sue strutture e istituzioni, ai suoi fedeli e alle loro associazioni, alla sua missione e alle sue attività, al suo esclusivo potere di nomina dei titolari di uffici ecclesiastici senza ingerenze statali. In altre parole sono state garantite le classiche libertà della Chiesa, già riconosciute dagli articoli 1 e 2 del Concordato Lateranense, ma oggi non più fondate, come nel 1929, sulla specialità e sul privilegio confessionale (principio della religione dello Stato) bensì assicurate a tutte le confessioni religiose dalla Carta costituzionale, sia a livello individuale che a livello collettivo, ed in quanto tali richiamate nell'Accordo del 1984.

In particolare, il disposto dell'articolo 2 sancisce la piena libertà della Chiesa cattolica nello svolgimento della sua missione pastorale, educativa e caritativa, di evangelizzazione e di santificazione, e garantisce ai cattolici ed alle loro associazioni e organizzazioni (in primis, quindi, ai Vescovi) la piena libertà di riunione e manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione.

Con riferimento all'articolo 3 dell'Accordo, va inoltre messo in evidenza quello che appare come uno dei più significativi risultati di tale Accordo sul piano della libertà religiosa e della distinzione dei rispettivi ordini della Chiesa e dello Stato: la rinuncia a qualsiasi forma di controllo statale sulle autonome scelte ecclesiastiche di Vescovi, Parroci, Abati, Prelati, eccetera, e l'eliminazione dell'arcaico rito del giuramento di fedeltà dei Vescovi al Capo dello Stato. Il sistema è stato poi completato dalla legge n. 222 del 1985, la quale ha abolito il cosiddetto «supplemento di congrua» che lo Stato corrispondeva a Vescovi e Parroci: sulle relazioni interne alle gerarchie ecclesiastiche il Governo italiano non ha — dunque — competenza alcuna.

I Vescovi ricevono infatti la propria investitura a norma dei cann. 362 ss. del Codex Juris Canonici vigente e, pertanto, direttamente dal Romano Pontefice, al quale è riconosciuto un diritto nativo e

indipendente su tale aspetto proprio della configurazione strutturale della gerarchia cattolica.

Alla luce di quanto sopra discende necessariamente che — per quanto pertiene alla determinazione, rimozione e quant'altro connesso a cariche appartenenti all'ordinamento ecclesiastico (come — per esempio — la nomina a parroco, a Vescovo, eccetera) — è esplicitamente statuita una assoluta autonomia dell'ordinamento competente, accadimenti di tal genere rilevando esclusivamente nell'ambito dell'ordinamento giuridico «interno» e, pertanto, su materia ontologicamente estranea all'ambito di esercizio della sovranità statale.

Solo in caso di responsabilità civile personale o di rilevanza penale di comportamenti di ecclesiastici o religiosi, i comportamenti stessi potrebbero essere oggetto di azioni civili o penali.

Anche sul piano della mera informazione, del resto, è prevista, solo per le nomine ad uffici ecclesiastici che implicino competenze territoriali (ai sensi dello scambio di note del 23 dicembre 1985 tra il consiglio per gli affari pubblici della Chiesa e l'Ambasciata italiana presso la Santa Sede in attuazione dell'articolo 3 dell'Accordo), una comunicazione alle autorità italiane successiva alle nomine stesse.

Tale informativa configura — peraltro — mero presupposto di fatto, da valutarsi esclusivamente al fine di prendere atto di un eventuale mutamento prodottosi nell'ambito di un ordinamento altro, pur presente sul territorio italiano.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Roberto Antonione.

LION. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro della salute. — Per sapere — premesso che:

dalla fine del 1994, al centro di tre popolosi quartieri di Bari, è in stato di totale abbandono l'area industriale dell'ex cementificio Fibronit, gravemente inquinata a causa di materiali contenenti amianto;

la società Finanziaria Fibronit non ha provveduto nei tempi e nei termini di legge alla messa in sicurezza d'emergenza disposta ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto ministeriale n. 471 del 1999, nonostante l'obbligo derivante, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, dello stesso decreto, dalla natura e dall'entità dell'inquinamento di suolo e sottosuolo così come dettagliatamente descritti dalla perizia redatta nel 1997 su disposizione della magistratura inquirente;

la società proprietaria del sito industriale dismesso Fibronit, sia nella vecchia configurazione societaria, sia nelle sue filiazioni entrate a far parte dei piani di interesse pubblico per il ripristino ambientale e lo sviluppo sostenibile, risulta sotto inchiesta per reati contro la persona e per violazioni alla normativa ambientale a causa dei quali ha subito già due sequestri giudiziari a causa di paventati « gravi rischi per la salute pubblica »;

l'articolo 4 del programma nazionale delle bonifiche redatto dal Ministero dell'ambiente prevede al paragrafo 2 che « non possono in ogni caso beneficiare del contributo pubblico di cui all'articolo 17, comma 6-bis, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni: i soggetti privati che, in relazione a siti inquinati in data anteriore all'entrata in vigore del regolamento di cui al decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, risultino a qualsiasi titolo responsabili di atti e fatti costituenti illecito penale o amministrativo posti in essere in violazione di norme di tutela ambientale che abbiano cagionato danno ambientale, ai sensi dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, nonché i soggetti privati che non abbiano posto in essere gli interventi e le iniziative previste dall'articolo 9, commi 1, 2 e 3 del decreto ministeriale anzidetto »;

nel mese di luglio del 2002 il quadro dell'inquinamento, già accertato in precedenza, si è aggravato per la scoperta di sotterranei e vasche di raccolta di fanghi altamente inquinanti, di cui non è stato mai fatto cenno in alcuna relazione de-

scrittiva dello stato dei luoghi da parte della proprietà dell'area;

soltanto il 28 dicembre del 2001 la società Fibronit trasmetteva, tramite il comune di Bari, al Ministero dell'ambiente il piano con le proposte per i rilievi preliminari a un'ulteriore caratterizzazione del sito dopo quella effettuata nel 1997 su richiesta della Magistratura; tutto ciò, nonostante l'urgenza del problema, con un ritardo di oltre due anni rispetto all'entrata in vigore del decreto ministeriale n. 471 del 1999 e nonostante i ripetuti solleciti che dal 23 ottobre 2001 l'amministrazione provinciale di Bari, in quanto ente individuato dalla legge, ai sensi dell'articolo 12 dello stesso decreto ministeriale, ha ripetutamente inviato —

se ricorrano già oggi i presupposti per l'esclusione dei privati dai benefici di legge;

se risulti attivata la procedura finalizzata alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza d'emergenza nei modi dettagliatamente descritti dalla legge;

quali iniziative intendano assumere i Ministri in indirizzo per sollecitare al più presto un coordinamento anche attraverso l'individuazione di un collegio di studiosi di alto profilo scientifico;

se, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge n. 426 del 1998, sia stata disposta dal Ministro competente l'esatta perimetrazione del sito Bari-Fibronit, già inserito nei siti d'interesse nazionale del Programma di bonifica e ripristino ambientale;

se risulti al Ministero dell'ambiente che alti dirigenti del suo Dicastero si siano espressi a favore della soluzione di bonifica più gradita ai privati prima ancora della convocazione dell'organismo tecnico deputato per legge alla valutazione del progetto in ragione dei costi e dei rischi per la salute. (4-04499)

RISPOSTA. — *In relazione all'atto di sindacato ispettivo in argomento, concernente la bonifica del sito nazionale denominato*

Fibronit, si rappresenta che nel corso della Conferenza di servizi tenutasi in data 23 settembre 2003, il commissario di governo per l'emergenza rifiuti ed il Sindaco di Bari hanno illustrato lo stato di realizzazione delle operazioni di messa in sicurezza di emergenza, prescritte nelle precedenti Conferenze di servizi con oneri, a carico di Fibronit e tradotte nella nota inviata in data 13 novembre 2002 dalla Direzione generale competente, alla società Fibronit spa.

I rappresentanti del Comitato cittadino Fibronit hanno evidenziato e documentato una serie di carenze nella gestione degli interventi di messa in sicurezza di emergenza, ponendo l'accento, con documentazione fotografica, sulla mancata adozione di dispositivi di protezione individuale degli operatori addetti al decespugliamento dell'area dalla esposizione alle fibre aerodisperse di amianto ed hanno richiesto, in particolare, la verifica delle autorizzazioni di cui alla legge n. 277 del 1991 in materia di bonifica dall'amianto.

Il presidente dell'amministrazione provinciale ha presentato un rapporto, anche questo documentato da foto, sullo stato attuale dell'area, dove viene posta in evidenza la presenza di numerose fonti di contaminazione a tutt'oggi non ancora sottoposte a misure di messa in sicurezza.

Tenendo conto che la curatela ha comunicato, con nota del 5 agosto 2003, di aver ricevuto, dal Tribunale fallimentare di Casale Monferrato, l'autorizzazione alla stipula dei contratti che consentiranno alla società mandataria Immobiliare Beta s.r.l. di dar corso all'attuazione del Piano di caratterizzazione, approvato con prescrizioni in sede di Conferenza di servizi decisoria dell'11 febbraio 2003, si è convenuto di coinvolgere la stessa nella responsabilità e nell'assunzione degli oneri di messa in sicurezza di emergenza.

Si è altresì convenuto di allertare il Commissario di Governo e il Sindaco affinché, in caso di inadempienza da parte della curatela fallimentare, predispongano le predette misure ponendone i relativi oneri a carico del curatore fallimentare.

A proposito del Piano di caratterizzazione del sito, si è preso atto che il relativo piano dei lavori, necessario ai sensi delle vigenti norme nazionali in materia di bonifica dall'amianto (decreto legislativo n. 277 del 1991), è stato approvato con prescrizioni dalla Azienda Sanitaria Locale competente con nota del 14 ottobre 2003.

Si è inoltre preso atto che la ditta T.I.A. S.p.A., incaricata dalla Immobiliare Beta srl e pronta ad avviare la caratterizzazione, ha comunicato con nota 20 ottobre 2003 di accettare le prescrizioni formulate alla AUSL BA4 al predetto piano dei lavori.

Il presidente della Conferenza di servizi ha richiesto, sin dalla fase di prelievo dei campioni, il coinvolgimento di ARPA e Provincia di Bari, al fine del necessario controllo tecnico-amministrativo e dell'effettuazione delle contro analisi di validazione da effettuarsi, a campione, da parte dell'ARPA.

All'ordine del giorno della Conferenza è stato iscritto, come secondo punto, il Piano di caratterizzazione dell'area interessata dai lavori di realizzazione della tratta ferroviaria di collegamento quartieri Japigia-San Pasquale, di cui al progetto predisposto dalla Soc. Ferrovie del Sud est e consegnato dal comune di Bari in data 11 giugno 2003 nel corso della Conferenza di servizi. Dal frontespizio del progetto, l'opera risulta compresa nell'elenco della Legge « Obiettivo », approvato con Delibera CIPE n. 121 del 21 dicembre 2001 ed è altresì inserita nel Piano di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio del comune di Bari in base ad un accordo quadro del 20 maggio 2002.

Atteso che l'intervento viene in parte ad interessare un'area compresa nel sito ex Fibronit, perimetrato come sito di interesse nazionale con decreto del Ministro dell'ambiente 8 luglio 2002, e interessa circa 5000 mq. rispetto ai circa 150 mila mq. dell'intero sito, e che il soggetto attuatore intende espropriare, quest'ultimo ha presentato il Piano di caratterizzazione relativo al tracciato interno all'area medesima.

Le caratteristiche dell'opera, la tempistica di realizzazione e l'assetto dell'area

sono scelte effettuate al di fuori della Conferenza di servizi e fuori dalla sfera di azione del Presidente della medesima.

In vista della Conferenza prevista per il 23 settembre 2003, l'Ufficio ha predisposto l'istruttoria con una serie di rilievi. La Conferenza, però, non ha trattato il relativo punto all'ordine del giorno che ha rinviato alla successiva Conferenza per approfondirlo.

In data 23 ottobre 2003 si è tenuta presso il ministero dell'ambiente e della tutela del territorio la Conferenza di Servizi decisoria relativa al sito di interesse nazionale di Bari-Fibronit, nel corso della quale è emerso che:

a) le misure di messa in sicurezza d'emergenza preliminari già poste in essere dal comune di Bari e dalla Struttura Commissariale hanno riguardato il ripristino della recinzione, la chiusura dei varchi in tutti i manufatti, il decespugliamento dell'area antistante il capannone D lato ferrovia;

b) il progetto di messa in sicurezza d'emergenza presentato dal comune di Bari, approvato con deliberazione della giunta municipale n. 832 del 16 ottobre 2003 ed esaminato dalla Conferenza medesima, verrà sottoposto ad istruttoria tecnica da parte degli enti scientifici competenti al fine della formulazione di eventuali prescrizioni;

c) il commissario delegato per l'Emergenza ambientale in Puglia ha provveduto ad inviare, per la relativa approvazione, alla AUSL BA4 il piano di lavoro relativo al progetto di messa in sicurezza di emergenza del capannone D ed annesso torrino, approvato con decreto commissariale n. 187 del 27 giugno 2003.

Quanto alla presentazione del progetto dell'opera pubblica, non si ravvisano elementi ostativi nel fatto che l'area ex Fibronit non sia ancora bonificata.

Il Piano di caratterizzazione specifico, realizzato in coordinamento con il Piano di caratterizzazione dell'intera area, offrirà le conoscenze necessarie a definire la fattibilità e le modalità dell'intervento. La carat-

terizzazione di dettaglio non compromette certo l'approfondimento del tema « bonifica dell'area ex Fibronit ». Va sottolineato che nell'intero sito ex Fibronit è prevista la realizzazione dei prelievi su una maglia di 25x25 metri (1 campione ogni 625 metri quadrati). Nello specifico Piano di caratterizzazione di Ferrovie Sud Est è previsto un forte infittimento in corrispondenza dell'area interessata dal sottopasso ferroviario, ove verranno eseguiti almeno altri 14 ulteriori sondaggi su un'area di circa 5 mila mq.

Con nota 147220 del 25 novembre 2003 il sindaco di Bari ha comunicato che, in merito ai lavori sul sito ex Fibronit, alle operazioni di caratterizzazione approvate dal ministero dell'ambiente ed in corso di realizzazione, si aggiungeranno, a breve ulteriori lavori di messa in sicurezza di emergenza da effettuarsi a cura dell'ufficio del commissario delegato all'emergenza ambientale in Puglia, come comunicato in sede di tavolo tecnico dallo stesso ufficio commissariale e dallo SPESAL-AUSLBA4. A detti lavori seguiranno quelli di competenza della ripartizione ambientale del comune di Bari.

Occorre infine ribadire che le problematiche di inquinamento del soprasuolo vanno separate da quelle di inquinamento del sottosuolo. Infatti, mentre è fuori dubbio la necessità di rimuovere tutto il materiale contaminato da amianto che trovasi ancora depositato e/o disperso in superficie, gli interventi da eseguire nel sottosuolo non potranno che essere individuati solo successivamente alla caratterizzazione dello stesso. Pertanto, non vi è contraddizione tra l'avvio della discussione su un progetto di scavo e la necessità di rimuovere i rifiuti contaminati da amianto.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio: Altero Matteoli.

LION. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. — Per sapere — premesso che:

il sito altamente inquinato da amianto denominato Fibronit-Bari ha un

estensione di 150.000 mq inseriti in un contesto urbano densamente popolato;

il sito Fibronit-Bari risulta inserito tra i 41 che il piano nazionale delle bonifiche ha dichiarato siti di interesse nazionale;

il sito Fibronit-Bari è sotto sequestro giudiziario, a fronte di accertati « gravi rischi per la salute pubblica », attestati i gravi ritardi accumulati negli interventi a tutela della salute cui era stata obbligata la società proprietaria dello stesso;

la società proprietaria dell'area è di fatto nell'impossibilità di poter garantire atti concreti all'interno del procedimento per la caratterizzazione dei suoli e i successivi onerosi interventi per la bonifica del sito, considerato il fatto che è fallita qualche mese fa;

nonostante la notificazione avvenuta al curatore fallimentare della società Fibronit S.p.A. dell'obbligo di integrare le misure di messa in sicurezza di emergenza tuttora permane una situazione di grave carenza rispetto alla necessità di tutela della sicurezza e della salute pubblica;

la curatela ha comunicato lo scorso 5 agosto 2003, l'avvenuta autorizzazione, da parte del tribunale fallimentare di Casale Monferrato, alla stipula di contratti con la società immobiliare Beta s.r.l. mandataria dell'attuazione del piano di caratterizzazione, la quale pertanto è divenuta corresponsabile nell'assunzione degli oneri di messa in sicurezza di emergenza;

la società immobiliare Beta s.r.l. ha incaricato la ditta T.I.A. S.p.A. di provvedere alla messa in sicurezza, quest'ultima ha comunicato di essere pronta ad avviare la caratterizzazione a partire dal 29 settembre 2003;

la Conferenza dei servizi che da oltre un anno si sta occupando della messa in sicurezza e della caratterizzazione del sito Fibronit-Bari non ha ancora approfondito il piano di caratterizzazione dell'area interessata dai lavori di realizzazione della tratta ferroviaria di collegamento quartieri

Japigia-San Pasquale, di cui al progetto predisposto dalla società ferrovie del Sud est e consegnato dal comune di Bari in data 11 giugno 2003 nel corso della Conferenza di servizi, il piano prevede infatti un intervento che in parte interessa un'area compresa nel sito ex Fibronit, pari a circa 5000 mq. che sarebbero espropriati dalla società ferrovie del Sud est;

il progetto della società ferrovie del Sud est prevede la costruzione di un sottopasso carrabile che può essere realizzato evidentemente solo dopo la rimozione delle tonnellate di rifiuti stoccate nel sottosuolo dell'area;

è evidente che le problematiche di inquinamento del soprasuolo vanno separate da quelle di inquinamento del sottosuolo, infatti mentre la necessità di rimuovere tutto il materiale contaminato da amianto che trovasi ancora depositato e/o disperso in superficie, è urgente e irrinviabile, solo successivamente alla caratterizzazione della superficie si potrà individuare gli interventi da eseguire nel sottosuolo, constatazione questa che rende di fatto impossibile qualsiasi valutazione di merito del progetto di scavo per il sottopasso —:

se i lavori di caratterizzazione del sito da parte della ditta T.I.A S.p.A siano iniziati;

se non si ritenga opportuno coinvolgere anche quest'ultima nelle responsabilità e negli oneri di messa in sicurezza di emergenza;

se non sia indispensabile stabilire una data limite entro la quale, laddove non si sia provveduto alla messa in sicurezza dell'area, automaticamente intervengano il commissario di governo e il sindaco, ponendo in essere le misure necessarie, con oneri a carico del curatore fallimentare della società Fibronit S.p.A., questo per assicurare la popolazione sui tempi certi della messa in sicurezza;

se, con riferimento a quanto esposto in premessa, non si ritenga inopportuno procedere a qualsivoglia considerazione sul

progetto predisposto dalla società ferrovie del Sud est, fin quando non sia stato bonificato il soprassuolo e non si sia stabilito se e quali interventi debbano essere posti in atto per la messa in sicurezza del sottosuolo, anche per non preconstituire decisioni prima di ottenere gli opportuni pareri tecnico scientifici derivanti dai previsti prelievi e sondaggi. (4-07582)

RISPOSTA. — In merito all'atto di sindacato ispettivo indicato in argomento, concernente la bonifica del sito nazionale denominato Fibronit, si rappresenta che nel corso della Conferenza di servizi tenutasi in data 23 settembre 2003, il commissario di governo per l'emergenza rifiuti ed il sindaco di Bari hanno illustrato lo stato di realizzazione delle operazioni di messa in sicurezza di emergenza, prescritte nelle precedenti Conferenze di servizi con oneri a carico di Fibronit e tradotte nella nota inviata in data 13 novembre 2002 dalla Direzione generale competente, alla società Fibronit spa.

I rappresentanti del Comitato cittadino Fibronit hanno evidenziato e documentato una serie di carenze nella gestione degli interventi di messa in sicurezza di emergenza, ponendo l'accento, con documentazione fotografica, sulla mancata adozione di dispositivi di protezione individuale degli operatori addetti al decespugliamento dell'area dalla esposizione alle fibre aerodisperse di amianto ed hanno richiesto, in particolare, la verifica delle autorizzazioni di cui alla legge n. 277 del 1991 in materia di bonifica dall'amianto.

Il presidente dell'amministrazione provinciale ha presentato un rapporto, anche questo documentato da foto, sullo stato attuale dell'area, dove viene posta in evidenza la presenza di numerose fonti di contaminazione a tutt'oggi non ancora sottoposte a misure di messa in sicurezza.

Tenendo conto che la curatela ha comunicato, con nota del 5 agosto 2003, di aver ricevuto, dal Tribunale fallimentare di Casale Monferrato, l'autorizzazione alla stipula dei contratti che consentiranno alla Società mandataria Immobiliare Beta s.r.l. di dar corso all'attuazione del Piano di

caratterizzazione, approvato con prescrizioni in sede di Conferenza di servizi decisa dall'11 febbraio 2003, si è convenuto di coinvolgere la stessa nella responsabilità e nell'assunzione degli oneri di messa in sicurezza di emergenza.

Si è altresì convenuto di allertare il commissario di governo e il sindaco affinché, in caso di inadempienza da parte della curatela fallimentare, predispongano le predette misure ponendone i relativi oneri a carico del curatore fallimentare.

A proposito del Piano di caratterizzazione del sito, si è preso atto che il relativo piano dei lavori, necessario ai sensi delle vigenti norme nazionali in materia di bonifica dall'amianto (decreto legislativo n. 277 del 1991), è stato approvato con prescrizioni dalla Azienda Sanitaria Locale competente con nota del 14 ottobre 2003.

Si è inoltre preso atto che la ditta T.I.A. S.p.A., incaricata dalla Immobiliare Beta srl e pronta ad avviare la caratterizzazione, ha comunicato con nota 20 ottobre u.s. di accettare le prescrizioni formulate alla AUSL BA4 al predetto piano dei lavori.

Il Presidente della Conferenza di servizi ha richiesto, sin dalla fase di prelievo dei campioni, il coinvolgimento di ARPA e Provincia di Bari, al fine del necessario controllo tecnico-amministrativo e dell'effettuazione delle contro analisi di validazione da effettuarsi, a campione, da parte dell'ARPA.

All'ordine del giorno della Conferenza è stato iscritto, come secondo punto, il Piano di caratterizzazione dell'area interessata dai lavori di realizzazione della tratta ferroviaria di collegamento quartieri Japigia-San Pasquale, di cui al progetto predisposto dalla società Ferrovie del Sud est e consegnato dal comune di Bari in data 11 giugno 2003 nel corso della Conferenza di servizi. Dal frontespizio del progetto, l'opera risulta compresa nell'elenco della legge « Obiettivo », approvato con Delibera CIPE n. 121 del 21 dicembre 2001 ed è altresì inserita nel Piano di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio del comune di Bari in base ad un accordo quadro del 20 maggio 2002.

Atteso che l'intervento viene in parte ad interessare un'area compresa nel sito ex Fibronit, perimetrato come sito di interesse nazionale con decreto del Ministro dell'ambiente 8 luglio 2002, e interessa circa 5000 mq. rispetto ai circa 150 mila mq. dell'intero sito, e che il soggetto attuatore intende espropriare, quest'ultimo ha presentato il Piano di caratterizzazione relativo al tracciato interno all'area medesima.

Le caratteristiche dell'opera, la tempistica di realizzazione e l'assetto dell'area sono scelte effettuate al di fuori della Conferenza di servizi e fuori dalla sfera di azione del Presidente della medesima.

In vista della Conferenza prevista per il 23 settembre 2003, l'Ufficio ha predisposto l'istruttoria con una serie di rilievi. La Conferenza, però, non ha trattato il relativo punto all'ordine del giorno che ha rinviato alla successiva Conferenza per approfondirlo.

In data 23 ottobre 2003 si è tenuta presso il ministero dell'ambiente e della tutela del territorio la Conferenza di servizi decisoria relativa al sito di interesse nazionale di Bari-Fibronit, nel corso della quale è emerso che:

a) le misure di messa in sicurezza d'emergenza preliminari già poste in essere dal comune di Bari e dalla struttura commissariale hanno riguardato il ripristino della recinzione, la chiusura dei varchi in tutti i manufatti, il decespugliamento dell'area antistante il capannone D lato ferrovia;

b) il progetto di messa in sicurezza d'emergenza presentato dal comune di Bari, approvato con deliberazione della giunta municipale n. 832 del 16 ottobre 2003 ed esaminato dalla Conferenza medesima, verrà sottoposto ad istruttoria tecnica da parte degli enti scientifici competenti al fine della formulazione di eventuali prescrizioni;

c) il commissario delegato per l'emergenza ambientale in Puglia ha provveduto ad inviare, per la relativa approvazione, alla AUSL BA4 il Piano di Lavoro relativo al progetto di messa in sicurezza di emergenza del capannone D ed annesso torino, ap-

provato con decreto commissariale n. 187 del 27 giugno 2003.

Quanto alla presentazione del progetto dell'opera pubblica, non si ravvisano elementi ostativi nel fatto che l'area ex Fibronit non sia ancora bonificata.

Il Piano di caratterizzazione specifico, realizzato in coordinamento con il Piano di caratterizzazione dell'intera area, offrirà le conoscenze necessarie a definire la fattibilità e le modalità dell'intervento. La caratterizzazione di dettaglio non compromette certo l'approfondimento del tema « bonifica dell'area ex Fibronit ». Va sottolineato che nell'intero sito ex Fibronit è prevista la realizzazione dei prelievi su una maglia di 25x25 metri (1 campione ogni 625 metri quadrati). Nello specifico Piano di caratterizzazione di Ferrovie Sud Est è previsto un forte infittimento in corrispondenza dell'area interessata dal sottopasso ferroviario, ove verranno eseguiti almeno altri 14 ulteriori sondaggi su un'area di circa 5 mila mq.

Con nota 147220 del 25 novembre 2003 il Sindaco di Bari ha comunicato che, in merito ai lavori sul sito ex Fibronit, alle operazioni di caratterizzazione approvate dal ministero dell'ambiente ed in corso di realizzazione, si aggiungeranno, a breve ulteriori lavori di messa in sicurezza di emergenza da effettuarsi a cura dell'ufficio del commissario delegato all'emergenza ambientale in Puglia, come comunicato in sede di tavolo tecnico dallo stesso ufficio commissariale e dallo SPESAL-AUSLBA4. A detti lavori seguiranno quelli di competenza della ripartizione ambientale del comune di Bari.

Occorre infine ribadire che le problematiche di inquinamento del soprasuolo vanno separate da quelle di inquinamento del sottosuolo. Infatti, mentre è fuori dubbio la necessità di rimuovere tutto il materiale contaminato da amianto che trovasi ancora depositato e/o disperso in superficie, gli interventi da eseguire nel sottosuolo non potranno che essere individuati solo successivamente alla caratterizzazione dello stesso. Pertanto, non vi è contraddizione tra l'avvio della discussione su un progetto di

scavo e la necessità di rimuovere i rifiuti contaminati da amianto.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio: Altero Matteoli.

LUCCHESI. — Al Ministro dell'interno.
— Per sapere — premesso che:

è strabiliante constatare come sulla strada Pontina si possa fare di tutto, addirittura TIR e camion di ogni tipo, si superano andando di corsa, superano gli atterriti automobilisti, senza neanche mettere la freccia, o semmai inserendola in ritardo;

una arteria ormai in mano degli indisciplinati, che incute paura agli automobilisti equilibrati —:

se non ritenga di porre fine all'anarchia su questa arteria e porre una doverosa vigilanza delle pattuglie di polizia stradale;

se e come intenda potenziare la vigilanza della polizia stradale, che attualmente è assente sulla strada Pontina, che da Roma porta a Terracina. (4-06931)

RISPOSTA. — Si comunica, preliminarmente, che dal novembre 2001, a seguito della dismissione di parte del patrimonio dell'ANAS a favore degli enti locali, la ex strada statale n. 148 « Pontina » appartiene alla regione Lazio ed è affidata, per delega, alla provincia di Latina.

L'arteria, che collega Roma con Formia per una estensione complessiva di 110 chilometri, è classificata strada extraurbana secondaria, ed è gravata dal limite generale massimo di velocità di Km/h 90.

Nel corso degli ultimi anni, i flussi di traffico sulla via Pontina, obiettivamente notevoli, sono tuttavia rimasti sostanzialmente inalterati anche per quanto concerne gli automezzi pesanti; nel periodo estivo, specialmente nei fine settimana di giugno e luglio, si registra un ulteriore incremento della circolazione a causa del traffico diretto verso le località balneari.

In generale, la scelta di questa via per i veicoli industriali o commerciali è dovuta a strette esigenze di trasporto locale, poiché altrimenti essa si presenterebbe antieconomica e rischiosa a causa dei frequenti rallentamenti o blocchi dovuti agli incidenti pure di modesta entità o ai lavori di manutenzione stradale.

I servizi di polizia stradale su tale arteria risultano svolti con assiduità, nell'arco delle ventiquattro ore, dalle sezioni della polizia stradale di Roma e di Latina, nelle tratte di rispettiva competenza territoriale, nonché da pattuglie dell'arma dei carabinieri.

Negli ultimi tempi sono stati intensificati i servizi di controllo sia delle condizioni psico-fisiche dei conducenti, soprattutto dei mezzi pesanti, con specifico riguardo al tasso alcolemico ed ai tempi di guida e di riposo, sia del rispetto dei limiti di velocità, con l'impiego di apparecchiature per il rilevamento elettronico.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Alfredo Mantovano.

LUCCHESI. — Al Ministro dell'interno, al Ministro della giustizia. — Per sapere — premesso che:

si verifica che stranieri, che abitano in Italia, che usufruiscono di tutti i servizi, non ultima l'assistenza sanitaria, osino parlare contro l'Italia o addirittura minaccino o insultino la nostra gente;

tutto ciò non può e non deve verificarsi e occorre altresì intraprendere una coraggiosa e salutare azione per allontanare subito e forzatamente chiunque infranga le nostre leggi come del resto previsto per alcuni reati dalla vigente normativa;

occorre invece aiutare quanti vogliono lavorare e rispettano le nostre regole e le nostre leggi —:

quale sia l'attenzione data alla vigente disciplina di contrasto all'immigrazione clandestina e, in particolare, alle disposizioni che regolano l'espulsione di

stranieri che commettono reati particolarmente gravi. (4-08097)

RISPOSTA. — *Si comunica che il contrasto dell'immigrazione clandestina costituisce uno degli impegni principali dell'esecutivo, come testimoniato dalle recenti innovazioni normative introdotte in materia su iniziativa governativa.*

Per quanto attiene alla specifica questione sollevata nell'atto di sindacato ispettivo, nei confronti di stranieri che abbiano commesso reati sono previste l'espulsione a titolo di misura di sicurezza e quella a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione, entrambe adottate su provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Nel primo caso, il magistrato può ordinare che, dopo l'espiazione della pena inflittagli, lo straniero condannato per delitti per i quali è previsto l'arresto in flagranza di reato, obbligatorio o facoltativo (articoli 380 e 381 del codice di procedura penale), sia allontanato dal territorio nazionale, ove ritenuto socialmente pericoloso.

Nella seconda ipotesi, quando il giudice, nel pronunciare una sentenza di condanna per reato non colposo, ovvero a seguito di patteggiamento, ritenga di dover irrogare una pena detentiva non superiore a due anni, e non ricorra la fattispecie per la sospensione condizionale della pena, può sostituire quest'ultima con la misura dell'espulsione per un periodo non inferiore a cinque anni.

A testimonianza dell'efficace attuazione della vigente normativa, si rileva come nel 2003 i soggetti espulsi su provvedimento dell'autorità giudiziaria siano stati 838, a fronte dei 390 del 2002 e dei 364 del 2001.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Alfredo Mantovano.

MARTELLA, CAPITELLI e SASSO. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere — premesso che:*

il decreto del bando di concorso riservato selettivo di formazione per il reclutamento di Dirigenti Scolastici, pub-

blicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 20 dicembre 2002, ha previsto all'articolo 4, tra i criteri di ammissibilità, l'aver ricoperto la funzione di preside incaricato per almeno un triennio. La scadenza del bando è stata il 20 gennaio 2003 (trentesimo giorno dopo la pubblicazione);

ai fini del requisito del triennio di incarico i tre anni di servizio dovevano essere stati prestati con almeno 180 giorni, nella regione Veneto tutti coloro che si trovavano al terzo anno di incarico e che compivano i 180 giorni previsti entro il 1° marzo 2003 sono stati esclusi dal concorso per soli 39 giorni e quindi gravemente danneggiati;

risulta all'interrogante che tale tipo di esclusione non si è verificato in tutte le regioni d'Italia, poiché alcuni Direttori Generali Regionali (Campania, Trentino ed Abruzzo) hanno ritenuto opportuno ammettere con o senza riserve non soltanto coloro che alla data di scadenza del bando mancavano di soli 39 giorni ai fini del compimento del triennio di incarico di presidenza, ma anche coloro che a tale data si trovavano al primo anno di incarico di presidenza con solo 4 mesi di servizio o al secondo anno con 1 anno e 4 mesi;

la vicenda ha dato adito a innumerevoli ricorsi al TAR del Lazio, che spesso ha deciso in modo eterogeneo negando o accogliendo la sospensiva degli atti di esclusione rinviando l'udienza di merito per tutti i casi al 14 luglio 2003 e la sentenza a tutt'oggi non è stata ancora pronunciata;

nella regione Veneto il Direttore Generale ha adottato il criterio dell'esclusione nei confronti di tutti coloro che non possedevano il requisito del servizio triennale di preside incaricato, previsto dall'articolo 4 del bando, limitandosi ad ammettere tutti coloro che hanno ottenuto la sospensiva degli atti impugnati presso i TAR;

all'interno dello stesso Paese non è ammissibile che si tengano condotte così difformi e gravemente discriminatorie, lesive dei diritti dei cittadini, ad opera dei

diversi Direttori Generali Regionali, come se esistessero diverse forme di giustizia a secondo della regione di appartenenza;

è inaccettabile che Presidi a tutt'oggi al quarto anno di incarico siano esclusi dal corso/concorso, mentre maestri laureati, privi di qualsiasi servizio di preside incaricato possano ottenere quei posti spettanti ai primi solo perché un TAR ha accolto la sospensiva dell'atto di esclusione, anche in difformità alla legge Finanziaria 2002 e ai principi da essa affermati relativamente a tale concorso —:

quali iniziative intenda adottare perché sia posto rimedio alle situazioni descritte in premessa. (4-07796)

RISPOSTA. — *Al riguardo si fa presente che i requisiti di partecipazione al corso-concorso per il reclutamento dei Dirigenti Scolastici, sono contenuti nell'articolo 29 del decreto legislativo 165/2001, nonché nell'articolo 4 1° e 2° comma del bando di concorso di cui al D.D.G. 17 dicembre 2002.*

L'articolo 4, del bando sopra citato, prevede che il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche statali è ammesso a partecipare al corso-concorso purché in possesso di laurea o titolo equiparato e che dopo la nomina in ruolo abbia prestato almeno sette anni di effettivo servizio nei rispettivi settori formativi della scuola elementare e media o della scuola superiore o degli istituti educativi. Prevede, inoltre, che lo stesso abbia ricoperto per almeno un triennio le funzioni di preside incaricato oppure di vice rettore incaricato o vice direttrice incaricata negli istituti educativi.

Il requisito di sette anni si intende posseduto anche se il servizio sia stato prestato in settori formativi diversi. Il servizio effettivamente prestato è valido se effettuato per almeno 180 giorni per anno scolastico.

Questa Amministrazione, per assicurare unitarietà di comportamento tra tutti gli Uffici Scolastici Regionali, ha fornito, con nota del 24 giugno 2003 n. 886, opportuni chiarimenti anche in ordine all'ammissione dei candidati destinatari di provvedimenti cautelari.

Da un'indagine effettuata è risultato che i criteri dettati dalle norme sopra citate sono stati seguiti, nella formulazione delle graduatorie degli aspiranti ammessi a partecipare ai corsi di formazione, da tutti gli uffici scolastici regionali.

Per quanto attiene la procedura seguita dal direttore generale regionale del Veneto, si può affermare che lo stesso ha provveduto ad escludere dal concorso, senza eccezioni, tutti coloro che risultavano non essere in possesso dei requisiti di prescritti, compresi coloro che, pur svolgendo nel corso dell'anno scolastico 2002/2003 il terzo anno di incarico di presidenza non avevano ancora maturato i 180 giorni di effettivo servizio rescritti per poter considerare valido l'anno (articolo 4, comma 1° e 2° del D.D.G. 17 luglio 2002) alla data del 20 gennaio 2003, data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione.

Si fa presente, inoltre, che l'amministrazione, in presenza di eventuali procedure giurisdizionali ordinarie di T.A.R. con cui viene disposta la sospensiva dei provvedimenti di esclusione adottati, è tenuta a darne applicazione ammettendo con riserva i beneficiari alle successive fasi della procedura concorsuale.

Si reputa, infine, opportuno sottolineare che, come afferma la giurisprudenza, l'ammissione con riserva al concorso non comporta la nomina sui posti messi a concorso, in caso di utile collocazione del candidato nelle graduatorie, in quanto in tale ipotesi la nomina potrà essere conseguita solo per effetto della sentenza dichiarativa dell'illegittimità dell'esclusione.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

MAZZONI. — *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.* — Per sapere — premesso che:

il decreto del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio n. 406 del 28 aprile 1998, recante attuazione delle di-

rettive europee circa la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, ha escluso i biologi dal novero dei professionisti che possono attestare con perizia giurata l'idoneità dei mezzi da trasporto in relazione al tipo di rifiuti da trasportare;

il Tar del Lazio, con propria deliberazione n. 10070 del 27 dicembre 2001, ha modificato la precedente deliberazione inserendo il titolo del biologo e la relativa laurea in scienze biologiche, tra i requisiti professionali per la redazione di perizie tecniche sugli automezzi;

l'Albo nazionale delle imprese esercenti servizio di smaltimento dei rifiuti continua ad escludere tale figura, non essendo ancora stato modificato né integrato, né sostituito l'articolo 12 del citato decreto —:

come il ministero intenda provvedere affinché la figura del biologo possa essere correttamente riammessa all'esercizio di tale funzione. (4-06944)

RISPOSTA. — *Con atto ricevuto al protocollo del Gabinetto del ministero interrogato, in data 16 giugno 2003, il presidente dell'Ordine Nazionale dei Biologi ha presentato diffida ad ottemperare alla sentenza n. 3097/2001 resa dal tribunale amministrativo del Lazio, di accoglimento della richiesta di annullamento del decreto ministeriale n. 406 del 28 aprile 1998, limitatamente alla parte in cui non menziona i biologi tra i professionisti, abilitati a rilasciare l'attestazione, a mezzo di perizia giurata, dell'idoneità dei mezzi di trasporto, in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare, di cui all'articolo 12, comma 3, lettera a, del decreto stesso.*

Al fine di ottemperare alla suddetta sentenza il ministero interrogato ha provveduto a redigere un nuovo regolamento di modifica del citato decreto n. 406 del 1998; il relativo testo è stato trasmesso alle altre amministrazioni concertanti (Economia, Infrastrutture e Attività Produttive).

Essendo pervenuti solo nei giorni scorsi gli assenti delle suddette amministrazioni, il

testo è stato trasmesso al Consiglio di Stato per il prescritto parere.

Una volta acquisito il parere suddetto il provvedimento sarà firmato dai Ministri e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio: Altero Matteoli.

MAZZUCA POGGIOLINI. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere — premesso che:*

l'Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura (ENPAIA), come riordinato a norma della delega contenuta nell'articolo 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, attuata con il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, rientra tra gli enti di previdenza obbligatori sottoposti alla vigilanza dei ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, a norma dell'articolo 3, comma 1, del citato decreto;

infatti lo statuto ed il regolamento di attuazione dell'ENPAIA sono stati approvati da ultimo con decreto 2 gennaio 1996 dell'allora denominato Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con l'allora denominato Ministro del tesoro, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 214 del 18 gennaio 1996;

è noto e riconosciuto che l'ENPAIA ha svolto e svolge una funzione sociale di straordinaria importanza fin dal 1936 quando, per volontà delle confederazioni degli agricoltori e dei lavoratori agricoli, ha posto in essere la propria attività di cassa di mutua assistenza per malattia;

trasformato in fondazione di diritto privato a decorrere dal 1° gennaio 1995, a norma della citata legge n. 537 del 1993, l'ENPAIA oggi gestisce in favore dei propri iscritti l'assicurazione contro gli infortuni professionali ed extraprofessionali, un

fondo di previdenza, uno per il trattamento di fine rapporto ed un altro di accantonamento del trattamento di quiescenza dei dipendenti consorziali, oltre a diverse forme di mutuo per la costruzione e la ristrutturazione di immobili;

l'articolo 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 509 del 1994 dispone che gli enti trasformati continuino a sussistere come enti senza scopo di lucro e assumano la personalità giuridica di diritto privato, ai sensi degli articoli 12 e seguenti del codice civile, e secondo le disposizioni di cui al decreto stesso, rimanendo titolari di tutti i rapporti attivi e passivi dei corrispondenti enti previdenziali e dei rispettivi patrimoni;

l'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto precisa che le associazioni o le fondazioni hanno autonomia gestionale, organizzativa e contabile nel rispetto di alcuni principi stabiliti dalla legge e nei limiti fissati dalle disposizioni del decreto stesso in relazione alla natura pubblica dell'attività svolta;

è del tutto evidente che l'ENPAIA, quindi, pur avendo personalità giuridica di diritto privato, non può sussistere come ente avente scopo di lucro e svolge un'attività di natura eminentemente pubblica, con tutte le caratteristiche che tale connotazione pubblicistica implica a livello della propria gestione;

la fondazione ENPAIA ha istituito al proprio interno un'apposita divisione per la gestione patrimoniale, la quale svolge, tra l'altro, l'attività di marketing e di contrattazione riferita al patrimonio immobiliare posseduto, secondo criteri che non possono essere di puro e libero mercato ma che devono seguire, a giudizio dell'interrogante, i principi e le norme che sovrintendono alla particolare natura giuridica dell'ente e dell'attività che esso svolge;

risulta all'interrogante che per unità immobiliari di proprietà della fondazione ENPAIA, site in Roma in via Calalzo n. 40, la divisione di gestione abbia inviato a

settembre del 2002 alcune lettere di disdetta dei contratti di locazione in essere, seguite ad aprile del 2003 da comunicazioni scritte di determinazioni in merito alle condizioni degli eventuali rinnovi contrattuali;

al momento ci sono inquilini ENPAIA in via Calalzo che, sulla base di un contratto stipulato nel 1995, corrispondono un canone di locazione mensile pari a euro 3,64 per metro quadrato, per un totale di euro 455,00 al mese cui si aggiungono, fatto salvo il conguaglio annuale, euro 122,00 per oneri accessori ed euro 86,76 per il riscaldamento;

tali inquilini sono rimasti sorpresi dalla proposta di rinnovo contrattuale avanzata dall'ENPAIA, calcolata in euro 11,66 circa a metro quadrato, per un totale di euro 1.415,00 che essi dovrebbero corrispondere mensilmente, oltre ai costi per oneri accessori e riscaldamento, con un aggravio di spesa pari al 200 per cento ed un canone di locazione che è preteso essere più del triplo di quello attualmente corrisposto;

nel medesimo immobile di via Calalzo abitano invece alcuni inquilini più fortunati, i quali pur occupando appartamenti posti sullo stesso piano e specularmente identici pagano un canone calcolato a 7,2 euro a metro quadrato, pari a complessivi 897,00 euro mensili, cifra che ad altri proprietari appare rispecchiare equamente le mutazioni di mercato intervenute dal 1995 ad oggi;

la proposta di rinnovo contrattuale avanzata dalla competente divisione di gestione dell'ENPAIA fa riferimento alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, ma non alla normativa ed agli accordi successivi, ignorando in particolare la convenzione nazionale siglata il 6 settembre 2002 in base agli articoli 4 e 4-bis della citata legge n. 431 del 1998, che invece certamente riguarda anche la gestione del patrimonio immobiliare dell'ENPAIA;

in detta convenzione nazionale, al punto 5 si legge che, per gli enti privatiz-

zati e le fondazioni, i canoni sono definiti all'interno dei valori minimi e massimi stabiliti per aree omogenee o per eventuali zone, come individuate dalle contrattazioni territoriali, in base ad appositi accordi integrativi fra la proprietà interessata e le organizzazioni sindacali della proprietà edilizia e dei conduttori firmatarie della convenzione nazionale e/o degli accordi territoriali relativi;

questo significa che, stando alle tariffe vigenti, stabilite nell'allegato A all'accordo integrativo riguardante la zona Roma Ovest, il canone applicabile alle unità abitative site in via Calalzo potrebbe oscillare fra i 3,62 euro e gli 8,26 euro a metro quadrato, *quantum* che si riferisce alla sub-fascia superiore in cui lo stabile rientra, stando a quanto previsto nell'allegato F al detto accordo integrativo, e precisamente ai punti 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 21 e 23;

anche prendendo ad esempio i migliori appartamenti di proprietà ENPAIA siti in via Calalzo, essi non possono che rientrare nella zona omogenea della fascia più alta, ma non certamente nella fascia di pregio, considerato che non si tratta di villini, non c'è la piscina, non ci sono i tripli servizi né l'impianto di condizionamento, ma soltanto il doppio ingresso, che non è sufficiente a qualificare la pregevolezza pretesa dall'ENPAIA a sostegno di una, a giudizio dell'interrogante, illegittima richiesta di triplicazione del canone di locazione;

ponendo il caso che l'unità abitativa possa essere dichiarata di pregio anche in assenza dei requisiti strutturali, l'ENPAIA potrebbe comunque derogare dall'applicazione del livello massimo previsto dalla banda di oscillazione, in quanto tale deroga è consentita nei casi in cui l'immobile sia situato fuori dal centro storico, caso che ricorre per via Calalzo, cui può quindi applicarsi l'aumento del solo 10 per cento rispetto alla fascia massima;

se si guarda alle diverse politiche di gestione del proprio patrimonio immobiliare poste in essere da altri enti di

previdenza, certamente tutti protesi a tutelare gli interessi dei propri iscritti, si può osservare nella stessa zona di Roma Ovest l'esempio dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i farmacisti (ENPAF), che ha ritenuto remunerativa la valutazione di 8,26 euro mensili a metro quadrato fatta negli accordi territoriali per le fasce più alte, trattandosi esattamente di 26 centesimi in più di quanto spuntato dall'ENPAF il 6 febbraio 2002 nell'accordo integrativo locale con i sindacati degli inquilini per la stessa zona e con scadenza il 31 dicembre 2004;

la valutazione di mercato dell'ENPAIA potrebbe prendere in considerazione anche il protocollo d'intesa firmato in data 11 settembre 2002 dall'Assocasa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con l'INPS, l'INPDAP, l'INAIL, l'INPDAL, l'IPOSC, l'ENPAF e l'ENPALS per gli immobili ad uso abitativo non di pregio, a modifica ed integrazione del protocollo d'intesa già sottoscritto dall'Assocasa il 17 marzo 1998;

tuttavia per l'ENPAIA le case di via Calalzo sono valutate soltanto come abitazioni di pregio;

c'è un libero mercato dunque, in cui la divisione gestionale dell'ENPAIA ritiene di poter agire in piena libertà, sebbene l'interrogante ritenga invece che la legge stabilisca dei limiti alle valutazioni degli amministratori della fondazione ENPAIA, in considerazione della natura pubblica delle attività che essa svolge, peraltro senza finalità di lucro, anche quando si consideri quale finalità primaria la tutela degli interessi dei propri iscritti;

anche interpretando letteralmente la citata legge n. 431 del 1998, richiamata nella lettera con la quale l'ENPAIA ha proposto agli inquilini di via Calalzo le condizioni per il rinnovo del contratto di locazione, si evince che l'ENPAIA voglia rinnovare il contratto ricorrendo alla tipologia libera, come è dimostrato anche dalla richiesta di una durata contrattuale di anni 4, da rinnovarsi per altri 4;

secondo la medesima legge n. 431 del 1998 nel caso di via Calalzo, a giudicare dalle pretese dell'ENPAIA, ricorrerebbero gli estremi della contrattazione libera, in cui l'entità del canone è liberamente determinabile tra le parti e la durata è l'unico vincolo da rispettare per il proprietario, che per il resto può ottenere qualsiasi condizione purché non palesemente vessatoria e iniqua, tale che ad esempio l'ENPAIA ritiene di poter richiedere legittimamente agli inquilini un aggiornamento annuale del canone pari all'intero tasso di inflazione, che invece normalmente si applica soltanto per il 75 per cento del relativo indice annuale rilevato dall'ISTAT;

un contratto libero non consente alcun margine di scelta all'inquilino, cui non resterebbe che accettare o rifiutare, mentre l'ENPAIA, in qualità di proprietario, anche nell'interesse dei propri iscritti, dovrebbe valutare quali sono gli aspetti negativi di un contratto di questo tipo per chi incassa il canone di locazione;

scegliendo questa soluzione, che pur può essere contestata, a giudizio dell'interrogante, dal punto di vista della legittimità, l'ENPAIA non avrebbe diritto a nessuna agevolazione fiscale, per cui i canoni percepiti sarebbero considerati imponibili per l'85 per cento del loro importo, incidendo molto negativamente sull'obiettivo di ottimizzare l'investimento immobiliare dell'ente;

un secondo handicap presente nella scelta di pretendere un canone di libero mercato sarebbe nella lunga durata del contratto, che comporta un impegno minimo di 8 anni, con rischi di rigidità rispetto all'andamento del mercato immobiliare;

nel caso in cui l'ENPAIA decidesse di derogare alla scelta del contratto libero, la legge invece prevederebbe un contratto concordato che presenta numerosi vantaggi economici sostanziali per l'ente, consistenti in un ulteriore sconto fiscale del 25,5 per cento sull'imponibile IRPEF, in una riduzione del 30 per cento dell'impo-

sta di registro e in una durata ridotta del contratto, pari a 3 anni, da rinnovarsi per altri 2, oltre alla riduzione dell'ICI che è stata concessa dal comune di Roma;

inoltre, il contratto concordato consente anche agli inquilini di avere un *bonus* fiscale di euro 330,52 per le fasce più basse di reddito, o di 115,26 per le fasce più alte, il che significherebbe non penalizzare con imposizioni vessatorie gli inquilini che con questa soluzione avrebbero diritto a loro volta ad agevolazioni fiscali;

è questa infatti la soluzione adottata dagli accordi locali tra associazioni dei proprietari e sindacati degli inquilini per la zona di Roma Ovest, ma l'ENPAIA ha voluto disapplicarla per le abitazioni site nei comprensori di via Calalzo, via Cortina d'Ampezzo e via Antonio Gramsci, senza considerare che con tutta probabilità essa rappresenta un possibile maggiore incasso di canoni di locazione, ma anche un sicuro maggiore esborso per imposte e tasse statali e comunali, che potrebbe anche configurarsi come una perdita secca per la gestione patrimoniale dell'ENPAIA, a danno degli interessi dei propri iscritti ed in contrasto con la propria natura giuridica e le proprie finalità istituzionali;

gli inquilini ENPAIA di via Calalzo che hanno ricevuto la richiesta di un canone pari a più del triplo di quello attualmente pagato hanno provveduto a far conoscere agli amministratori dell'ente le proprie considerazioni, ma non sono stati degnati di risposta alcuna —:

quali iniziative i Ministri interrogati intendano adottare, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, per favorire un accordo equo tra gli inquilini di via Calalzo in Roma e l'ente proprietario ENPAIA, anche a tutela degli interessi degli iscritti obbligatoriamente all'ente stesso;

se in particolare il Ministro dell'economia e delle finanze ritenga, nell'ambito delle proprie competenze di vigilanza, di evidenziare o di accertare, anche mediante

una eventuale visita ispettiva la convenienza dell'ENPAIA nella scelta delle diverse tipologie di rinnovo contrattuale proposte ai propri inquilini, che in base alla normativa agevolativa vigente potrebbero rivelarsi controproducenti rispetto ad una corretta gestione patrimoniale, oltre che in contrasto con la natura pubblicistica delle attività svolte dall'ente. (4-06771)

RISPOSTA. — Si fa presente, preliminarmente, che il 23 giugno 1995 l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura — con apposita delibera del consiglio di amministrazione è stato trasformato in « Fondazione E.N.P.A.I.A. », divenendo, quindi, ente senza scopo di lucro con personalità giuridica di diritto privato, secondo il combinato disposto dall'articolo 1, comma 32, della legge n. 537/1993 e del decreto legislativo n. 509/1994.

Tale nuova veste giuridica ha fatto cadere il presupposto di applicabilità della « Circolare Cristofori », la quale si rivolgeva solo agli enti pubblici. Con ciò è venuta meno anche la validità dell'adesione del cessato E.N.P.A.I.A. all'accordo nazionale per la stipula dei patti in deroga alla legge n. 392/1978 » dell'11 marzo 1993. Infatti, esaurito il processo di privatizzazione, il nuovo soggetto, avendo acquisito personalità giuridica di diritto privato, deve ritenersi sottratto agli adempimenti previsti per gli enti pubblici previdenziali in tema di locazione di immobili urbani, in quanto incompatibili con il principio di autonomia gestionale e con l'obbligo di equilibrio di bilancio, espressamente affermati nel citato decreto legislativo n. 509/1994.

Pertanto, con deliberazione del 7 settembre 1995, il consiglio di amministrazione ha stabilito che — dalla stessa data del 7 settembre 1995 — non fosse più applicabile la « Circolare Cristofori » e che i canoni di locazione applicabili a tutti i nuovi contratti ed a quelli rinnovabili fossero determinati secondo le risultanze di mercato.

L'esattezza dell'impostazione assunta e la correttezza della citata deliberazione vennero confermati dalla Corte dei conti, sezione di controllo sulla gestione finanziaria

degli enti, che — con determinazione n. 49 del 1995, assunta nell'adunanza plenaria del 26 settembre 1995 — ribadiva l'incompatibilità sopra indicata, precisando che l'inapplicabilità della normativa « vincolistica » nei confronti degli enti privatizzati non discende « dalla sola circostanza che la stessa ha ... per destinatari gli enti pubblici previdenziali » ma origina dal « particolare livello di autonomia gestionale » degli enti privatizzati e dalla « esigenza degli stessi ... di assicurare l'equilibrio di bilancio, sia attraverso la leva contributiva sia attraverso una oculata gestione delle risorse ». La Corte, chiarendo ancora meglio, osservava infine che « le pur rilevanti finalità sociali che ispirano tali norme non possono essere poste a carico di organismi che, attraverso gli investimenti immobiliari, devono costituirsi le riserve tecniche indispensabili per assicurare il pieno soddisfacimento del diritto degli iscritti all'assistenza ed alla previdenza sociale, la cui tutela è garantita dall'articolo 38 della Costituzione ».

D'altra parte la Commissione parlamentare di inchiesta, istituita nell'estate del 1995, accertò che i canoni di locazione determinati in applicazione della « Circolare Cristofori » non erano sufficientemente remunerativi degli investimenti immobiliari statutariamente effettuati dagli enti previdenziali.

Di conseguenza, a partire dal 7 settembre 1995, la Fondazione ENPAIA ha stipulato tutti i nuovi contratti di locazione ad uso abitativo in applicazione piena ed incondizionata dei « Patti in Deroga », stabiliti dall'articolo 11 della legge n. 59/1992 sulla base di canoni di locazione di libero mercato.

Si è quindi avviato con deliberazione del consiglio di amministrazione n. 19, del 7 novembre 1996, il rinnovo dei contratti di locazione con i Patti in Deroga ed a canoni di libero mercato, procedendo per fabbricato e partendo dagli immobili cosiddetti « di pregio ».

Del resto, entrata in vigore la legge n. 432/1998, la Fondazione Enpaia ha raggiunto con le organizzazioni sindacali degli inquilini un accordo, sottoscritto in data 9

marzo 2000, in merito all'attuazione di rinnovi contrattuali agevolati, per i contratti scaduti già ad « equo canone », dai quali sono stati esclusi quelli relativi agli immobili cosiddetti « di pregio », fra cui il fabbricato sito in Roma, via Calalzo nn. 36-38-40-60.

I contratti relativi ad alcune unità immobiliari site nel citato complesso di via Calalzo, già sottoscritti con la « Circolare Cristofori », sono scaduti e, pertanto, si è provveduto ad inviare ai conduttori un'offerta di rinnovo del contratto, sulla base dei canoni di mercato vigenti.

Altri contratti, a suo tempo stipulati sulla base di detta circolare, non erano ancora scaduti al momento dell'offerta ed è per questo motivo che i relativi canoni sono tutt'ora più bassi di quelli proposti dall'ente per il rinnovo. È noto, infatti, che la durata di detti contratti è di quattro anni + quattro per complessive otto annualità.

Gli immobili di via Calalzo sono stati riconosciuti « di pregio » dalle stesse organizzazioni sindacali degli inquilini, in occasione della stipula dell'accordo del 9 marzo 2000 e, come tali, esclusi dall'accordo stesso.

D'altra parte, non esiste alcun vincolo per la fondazione in merito alla considerazione di detti alloggi come immobili di pregio. Infatti, anche se questi ultimi non sono forniti di piscina, aria condizionata, (caratteristiche che li avrebbero potuti classificare non già come immobili di pregio, ma addirittura « di lusso »), pur tuttavia la loro collocazione in un'area urbanistica elegante e consona al contesto stesso e la superficie di detti immobili (compresa fra i 100 i 200 mq) li rende di per se tali.

Inoltre, riguardo alle caratteristiche degli immobili di via Calalzo si fa osservare che di recente le quattro palazzine del complesso sono state oggetto di cospicui lavori di manutenzione straordinaria.

La Fondazione precisa, poi, che non risponde al vero il fatto che la Fondazione Enpaia abbia richiesto agli inquilini l'aggiornamento annuale del canone in misura pari all'intero tasso di inflazione. L'Ente ha sempre applicato e continua ad applicare, per tutti i contratti di locazione, compresi

quelli degli immobili cosiddetti « di pregio », l'aggiornamento ISTAT in misura pari al 75 per cento dell'indice del costo della vita, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, come prescritto dalle leggi vigenti.

In merito alla durata dei contratti, si fa presente che l'adozione dei contratti cosiddetti « agevolati » previsti dall'articolo 2, comma 3, della legge n. 431/1998, avvenuta con l'accordo sindacale del 9 marzo 2000, ha contemplato — su richiesta delle organizzazioni sindacali dell'inquilinato — rinnovi contrattuali di quattro anni + quattro, resi possibili dal tenore della norma, che stabilisce una durata « minima », per i contratti agevolati, di tre anni + 2. Pertanto, non v'è alcuna differenza fra i contratti « agevolati » e quelli a « libero mercato » avuto riguardo alla durata. Ciò, del resto, è a totale vantaggio dei conduttori la cui permanenza nell'immobile è garantita dalla maggior durata del contratto.

Infine, se è vero che i contratti agevolati consentono un risparmio fiscale, è pur vero che, nel caso specifico, i canoni risultanti dall'adozione, per via Calalzo, dei contratti agevolati sarebbero eccessivamente discostanti da quelli medi « di mercato » della zona.

Ciò renderebbe del tutto inutile il risparmio fiscale ottenuto ed in più creerebbe una manifesta iniquità con i canoni applicati per gli altri immobili, non di pregio, le cui caratteristiche sono di gran lunga differenti da quelle degli alloggi di via Calalzo.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali: Roberto Maroni.

MINNITI, MEDURI, OLIVERIO, BOVA, MANCINI e RIZZO. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:

nella tarda serata del 20 ottobre 2002, ignoti hanno incendiato il portone della sede della Federazione provinciale dei Democratici di Sinistra di Crotone, dopo averlo cosparso di liquido infiammabile;

siamo con ciò di fronte, nel volgere di pochi mesi, al terzo episodio di violenza: il

primo accaduto durante il mese di agosto quando ignoti hanno imbrattato il portone d'entrata della Federazione con una svastica, il secondo il 4 ottobre quando ignoti dopo aver fatto irruzione negli stessi locali, ne hanno deturpato le pareti con croci celtiche;

lo stesso prefetto di Crotona, si è recato in visita alla Federazione testimoniando con ciò solidarietà ed attenzione;

dopo questa sequenza di atti intimidatori perpetrati nei confronti della sede di un partito politico, con tutto quello che esso può rappresentare sia in termini di valori umani sia in termini di ideali politici, tali atti non possono più essere catalogati come eventi sporadici né sottovalutati —:

quali misure intenda adottare il Ministro interrogato per ripristinare, attraverso un più attento ed efficace controllo del territorio, le condizioni di un ordinato e democratico confronto civile e garantire — in tal modo — il sereno esercizio delle attività politiche nella città di Crotona.

(4-04279)

RISPOSTA. — Si comunica che gli atti vandalici perpetrati, nell'agosto e nell'ottobre 2002, ai danni della sede della Federazione provinciale dei Democratici di Sinistra di Crotona sono stati oggetto di apposite riunioni tecniche di coordinamento interforze presso l'ufficio territoriale del governo di quel capoluogo calabrese.

In particolare, il 14 agosto, sul portone d'ingresso della sede in parola è stata tracciata con una bomboletta spray di colore nero una scritta sormontata da una svastica di consistenti dimensioni. Le indagini condotte non hanno, finora, consentito l'identificazione degli autori del gesto criminoso.

Il successivo 4 ottobre, sei persone, tra cui quattro minori, successivamente identificate e deferite all'autorità giudiziaria, si sono introdotte all'interno dei locali mentre era in corso una riunione politica ed hanno imbrattato i muri interni ed esterni con alcune croci celtiche e la scritta «DUCE».

I responsabili dell'atto vandalico non sono risultati appartenere ad alcuna formazione politica.

Infine, il 20 ottobre 2002 ignoti hanno incendiato il portone d'ingresso della stessa sede, che è rimasto lievemente danneggiato, utilizzando una bottiglia di plastica contenente liquido infiammabile.

Le indagini su quest'ultimo episodio sono state avviate dalla questura nei confronti di soggetti ritenuti vicini alla destra extraparlamentare operanti in quel capoluogo.

Il prefetto, inoltre, ha riferito che la sede della Federazione provinciale dei Democratici di Sinistra è inserita, al pari delle sedi degli altri partiti politici presenti in quella provincia, fra i cosiddetti obiettivi «sensibili» e, in quanto tale, è oggetto di specifiche misure di vigilanza nell'ambito dei piani di controllo del territorio.

In generale, il Governo non sottovaluta il significato di tali gesti e di tutti gli atti di vandalismo o di intimidazione ai danni di amministratori locali, di titolari di funzioni pubbliche, di sedi di uffici pubblici o di partiti e forze politiche nonché dell'imprenditoria. Anche quando simili episodi non sono ascrivibili a gruppi organizzati essi sono comunque espressione di metodi violenti, che puntano a condizionare la normale dialettica democratica, il corretto svolgimento delle funzioni amministrative e la vita economica della comunità locale, potendo, inoltre, degenerare in più gravi atti di intolleranza.

In molti casi gli episodi denunciati sono stati e vengono esaminati dai comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica, appositamente ed immediatamente convocati, che spesso decidono l'adozione di misure di protezione personale commisurate all'entità del rischio obiettivamente riscontrato.

Peraltro, gli atti vandalici, quali quelli citati in premessa, non richiedono particolari capacità operative o sforzi organizzativi, né modalità e tempi di esecuzione che esponano a rilevanti rischi di essere individuati attraverso attività d'indagine; inoltre, possono rivolgersi verso un numero indeterminato ed incontrollabile di poten-

ziali obiettivi. Sulla base di queste considerazioni occorre riconoscere l'obiettivo difficoltà per le forze di polizia sia di un'attività di prevenzione capace di impedire, in assoluto, il verificarsi di tali atti, sia di un'attività di repressione capace di individuare, in ogni caso, i responsabili degli episodi delittuosi.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Alfredo Mantovano.

MINNITI, RUZZANTE, PISA, PINOTTI, ANGIONI, LUMIA, LUONGO e ROTUNDO. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:

un treno che trasportava scorie nucleari indirizzato a Sellafield in Inghilterra è stato fatto oggetto di una manifestazione di protesta condotta con modalità assolutamente pacifiche e non violente nella notte tra il 21 e il 22 settembre 2003 presso la stazione di Vercelli da un gruppo di 34 attivisti di Greenpeace;

per bloccare le azioni di protesta, condotte a ridosso dei binari dove sarebbe dovuto transitare il convoglio ferroviario le forze dell'ordine sono intervenute per sgomberare i manifestanti che hanno opposto loro forme di resistenza passiva;

le notizie riportate da diversi quotidiani e dagli stessi manifestanti, per altro non smentite, attribuiscono alle forze dell'ordine una reazione decisamente sproporzionata, che ha fatto oggetto molti manifestanti di violenze fisiche e verbali, queste ultime indirizzate particolarmente verso le manifestanti donne sotto forma di insulti e minacce a sfondo sessuale;

sempre secondo quanto riportato dalle notizie diffuse sulla vicenda parte di queste violenze sarebbero in grado di essere documentate;

tali episodi, nell'ipotesi che si siano verificati così come ne è stata data notizia, risultano di assoluta gravità ed è pertanto necessario fare chiarezza, al di là dei resoconti giornalistici, su quale sia stato esattamente il comportamento delle forze

dell'ordine la cui iniziativa deve essere sempre e comunque improntata al rispetto del principio di legalità e dei diritti della persona ed è altrettanto necessario sanzionare con severità, innanzitutto da parte delle autorità della Polizia di Stato, qualunque trasgressione di tali principi —:

come valuti l'accaduto e se ritenga di chiarire nella sede parlamentare tutti i particolari dell'episodio con particolare riguardo per quanto attiene ai comportamenti delle forze dell'ordine, nonché alle condizioni di sicurezza in cui avviene il trasporto di materiale estremamente sensibile come le scorie radioattive che si trovavano sul treno diretto a Sellafield chiarendo, altresì, da quale località esse provengano. (4-07532)

RISPOSTA. — Si comunica che il convoglio ferroviario trasportante combustibile nucleare, bloccato da un gruppo di aderenti a Greenpeace la notte tra il 21 ed 22 settembre 2003, era partito, all'una e trenta, dalla stazione ferroviaria di Vercelli ed era diretto ad un impianto di Sellafield, in Gran Bretagna; il carico proveniva dallo stabilimento « Avogadro » della FIAT Avio di Saluggia.

Gli aderenti a Greenpeace, che avevano raggiunto la linea ferroviaria attraversando orti privati, al passaggio del treno hanno acceso fumogeni ed alcuni di essi si sono fatti trovare incatenati ai binari; dopo l'arresto del treno, due manifestanti si sono incatenati al locomotore ed altri due al pianale di coda, mentre altri si sono sdraiati lungo i binari, sia davanti che dietro il convoglio, infilando le braccia in tubi di alluminio legati tra loro e posizionati sotto le rotaie.

Il tutto è avvenuto alla presenza di cronisti e fotocineoperatori invitati dalla stessa organizzazione per documentare l'iniziativa.

La questura di Vercelli ha coordinato le operazioni di sgombero, che si sono svolte in un clima di sostanziale tranquillità, sotto lo sguardo dei cronisti e dei reporter presenti, che hanno ripreso ogni momento dell'operazione.

I manifestanti, in totale venticinque persone, si sono limitati ad un mero atteggiamento di resistenza passiva, mentre l'intervento delle forze di polizia è stato improntato ad una fermezza strettamente proporzionata alla necessità di sgomberare la sede ferroviaria, senza alcun eccesso ed alcuna violenza ingiustificata.

Dopo l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno provveduto al taglio delle catene e dei tubi di alluminio con le dovute cautele per non ferire i manifestanti, il personale di polizia si è limitato a allontanare « di peso » ciascun dimostrante dalla linea ferroviaria, senza che alcuno abbia riportato contusioni o lesioni; nessuno, né tra i militanti di Greenpeace, né tra gli operatori delle forze dell'ordine intervenuti, risulta essersi fatto medicare presso ospedali della provincia.

Le operazioni di sgombero sono terminate dopo quasi un'ora ed alle 2,35 il treno è potuto ripartire.

Successivamente, poco prima delle 3 della stessa notte, un altro gruppo di dieci aderenti alla stessa organizzazione, poco distante dal luogo della prima azione, ha bloccato un secondo treno, sul quale viaggiavano operatori delle forze dell'ordine.

Anche in tale circostanza, si è provveduto a liberare la sede ferroviaria con le stesse modalità.

Tutti i manifestanti sono stati accompagnati in questura, dove sono stati identificati e denunciati per il reato di interruzione di pubblico servizio, punito dall'articolo 340 del codice penale.

Non risulta che alcuno di essi abbia presentato denunce di sorta per asseriti maltrattamenti, anche solo verbali, o violenze da parte delle forze dell'ordine, né lamentate in tal senso sono state espresse in occasione della redazione dei verbali di identificazione, elezione di domicilio e nomina del difensore di fiducia da parte di ciascuno.

Lo stesso questore di Vercelli è stato presente fino alla definitiva conclusione di tali adempimenti, avvenuta nelle prime ore del mattino.

Per quanto concerne le condizioni di sicurezza del trasporto di materiale radioattivo, si assicura che vengono regolarmente

adottati tutti gli accorgimenti del caso sia per quanto riguarda la pianificazione dei servizi di scorta e vigilanza da parte delle Forze di Polizia, sia per quanto concerne gli imballaggi.

Ogni trasporto viene esaminato dai comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica interessati, che predispongono specifici piani di prevenzione e vigilanza; la pianificazione, che tiene conto anche di possibilità di incidenti obiettivamente remote ed improbabili, viene portata a conoscenza sia dei responsabili del trasporto, sia dei sindaci dei comuni interessati.

Per il trasporto di specie, erano state assegnate alla questura di Vercelli 170 unità di rinforzo per il 21 settembre e 70 per il giorno successivo; il prefetto, inoltre, ha precisato che le barre di materiale radioattivo, come previsto per questo genere di trasporti, erano state poste in speciali contenitori verificati sia preventivamente che durante le fasi del caricamento dall'Ente nazionale preposto al controllo del nucleare (APAT) e dall'Agenzia regionale di protezione ambientale.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Alfredo Mantovano.

ANGELA NAPOLI. — *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro delle politiche agricole e forestali.* — Per sapere — premesso che:

gli ulivi secolari di Puglia e Calabria hanno da sempre contribuito a fare rappresentare i « giardini » di queste regioni;

quelli calabresi, in particolare, sono secolari ed unici al mondo tanto che, da più parti, viene sollecitata l'istituzione di un « Parco degli Ulivi »;

nello scorso mese di agosto 2003 anche su quotidiani nazionale è apparsa la preoccupante notizia sulla tratta di ulivi centenari talvolta millenari, estirpati da Puglia e Calabria e venduti nel nord ma anche nel Lazio;

attraverso i siti internet, infatti, si stanno mettendo in vendita ulivi secolari,

patrimonio naturalistico e memoria storica di una civiltà che sta scomparendo —:

se intendano adottare le opportune iniziative normative per tutelare e valorizzare il patrimonio di ulivi secolari di Puglia e Calabria;

se non ritengano in particolare di adottare idonee iniziative per istituire nella Piana di Gioia Tauro (R.C.) il « Parco degli Ulivi », poiché quelle piante di ulivi secolari rappresentano una specie unica al mondo e la relativa mancanza di salvaguardia finirebbe col creare gravi danni ambientali in quel contesto territoriale.
(4-07471)

RISPOSTA. — *In relazione all'interrogazione relativa alla tutela e valorizzazione del patrimonio di ulivi secolari nelle regioni Puglia e Calabria, si ricorda che la materia è regolata dal decreto legislativo del 27 luglio 1945, n. 475 e successive modifiche, si evidenzia che la normativa prevede la possibilità di abbattere gli alberi di ulivo per improduttività o per motivi di pubblica utilità.*

Le relative autorizzazioni sono concesse dagli ispettorati provinciali dell'agricoltura o dalle camere di commercio ed in caso di espianto non autorizzato la sanzione amministrativa è pari dieci volte il valore dell'albero.

Quanto agli episodi di estirpazione legate a fenomeni di traffico illecito, si deve constatare che, in particolare, nell'ambito del territorio della regione Puglia non si segnalano episodi di espianto privi di regolare autorizzazione, considerato che nelle province di Bari, Brindisi e Taranto i proprietari possono abbattere cinque alberi per biennio, senza alcun obbligo di autorizzazione.

Nella maggior parte dei casi, l'estirpazione trova la propria giustificazione nella realizzazione di opere pubbliche.

Nella provincia di Lecce, viceversa, si sono registrate alcune denunce di furto di esemplari particolarmente pregevoli, asportati nottetempo da ignoti senza alcuna autorizzazione.

Quanto alla regione Calabria, nella sola provincia di Crotona, di recente, si sono verificati due episodi rilevanti in due aree espropriate per pubblica utilità; la prima a Cirò, nelle vicinanze del centro abitato, per la realizzazione di insediamenti produttivi, l'altra a Isola Capo Rizzuto, nei terreni di proprietà dell'azienda regionale servizi e sviluppo agricoltura, per la realizzazione dell'insediamento produttivo « Polo del Legno », nell'ambito di un contratto di programma, approvato dal CIPE.

In entrambi i casi sono stati effettuati controlli, elevate sanzioni amministrative ed eseguite indagini disposte dall'autorità giudiziaria.

Infine, quanto agli alberi secolari della Piana di Gioia Tauro, si fa presente che proposte per la costituzione del « Parco degli Ulivi » sono state avanzate sia dalla regione Calabria che dagli enti locali.

Ciò premesso, non si può non constatare l'inadeguatezza della normativa vigente, sia dal punto di vista della prevenzione che della repressione del fenomeno.

In particolare, ciò che emerge in tutta la sua evidenza è l'assoluta mancanza di norme di rilevanza penale a protezione di tale patrimonio, a meno che gli alberi non ricadano in aree sottoposte a tutela.

La normativa vigente, inoltre, non è rivolta a proteggere gli alberi in quanto elementi di formazione del paesaggio, del patrimonio naturalistico e testimoni della storia e della cultura delle popolazioni rurali, ma, semplicemente, a fini produttivi.

Ciò comporta che, ai fini del calcolo della sanzione amministrativa da applicare in caso di abbattimento abusivo, vengano adottati parametri economico-estimativi riferiti alla capacità produttiva degli alberi e non al loro valore « estetico-ornamentale ».

Di conseguenza, le sanzioni comminate, pari a dieci volte il valore agrario degli alberi, risultano irrisorie rispetto ai ricavi che i trasgressori riescono ad ottenere dalla vendita degli stessi alberi sul mercato vivaistico.

Pertanto, considerato che gli alberi monumentali e, in particolare, gli ulivi secolari, costituiscono un patrimonio naturalistico e storico di sicuro rilievo per il

territorio e per il paesaggio che lo definisce, appare quanto mai opportuno adeguare la normativa vigente, cui non mancherà, per quanto di competenza, il contributo dell'amministrazione interrogata.

Il Ministro delle politiche agricole e forestali: Giovanni Alemanno.

NESPOLI, MUSSOLINI, TAGLIALATELA e COLA. — Al Ministro della difesa. — Per sapere — premesso che:

da notizie assunte, risulterebbe che in seguito alla nuova configurazione degli enti e reparti dell'esercito italiano, l'attuale struttura di Napoli non continuerebbe ad essere sede di selezione e reclutamento dei volontari a ferma annuale e prefissata;

è notevole l'apprensione di tutti gli addetti al settore che sarebbero ulteriormente penalizzati se la scelta venisse confermata;

ciò risulterebbe dannoso per la città di Napoli, il cui bacino di utenza è notevole;

tale eventualità, si andrebbe a sommare alla già precedente perdita subita, circa dieci anni fa, dell'ospedale militare, che è stata una grande sconfitta per Napoli —:

quali iniziative il Governo intenda adottare in relazione alle richiamate questioni;

se concordi sulla necessità di non favorire lo spostamento del centro reclutamento da Napoli. (4-08035)

RISPOSTA. — In esito alla problematica posta con l'interrogazione in argomento, si rappresenta preliminarmente che non risultano fondate le notizie sull'eventuale soppressione del Gruppo Selettori di Napoli.

Ciò in quanto l'Esercito ha reso noto che nel quadro della rivisitazione dell'organizzazione reclutamento e forze di completamento — resasi necessaria alla luce

dell'ipotizzata sospensione anticipata del servizio di leva al 31 dicembre 2004 di cui all'A.S. n. 2572 — il Gruppo Selettori di Napoli sarà riconfigurato, a partire dal 2005, in « Polo di Selezione » per volontari in ferma prefissata di un anno.

Il Ministro della difesa: Antonio Martino.

PECORARO SCANIO. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro dell'interno, al Ministro della salute. — Per sapere — premesso che:

risulterebbe essere stata effettuata una analisi su campione di rifiuti trattati dall'impianto di produzione di Cdr (Combustibile Derivato da Rifiuto) del comune di Caivano (Napoli) risulterebbe la presenza nelle barre di Cdr prodotti: 8.1 per cento di « Umidità » e 24.9 per cento di « Fase organica ». Ciò evidentemente in contrasto con la necessità di trattare la sola parte « secca » dei rifiuti al fine della possibile termocombustione.

nello stesso campione analizzato risulterebbe una presenza di 115 mg/kg di piombo e 50 mg/kg di rame, la qualcosa renderebbe tale Cdr prodotto dall'impianto non più un combustibile, bensì un rifiuto pericoloso secondo la disposizione del decreto legislativo 22 del 5 febbraio 1997;

nei pressi degli impianti per il Cdr siti nei comuni di Giugliano (Napoli) e Caivano (Napoli) è facile osservare centinaia di gabbiani cibarsi delle cosiddette « ecoballe » contenenti le barre di Cdr prodotto e ammassate in attesa di un previsto uso quale combustibile. Uso che appare davvero difficile di fronte ad una così ampia presenza di rifiuti organici. Nelle condizioni climatiche molte calde, se non torride, di questa estate potrebbe anche esserci pericolo di formazione di « percolato » rischioso per il terreno e per le falde acquifere sotterranee —:

se le amministrazioni interrogate hanno conferma di dati allarmanti evidenziati;

se vengono effettuate e in mancanza se si voglia effettuare periodicamente una verifica analitica del Cdr prodotto dagli impianti funzionanti in regione Campania e delle modalità di ammasso delle stesse in « ecoballe »;

se non si ritenga di dover sospendere, d'intesa con la regione Campania, l'attuale Piano Regionale dei Rifiuti, in relazione all'avvio delle costruzioni di termovalorizzatori (inceneritori), adottando immediatamente (e dotandone delle risorse necessario) le decisioni indispensabili per ripristinare il corretto Ciclo Integrato dei Rifiuti previsto anche dalle norme statali, che impongono la raccolta differenziata dell'« Umido » da avviare a compostaggio e di trattare solo la parte « secca » dei rifiuti negli impianti per il Cdr. (4-03432)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione parlamentare in esame, concernente l'esercizio dell'impianto di C.d.R. nel Comune di Caivano, si rappresenta che le caratteristiche che deve soddisfare il CDR prodotto negli impianti di Caivano, Giugliano, Tufino, Pianodardine, Battipaglia, Casalduni e Santa Maria Capua Vetere, secondo l'ordinanza commissariale n. 391 del 3 dicembre 2002 e, in attesa dell'emanazione di specifici provvedimenti e comunque fino al 31 dicembre 2003, sono le seguenti:*

- a) *P.C.I. minimo 12.500 Kj/Kg;*
- b) *Umidità max 30 per cento;*
- c) *Piombo max 200 mg/Kg s.s.;*
- d) *Rame max 300 mg/Kg s.s..*

Risulta, che l'ANPA abbia incaricato l'ARPAC di effettuare una campagna di campionamento ed analisi del CDR prodotto nei summenzionati impianti e, nel contempo sia stato definito un protocollo di intesa tra ANPA, ARPAC e FIBE per la definizione delle modalità di campionamento ed analisi.

Il programma di attività prevedeva, che la campagna di indagini partisse dal mese di giugno 2003 con l'impianto di Piano-

dardine (Avellino), proseguendo nel dicembre 2003 con l'impianto di Giugliano (Napoli) e terminando nel gennaio 2004 con l'impianto di Caivano (Napoli).

Ad oggi sono pervenute le analisi relative al CDR prodotto nell'impianto di Pianodardine (Avellino), le cui caratteristiche rientrano in quelle previste dall'ordinanza commissariale n. 391 sopra menzionata; dall'analisi merceologica, in più, risulta un valore medio di organici del 3,6 per cento.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio: Altero Matteoli.

PERROTTA. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

l'Inail ha effettuato un notevole investimento per l'ammodernamento delle procedure informatiche e la qualificazione del personale;

in realtà, si protrae da tempo, ormai, il periodo di transizione che vedeva fissato entro marzo 2002 il termine massimo per il completamento del processo;

la stessa direzione generale, nella relazione sull'andamento produttivo al 31 dicembre 2001, dichiara che si è verificata una grave flessione dei livelli produttivi e si sono riscontrate difficoltà e carenze nella disponibilità dei flussi informativi necessari al governo della produzione e alle relative rendicontazioni —:

se il Ministro ritenga dar conto del protrarsi di tale situazione che ha comportato costi elevatissimi a fronte di un peggioramento della produzione e dell'efficacia dell'azione dell'Istituto;

se il Ministro intenda prendere provvedimenti in merito al denunciato notevole ritardo del suddetto processo di ammodernamento. (4-04581)

RISPOSTA. — *Il processo di profonda trasformazione che ha investito l'istituto negli ultimi due anni ha fortemente condizionato le scelte strategiche dell'ente, tanto*

che gli stessi organi hanno ritenuto indispensabile ed indefettibile ricorrere a strumenti straordinari di programmazione e rendicontazione, rivolti ad incidere sulle disfunzioni operative e sulle criticità gestionali al fine di un recupero dell'operatività in tempi rapidi.

Il processo della migrazione informatica/informatica, prima, ed il suo completamento, poi, si è saldato e si salda con quello di arricchimento continuo delle applicazioni e tecnologie volte a dare migliore supporto alle scelte di riforma della tutela assicurativa, intimamente connesse con quelle, più generali, di riforma dell'assetto istituzionale dello Stato.

Le funzioni amministrative e tecniche dell'Istituto saranno impegnate sempre più in attività di raccordo con le corrispondenti funzioni di altri soggetti pubblici e di governo dei servizi di assistenza per reindirizzare il sistema verso obiettivi di:

a) apertura compiuta in rete per funzioni interattive con l'intera gamma di utenti sempre più orientati a realizzare prodotti via via più evoluti attraverso la diretta partecipazione ai processi interni dell'amministrazione;

b) apertura del sistema in rete per realizzare — al servizio del primo obiettivo e in prospettiva di ottimizzazione delle risorse finanziarie per l'innovazione tecnologica — il massimo di interoperabilità e di cooperazione applicativa, coinvolgendo a questo fine l'intero scenario di canali di comunicazione fra amministrazioni e con gli utenti.

L'attuazione della « Migrazione » informatica ed operativa ha condotto, per l'appunto, gli organi dell'istituto a varare nel dicembre del 2001 il « Piano operativo straordinario » per la realizzazione degli obiettivi programmati e successivamente, a seguito della verifica dei risultati, il « Piano aggiuntivo » le cui risultanze si sono protratte fino al 31 gennaio 2003, data in cui, in occasione della verifica conclusiva del « Processo di riforma » ne sono stati valutati positivamente, con la deliberazione del commissario straordinario n. 202 del 7

marzo 2003, gli affinamenti e adeguamenti apportati.

Da ultimo, si è aggiunto l'obiettivo del recupero della giacenza di lavoro arretrato emerso nei momenti di criticità di impianto per il quale il consiglio di amministrazione ha approvato il « Programma nazionale di normalizzazione produttiva e di recupero giacenze di lavoro arretrato » con deliberazione n. 400 del 4 luglio 2002, nel quale sono stati individuati degli indicatori significativi, per ciascuno dei quali ogni direzione regionale ha formulato specifici piani operativi, articolati per sedi territoriali e per province, per ricondurre la giacenza nei limiti di una soglia fisiologicamente accettabile.

Le valutazioni complessive che si traggono dalla realizzazione dei summenzionati progetti delle strutture centrali finalizzati all'attuazione ed al completamento del processo della cosiddetta « Migrazione » evidenziano l'impegno profuso dagli organi e dalle strutture per il ridimensionamento dei fattori di criticità durante l'intero arco dell'anno, attraverso una riconsiderazione delle strategie operative interne volte, per un verso, alla valorizzazione delle potenzialità di miglioramento presenti nell'attuale sistema e, per l'altro, al recupero della normalità produttiva.

Nel contempo, però, la rivisitazione delle scelte tecnologiche, operata al fine di conseguire una maggiore efficienza ed efficacia del sistema informatizzato accompagnata anche da riflessioni di carattere economico finanziario, ha distolto risorse da altri obiettivi prefissati, sulla base del cosiddetto « calendario di priorità » conducendo allo slittamento dei tempi di realizzazione di talune attività di minor spessore al 2003.

In altri casi, poi, l'evoluzione del contesto normativo di riferimento ha comportato necessariamente l'adeguamento delle procedure con un conseguente maggiore onere di lavoro. Anche il riassetto ed il riordino dell'istituto, alla luce del decentramento regionale, delle altre innovazioni normative da ultimo apportate e della pendenza della definizione delle politiche per il personale con i relativi trattamenti, ha imposto, in taluni casi, una pausa di ri-

flessione e la riconsiderazione degli obiettivi programmati al prossimo esercizio.

Infine, si evidenzia che i risultati conseguiti sono stati inclusi nel report sull'andamento produttivo e profili finanziari al 31 dicembre 2002 e che dall'analisi di questi, rispetto all'andamento produttivo al 31 dicembre 2001, si denota un costante miglioramento ed un tendenziale completo raggiungimento degli obiettivi di produzione a suo tempo concordati il che ha consentito di porre in essere le condizioni per accelerare ulteriormente le attività di recupero.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali: Roberto Maroni.

PERROTTA. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere — premesso che:*

come rilevato dalla relazione della Corte dei conti sull'Inail — cap. 350 — in merito alle spese per il funzionamento degli uffici, si è registrato un aumento significativo che ha raggiunto la cifra complessiva di 387.752.154.973 miliardi di lire;

nel dettaglio, le sole spese per stampati, cancelleria, noleggio macchinari, acquisto libri, riviste e giornali ammontano a lire 20.056.912.208 —:

se il Ministro ritenga che tale aumento sia coerente con il rispetto dei principi di economicità di gestione.

(4-04585)

RISPOSTA. — *La causa del maggiore incremento di spesa, per il 2000, è stata documentata in una tabella nel bilancio consuntivo dell'INAIL (disponibile presso il Servizio Assemblea). La tabella mette a confronto, per gli anni 1999 e 2000, le spese complessive generali di amministrazione sostenute.*

Al capitolo 350 sono state imputate le spese di « esercizio » degli uffici relative alla manutenzione dei beni mobili, alla pulizia ed igiene, alla illuminazione, energia, gas ed acqua, agli impianti di riscaldamento, di condizionamento ed ascensori, tasse e con-

tributi, affitto dei locali e altri beni d'uso, gli oneri diretti e riflessi per il servizio di portierato, le altre spese nonché la sorveglianza dei locali.

La cifra di 20.056.912.208 di vecchie lire, segnalata nell'interrogazione in oggetto, comprende, invece, spese inerenti ai seguenti capitoli del bilancio consuntivo del 2000, e precisamente:

a) *capitolo 345: acquisto libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni;*

b) *capitolo 346: spese della tipografia dell'Istituto;*

c) *capitolo 348: spese per stampanti, cancelleria e noleggio macchinari;*

d) *capitolo 363: spese di pubblicità;*

e) *capitolo 364: spese per attività di studio e di ricerca del Centro protesi di Vigoroso di Budrio (che nel complesso hanno fatto registrare una lieve lievitazione della spesa pari a 1.176.516.364 di vecchie lire).*

L'INAIL ha comunicato, infine, che gli aumenti di spesa oggetto dell'interrogazione non sono dovuti ad incremento delle spese afferenti specificamente il funzionamento degli uffici, ma riguardano altri oneri come, per esempio le spese postali, telegrafiche e telefoniche.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali: Roberto Maroni.

PERROTTA. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere — premesso che:*

come rilevato dalla relazione della Corte dei conti sull'Inail, nel biennio 1999-2000 sono stati conferiti dall'Istituto incarichi per consulenze esterne che hanno comportato un onere complessivo, rispettivamente di lire 2.347.393.117 e di lire 2.337.395.440;

anche se si è avuta una riduzione della spesa complessiva, resta valida la

raccomandazione dello stesso Collegio dei sindaci dell'Istituto che prescrive un'adeguata motivazione delle consulenze esterne ed il contenimento degli oneri relativi alla stretta indispensabilità —:

se il Ministro ritiene rendicontare dettagliatamente le consulenze esterne conferite dall'Inail nel quadriennio 1998-2001 per numero e per relativi importi, anche al fine di verificare la congruità delle spese sostenute sotto il profilo dell'economicità della gestione;

se il Ministro intenda prendere provvedimenti affinché si sviluppino nell'istituto una formazione continua di alto profilo professionale e specialistico che permetta di ridurre significativamente il ricorso alle consulenze esterne e quindi l'onere relativo. (4-04627)

RISPOSTA. — *L'INAIL, a seguito di monitoraggio, in data 30 settembre 2002, ha inteso razionalizzare le competenze ed i criteri per l'assegnazione di incarichi a soggetti esterni ai sensi del decreto legislativo 20 marzo 2001, n. 165, che prevede che « le amministrazioni pubbliche, per esigenze cui non possano far fronte con personale in servizio, possono conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione ». Più in generale si osserva che con il decreto-legge del 6 settembre 2002, n. 194, di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica è stato previsto, inoltre, sulla base degli indirizzi di politica gestionale dallo stesso richiamati, una generale ed approfondita verifica di « merito » di tutte le voci di spesa. Conseguentemente, le strutture dell'Istituto sono state richiamate ad una più puntuale esplicitazione delle regole di contabilizzazione desumibili dall'attuale regolamentazione in materia con particolare riferimento:*

a) all'imputazione delle spese connesse all'affidamento di un incarico, da effettuare « in toto » nell'esercizio in cui viene affidato il mandato;

b) all'obbligo di rispettare, da parte delle singole direzioni centrali, le assegna-

zioni di budget sull'apposito capitolo di bilancio, assumendo impegni di spesa esclusivamente nell'ambito di queste ultime, indipendentemente dalla disponibilità complessiva del capitolo.

L'INAIL ha deliberato, inoltre, di abolire l'elenco dei consulenti, istituito in precedenza, demandando alle strutture utenti, nei limiti stabiliti dalle norme e dell'autonomia alle stesse conferita, la responsabilità di scelte basate su più ampi parametri di ricerca (albi professionali) al fine di acquisire, nell'interesse dell'ente, servizi sempre più improntati ai criteri di qualità ed economicità.

Per quanto riguarda la formazione del personale, essa avviene in modo costante e sistematico, tenendo conto sia della evoluzione organizzativa e tecnologica, sia del citato scenario normativo.

Per quanto concerne i consulenti esterni, fino ad ora non si è ritenuto di intervenire con una attività di formazione anche in considerazione della varietà e della temporaneità delle consulenze attivate dall'istituto.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali: Roberto Maroni.

RAVA. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere — premesso che:*

l'azienda Rete Gamma con sede a Bergamo svolge attività di scavi e di impiantistica telefonica, per la Telecom spa;

l'azienda ha attualmente un organico di circa 970 dipendenti (a dicembre 2000 erano circa 1300);

da agosto 2002 i lavoratori non ricevono lo stipendio a causa, secondo le motivazioni addotte, durante l'incontro con i sindacati, dal titolare dell'azienda, del mancato pagamento dei lavori da parte della Telecom spa;

l'azienda opera in molti cantieri e non risulta abbia problemi di commesse;

la situazione sta diventando insostenibile sia per i lavoratori, sia per gli altri creditori —:

se non ritenga di convocare le parti sociali al fine di attivare ogni adempimento ed iniziativa utili ad evitare una traumatica crisi aziendale con conseguente drammatica ricaduta sul piano occupazionale. (4-04826)

RISPOSTA. — *La Società Reta Gamma spa con sede legale in Bergamo è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Bergamo, con sentenza del 18 giugno 2003 ed è stato nominato il curatore fallimentare.*

L'attività del ramo d'azienda del settore installazioni è continuata in esercizio provvisorio, fino al 31 luglio 2003.

Con decorrenza 1° agosto 2003 la Rete Gamma spa ha ceduto in affitto il ramo d'azienda impiantistico alla società Sirti spa di Milano che, come da verbale d'accordo sottoscritto presso la sede dell'Unione Industriali di Bergamo, in data 25 luglio 2003, ha provveduto ad assumere n. 333 lavoratori.

Per diciotto impiegati e due dirigenti continua l'attività lavorativa alle dipendenze della Rete Gamma spa in fallimento.

Per il restante personale, con verbale del 29 luglio 2003, sottoscritto a Roma presso il ministero del lavoro e delle politiche sociali è stata attivata la procedura di CIGS ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 comma 1 della legge n. 223/91.

Per ciò che concerne le retribuzioni, in ordine al rapporto di lavoro con la Rete Gamma spa i dipendenti devono percepire sia il TFR che i ratei di retribuzione inerenti ferie e permessi non goduti e mensilità aggiuntive con maturazione fino al 18 giugno 2003 per i quali dovranno insinuarsi nel fallimento.

Si fa presente, infine, che dal 19 giugno 2003 le retribuzioni per il personale ancora in forza sono liquidate regolarmente alla scadenza dalla Rete Gamma spa in fallimento.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e per le politiche sociali: Maurizio Sacconi.

RICCIO. — *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.* — Per sapere — premesso che:

l'intera area dei monti di Ciorlano e Pratella (Caserta), oggi inclusa nelle aree estrattive del Piano Cave della regione Campania, di grande effetto paesaggistico, è completamente boscata e rappresenta una zona di grande interesse storico e naturalistico;

quest'area montuosa separata dal massiccio del Matese dalle valli del Sava e del Lete e della pianura di Venafro (Isernia), dal fiume Voltumo, costituisce un sistema boschivo complesso ad elevata biodiversità grazie anche alla presenza di ambienti acquatici posizionati alle pendici dei monti; in alcune aree i versanti collinari posti a sud, presentano la singolare coesistenza del bosco misto di latifoglie decidue alle quote inferiori e della lecceta sui versanti più acclivi e di nuovo quest'ultimo a quote superiori. Tra le emergenze faunistiche si annoverano il gatto selvatico;

l'area collinare che nel suo insieme rappresenta quanto resta dell'antico e selvaggio bosco di Torcino; sono individuabili antichi sentieri e diverse strutture di origine borbonica tra cui un casino oggi ristrutturato, localizzato tra i boschi in posizione panoramica; si trattava, infatti, di una riserva reale di caccia dei Borboni molto estesa, formatasi intorno al feudo di Capriati, ingranditasi nel 1771 in seguito all'acquisto da parte di Ferdinando IV del feudo di Mastrati;

le falde dei monti di Torcino, costituiscono un'area di grande interesse avifaunistico e di notevole qualità paesaggistiche, grazie alla presenza di molteplici specchi d'acqua dislocati intorno alle sorgenti del Rio Sant'Agata che scorre sinuosamente fino ad affluire al Volturmo, contornato da isole di vegetazione igrofila conservate;

inopinatamente tale zona, che comprende l'intera estensione delle montagne di Torcino, Mastrati, Ciorlano e Pratella

(Caserta), è stata inserita dalla regione Campania tra le aree estrattive del Piano Cave;

l'area è infatti dichiarata sin dal 1922 di interesse pubblico (legge 11 giugno 1922, n. 778 per la tutela delle bellezze naturali e degli immobili di particolare interesse storico, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 24 giugno 1922);

sul BUR Campania n. 74 del 15 novembre 1999 e sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 16 dicembre 1999, è stata pubblicata la delibera n. 2/1999 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dei fiumi Liri, Garigliano e Volturno, relativa all'adozione del Piano Stralcio di Bacino di Tutela Ambiente – piano pilota Le Mortine;

ai sensi dell'articolo 2 di tale delibera « sono dichiarate di carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni ed enti pubblici, nonché per i soggetti privati, ai sensi e per gli effetti della legge 18 maggio 1989, n. 183, le prescrizioni contenute nelle norme di attuazione (cap. IV) » del Piano Stralcio di Bacino. Il capitolo IV ha come titolo: « Norme, prescrizioni, misure di salvaguardia concernenti il vincolo di non edificazione e proposte di interventi concernenti opere di conservazione, di ripristino e di riqualificazione (di cui all'articolo 12 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, così come modificato ed integrato dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 493) per l'area delle Mortine e le zone ad essa limitrofe, ricadenti nei comuni di Capriati al Voltumo, Ciorlano, Sesto Campano, Pozzilli e Venafro ». L'articolo 1 di tali norme, così recita: « sono sottoposte a vincolo di non edificazione, o comunque di non modifica del territorio, per motivi di tutela, le aree delimitate nella cartografia in scala 1:10.000, tav. n. 12, ricadenti nei comuni di Capriati al Volturno e Ciorlano (Caserta, Sesto Campano, Pozzilli e Venafro (Isernia) »;

un'area di considerevole estensione coincidente con il complesso collinare di Ciorlano e Pratella viene pertanto sottratta

alle attività estrattive, in base al PSTA che come è noto in quanto Piano Stralcio di Bacino ai sensi delle leggi 183 del 1999 e 493 del 1993, è sovraordinato rispetto ai piani regionali, compreso quello delle cave;

con delibera di Giunta del 12 aprile 2002 n. 1407, pubblicata sul BURC n. 28 del 10 giugno 2002, la regione Campania ha istituito il Parco regionale del Matese che include anche la zona umida Le Mortine sul Volturno nel comune di Capriati, (comprende anche l'omonima oasi WWF) e che questa è strettamente limitrofa all'area prescelta per le attività estrattive, tanto che i monti di Torcino, che ne fanno da cornice, costituiscono un angolo di particolare suggestione paesaggistica; l'intero comprensorio è da considerare sia dal punto di vista storico che paesaggistico, il limite settentrionale della Reale Caccia Borbonica di Venafro e Torcino, e pertanto la prevista e totale coltivazione a cava delle montagne immediatamente prospicienti la zona umida, sarebbe un clamoroso non senso che vedrebbe la regione da una parte istituire un parco regionale e dall'altra isolarlo paesaggisticamente e naturalisticamente dai contigui monti di Torcino che giustamente l'Autorità di Bacino ha voluto vincolare;

716 ha di territorio in agro del comune di Ciorlano e Pratella, inclusi nell'area individuata quale estrattiva, sono stati affidati ad un'azienda agrituristica-venatoria (concessione n. 957 del 7 novembre 2000 – BURC n. 23 del 30 aprile 2001 – rilasciata alla Soc. Campania Felix), che ha finalità del tutto opposte a quanto previsto dal Piano Cave un'altra azienda è stata da poco individuata nel territorio di Mastrati;

350 ha di territorio in agro di Ciorlano, sono inclusi nell'azienda Agricola Torcino, dove sono stati avviati progetti di recupero di antichi casolari borbonici, oltre a progetti di recupero ambientale e dove è già operante l'omonima azienda agrituristica;

il grave problema è stato anche sollevato nel Consiglio regionale della Campania —:

se sia a conoscenza delle osservazioni dell'Autorità di Bacino dei fiumi Liri, Garigliano e Volturno;

quali iniziative ritenga di potere adottare al fine di risolvere il contrasto tra quanto previsto dal PSTA e i contenuti del Piano Cave ed affinché si possa giungere all'esclusione del comprensorio dei monti Ciorlano e Piatella (integralmente vincolato dal PSTA) dalle aree destinate allo sfruttamento del Piano Cave. (4-06481)

RISPOSTA. — *Si rappresenta che la giunta regionale della Campania ha approvato « la proposta di piano regionale delle attività estrattive » in data 27 dicembre 2001, con delibera n. 7253.*

Tale proposta è all'esame del consiglio regionale della Campania per l'approvazione definitiva che, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 17, può avvenire solo dopo l'acquisizione dei pareri da parte dei comuni, comunità montane, comprensori interessati e le province.

Con la successiva costituzione delle Autorità di bacino, che redigono il piano di bacino anche per stralci tematici, il piano regionale delle attività estrattive è soggetto anche al parere di queste ultime.

L'Autorità di bacino nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno, competente per il territorio in argomento, ha adottato, con delibera di comitato istituzionale n. 2/1999, il piano stralcio tutela ambientale le cui prescrizioni, contenute nelle norme di attuazione « di non modifica del territorio », sono dichiarate immediatamente vincolanti per le amministrazioni ed enti pubblici, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17 della legge n. 183/1989.

Pertanto, il consiglio regionale della Campania dovrà tener conto di quanto prescritto all'articolo 146 del decreto legislativo n. 490/1999 qualora le aree in argomento ricadessero in aree da tutelare ai sensi dello stesso disposto normativo, che, in particolare, al punto « f » sottopone a tutela « i parchi e le riserve, nazionali o

regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi ».

Infine, l'Autorità di bacino nazionale dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno, il cui comitato istituzionale è presieduto dal ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, esprimerà il proprio parere sulla base delle indicazioni contenute negli strumenti pianificatori redatti.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio: Altero Matteoli.

RIZZO. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere — premesso che:*

l'intero settore del trasporto aereo sta vivendo una situazione drammatica derivante da una instabilità strutturale degli assetti industriali e dalla carenza di una regolamentazione certa e di una normativa adeguata all'attuale fase di liberalizzazione del mercato;

tale contesto è stato ulteriormente aggravato dall'attuale crisi internazionale e dalla guerra in atto con ripercussioni talmente evidenti da mettere in discussione la sopravvivenza di moltissime aziende e il mantenimento di migliaia di posti di lavoro;

l'Alitalia, nonostante il piano d'emergenza messo in atto da oltre un anno, non riesce ad invertire la tendenza negativa del bilancio e dei risultati economici e di gestione;

nella situazione suddetta sarebbe indispensabile creare e sviluppare in Alitalia, come in tutte le realtà del settore, un clima di confronto costruttivo tra sindacato ed azienda. Che tale esigenza è ancor più evidente in una Società come Alitalia che vive da anni un quadro di incertezza e di instabilità continua. Che per creare tal situazione costruttiva è fondamentale che le parti rispettino con spirito ancor più positivo le regole delle relazioni industriali;

risulta all'interrogante che l'Alitalia avrebbe proceduto, in data 3 marzo 2003 al licenziamento di un delegato sindacale del SULTA (Sindacato Unitario lavoratori Trasporto Aereo) che aveva richiesto il rispetto di una norma contrattuale che prevede la completezza dell'equipaggio a bordo degli aerei;

tale licenziamento, contestato con forza dal sindacato dal punto di vista del merito, è comunque un evento del tutto dirompente nell'ambito delle relazioni tra le parti sociali e rischia, se non rimosso immediatamente, di rappresentare un ostacolo insormontabile rispetto al superamento positivo delle controversie in atto e di rappresentare un ulteriore e pesantissimo motivo di conflitto, con gravi ripercussioni per l'utenza e per la stessa Alitalia;

arrivare ad un giudizio della magistratura sull'eventuale comportamento antisindacale dell'azienda sarebbe un fatto comunque negativo. È evidente infatti, che, nel caso di accoglimento da parte del giudice del ricorso per comportamento antisindacale si registrerebbe l'innalzamento della tensione per il riconoscimento ufficiale dell'illegittimità dell'atto aziendale. Ma anche nel caso contrario, cioè se il giudice dovesse considerare non antisindacale il licenziamento del rappresentante sindacale, si avrebbe egualmente un effetto disastroso sul clima e sulle relazioni tra azienda, sindacato e lavoratori, un evento questo che renderebbe ancor più arduo qualsiasi confronto tra le parti sociali —:

se il ministro non intenda verificare se il licenziamento non configuri un comportamento antisindacale della compagnia e in caso affermativo quali iniziative intenda assumere. (4-06038)

RISPOSTA. — *Il provvedimento di licenziamento intimato all'assistente di volo sarebbe stato determinato da un rifiuto di prestazione lavorativa da parte dello stesso, che avrebbe costretto l'Alitalia ad annullare il volo sul quale il lavoratore in questione avrebbe dovuto prendere servizio.*

Più in particolare si riferisce che a causa della defezione di un collega del dipendente in oggetto, e della concomitante improvvisa carenza anche del personale di riserva, il personale disponibile si sarebbe ridotto al di sotto dei minimi contrattuali, ma non al di sotto di quelli di sicurezza previsti dall'Enav, per cui i responsabili dell'Alitalia avrebbero impartito disposizioni perché quel volo fosse ugualmente effettuato.

Il rifiuto opposto dall'assistente di volo, però, avrebbe poi comportato una riduzione dell'organico al di sotto anche dei limiti imposti dall'Enav, per cui l'Azienda si è vista costretta ad annullare il volo con conseguente danno economico e disagi per la clientela.

Si fa presente, infine, che il lavoratore ha impugnato il licenziamento.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e per le politiche sociali: Maurizio Sacconi.

RUSSO SPENA e VENDOLA. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro delle attività produttive. — Per sapere — premesso che:*

con decreto n. 948 del 29 gennaio 1999 del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica veniva approvato il Patto territoriale Lamentino per un investimento complessivo pari a 94 miliardi delle vecchie lire che avrebbe dovuto finanziare 66 iniziative imprenditoriali;

già dal 1997 era stato individuato come soggetto responsabile del Patto territoriale Lamentino la società consortile « Sviluppo ex area Sir »;

i progetti imprenditoriali finanziati riguardavano: 49 nuovi impianti; 16 ampliamenti; 1 riattivazione e interessavano i seguenti settori: manifatturiero 37 progetti; turismo 15 progetti; agroindustria 12 progetti; servizi 2 progetti;

i 66 progetti approvati — di cui 30 dislocati sul territorio di Lamezia Terme —

prevedevano l'occupazione a regime di 903 unità lavorative di cui 699 nuovi occupati;

la situazione economica e sociale di Lamezia e del suo circondario è caratterizzata da un tasso di disoccupazione specialmente giovanile e femminile, da una forte presenza di famiglie monoreddito e dalla diffusissima presenza di lavoratori in nero e sottopagati accompagnata dall'innegabile crescita, negli ultimi anni, dell'area di precarietà e insicurezza e dalla conseguente proletarizzazione di vaste aree di popolazione;

tutto questo in una città, Lamezia, con una forte presenza di poteri criminali dove è stata accertata dai competenti organi investigativi la contiguità tra criminalità organizzata e settori della classe politica. Accertamenti che hanno recentemente portato allo scioglimento del consiglio comunale;

non vi è dubbio che questi poteri traggono forza anche da una economia malata in una città in cui si assiste ad un massiccio sfruttamento del lavoro nero, all'investimento in attività legali dei proventi criminali, all'impiego di finanziamenti statali per le imprese senza aumento dell'occupazione, al mancato rispetto dei contratti e delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro;

la creazione di posti di lavoro, qualificato e stabile in una realtà come quella descritta dovrebbe rappresentare una priorità per le istituzioni. Si tratta, dunque, non solo di far rispettare il protocollo di legalità siglato, per il patto territoriale, tra istituzioni, imprenditori e sindacati ma soprattutto di promuovere un controllo puntuale ed efficace sugli investimenti pubblici erogati affinché diano i risultati occupazionali previsti;

più volte la stessa Commissione europea ha rilevato che le imprese italiane hanno goduto in Europa del più alto livello di contributi statali senza un adeguato controllo sugli impegni assunti dalle stesse imprese per la creazione di posti di lavoro —

a quanto ammontano i finanziamenti erogati, ad oggi, alle singole imprese beneficiarie;

se sono stati effettuati controlli atti a verificare il rispetto degli impegni assunti delle 66 imprese finanziate;

quante sono le unità lavorative impegnate nei singoli progetti finanziati;

quante di queste sono state regolarmente assunte;

se nelle suddette imprese è da escludere che siano impegnati lavoratori in nero;

cosa intendono fare nell'eventualità che gli impegni assunti dalle suddette imprese non siano stati rispettati.

(4-04653)

RISPOSTA. — Occorre precisare, in via preliminare, che le commissioni di collaudo, per la verifica del rispetto degli impegni assunti dalle singole imprese beneficiarie, sono nominate dal ministero delle attività produttive allorquando riceve dagli istituti convenzionati, a seguito dell'ultimazione delle iniziative, le relazioni sullo stato finale dei programmi di investimento, redatte in seguito alle verifiche effettuate sulla base della documentazione finale di spesa prodotta dal soggetto responsabile del Patto Territoriale in questione.

Ciò precisato, sulla base del monitoraggio effettuato dal ministero delle attività produttive il 30 giugno 2003 sullo stato di attuazione del Patto Territoriale del Lamezino, si fa presente quanto segue:

a) *finanziamenti erogati alle imprese beneficiarie ammontano a euro 28.969.992,58 a fronte di oneri a carico del bilancio dello Stato pari a euro 48.749.089,74;*

b) *le risultanze istruttorie finali sugli investimenti pervenute al ministero delle attività produttive riguardano n. 15 iniziative agevolate; per n. 3 iniziative è già stato effettuato l'accertamento finale di spesa da parte delle commissioni di collaudo nominate dal ministero e sono state avviate le*

procedure per l'emissione del provvedimento di concessione definitiva; per n. 3 iniziative sono stati emessi nel dicembre 2003 i decreti ministeriali di nomina delle commissioni di accertamento e per le restanti n. 8 iniziative sono state avviate le procedure per la nomina delle commissioni.

Premesso che l'incremento degli occupati previsti dal Patto è di 699,7 unità, si fa presente che la quantificazione delle unità lavorative regolarmente assunte sarà possibile solo dopo l'entrata a regime delle singole iniziative previste dal Patto Territoriale.

Quanto alle azioni da intraprendere nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti dalle imprese con la sottoscrizione del Patto, si fa presente che il ministero delle attività produttive procederà alla revoca ed al recupero delle somme eventualmente già erogate alle iniziative che non avranno rispettato tali impegni, inoltre, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, punto d) del citato decreto, il ministero provvederà alla revoca delle agevolazioni concesse « qualora sia stata accertata una grave violazione delle norme sul lavoro e dei contratti collettivi di lavoro e non si sia provveduto da parte dell'impresa alla regolarizzazione ».

Il Sottosegretario di Stato per le attività produttive: Giuseppe Galati.

RUZZANTE. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:

a Brugine (in provincia di Padova) vi è stato un grave attentato incendiario che ha interessato il Municipio del Comune, causando ingenti danni che, stando alle prime stime, ammonterebbero a circa centomila euro;

secondo le prime ricostruzioni, l'attentato è stato realizzato tramite una tanica incendiaria, fatta poi esplodere, e collocata all'interno degli uffici utilizzati dalla Polizia Municipale;

dalle prime indagini e dalle modalità di esecuzione, risulterebbe che l'attenta-

tore intendeva colpire proprio la Polizia Municipale di Brugine (la tanica incendiaria è stata collocata a ridosso degli schedari contenenti le contravvenzioni);

a riprova della gravità della situazione, si segnala che due giorni dopo l'attentato agli uffici della Polizia Municipale di Brugine vi è stato un altro attentato incendiario ai danni di una officina meccanica di Brugine;

recentemente, in tale zona della Provincia di Padova (Piovese), vi sono stati altri attentati di natura incendiaria (poche settimane fa ai danni di un esercizio commerciale di Piove di Sacco, la notte prima della inaugurazione) che, dalle prime indagini, avrebbero molti dei caratteri dell'attività criminosa diretta all'intimidazione —:

se sia a conoscenza di questi gravi attentati incendiari avvenuti nella provincia di Padova e se non intenda intervenire con misure specifiche per prevenire ed affrontare tali preoccupanti attività criminali a sfondo intimidatorio;

se non ritenga di dover aumentare gli organici delle forze di Polizia e dei Carabinieri al fine di una più efficace attività di controllo e di prevenzione. (4-07253)

RISPOSTA. — Si comunica che l'incendio doloso appiccato la notte del 24 agosto 2003 negli uffici della polizia municipale del comune di Brugine (Padova) è stato provocato cospargendo di benzina gli armadi ed il materiale cartaceo presente all'interno, tra cui quello relativo all'attività contravvenzionale.

L'episodio è stato esaminato nel corso di una seduta del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di Padova, alla quale ha partecipato anche il sindaco di Brugine; le indagini, tuttora in corso, sembrerebbero escludere una matrice politica del gesto, mentre sembra attendibile l'ipotesi che esso sia stato eseguito per ritorsione contro l'operato della polizia municipale.

La sera del 25 agosto nello stesso comune è stata lanciata una bottiglia incendiaria all'interno di una autofficina meccanica.

In precedenza, il 6 aprile era esploso un ordigno all'interno di un negozio di articoli da regalo nel comune di Piove di Sacco.

Le indagini hanno portato ad escludere moventi estorsivi o forme di collegamento tra gli episodi cui si è fatto cenno.

È stata disposta l'intensificazione dei servizi di controllo del territorio comunale anche nelle ore notturne, utilizzando la stazione mobile in dotazione al comando provinciale dei carabinieri; sono stati altresì intensificati i controlli sui soggetti ritenuti più pericolosi, con particolare attenzione ai pregiudicati sottoposti alla libertà vigilata ed alle persone sottoposte a misure di prevenzione.

Oltre a quelli citati non risultano, negli ultimi due anni, altri episodi analoghi nel comprensorio del piovese, mentre, per quanto riguarda l'andamento della delittuosità nello stesso territorio, i dati statistici relativi ai primi otto mesi del 2003, forniti dal comando generale dell'arma dei carabinieri, denotano un contenuto incremento delle denunce (1.949, a fronte delle 1.858 dello stesso periodo dell'anno precedente), ma anche dei reati di cui sono stati scoperti gli autori (455 nel 2003, 370 nel 2002).

Nel raffronto tra gli stessi periodi, i dati forniti, evidenziano anche un aumento delle persone denunciate all'autorità giudiziaria (436 nel 2003, 383 nel 2002) e delle persone arrestate (88 nel 2003, 67 nel 2002).

Per quanto concerne gli organici delle forze di polizia, si informa che, secondo dati aggiornati al 1° settembre scorso, sono in servizio nei vari uffici e reparti della provincia di Padova, 1.309 unità di personale dei ruoli ordinari della polizia di Stato, in luogo delle 1.076 unità previste dalle piante organiche del 1989 (con una eccedenza, quindi, di 233 unità); nell'area del piovese l'arma dei carabinieri dispone della Compagnia di Piove di Sacco, da cui dipendono un nucleo operativo radiomobile ed 8 stazioni, con una forza effettiva di 106 unità.

Non vi è dubbio, tuttavia, che l'evoluzione delle condizioni locali dell'ordine e

della sicurezza pubblica possono rendere le previsioni organiche non più aderenti alle effettive e mutate esigenze della provincia in esame, richiedendo ulteriori potenziamenti.

A tali esigenze si sta rispondendo con la gradualità imposta dai limiti delle risorse disponibili, obiettivamente insufficienti, e dalle concomitanti, analoghe esigenze di personale dei presidi di numerose altre realtà territoriali, in Veneto ed in altre regioni.

Nel corso del 2003, nell'ambito dei trasferimenti di personale eseguiti, è stata disposta l'assegnazione, agli uffici e reparti della polizia di Stato della provincia, di 25 dipendenti appartenenti al ruolo degli assistenti ed agenti della polizia di Stato, ad incremento degli organici precedenti, mentre alla fine dello scorso mese di settembre è stata disposta l'assegnazione di ulteriori 6 unità di personale per le esigenze della Digos e dell'Ufficio Immigrazione della questura; nel periodo dal 30 giugno al 15 ottobre scorsi sono state aggregate ulteriori 17 unità del medesimo ruolo per le esigenze connesse alle procedure in corso di regolarizzazione degli extracomunitari ed ulteriori 15, dal 15 settembre al 15 ottobre, per il reparto mobile della questura.

Anche i ruoli dei commissari della polizia di Stato sono stati rafforzati lo scorso mese di dicembre con l'assegnazione alla questura di due elementi provenienti dall'ultimo corso di formazione.

Infine, in un'ottica più generale di potenziamento del dispositivo di controllo del territorio, è stata deliberata l'apertura di un nuovo posto di polizia a Padova, dando avvio all'iter di acquisizione dei locali occorrenti.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Alfredo Mantovano.

RUZZANTE. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:

il giorno 28 agosto 2003 (a partire dalle ore 19:30) la città di Padova ed alcune zone della provincia sono state colpite da una pesantissima grandinata,

durata circa venti minuti, con chicchi del diametro di circa 7 centimetri;

i danni causati da tale tempesta di grandine sono ingentissimi: centinaia di auto con vetri sfondati e carrozzerie pesantemente ammaccate; moltissimi edifici di Padova (zona Guizza, Arcella, Ponte di Brenta, Centro città) e della provincia (Stanghella, Cadoneghe, Vigonza, Albignasego, Due Carrare) con gravissimi danni a vetrate ed infissi, praticamente distrutti dalla violenza dei chicchi;

molti cittadini padovani, che si trovavano per strada al momento della violenta grandinata, sono finiti al pronto soccorso con ematomi e ferite causati dai grossi chicchi di ghiaccio —:

se il Ministro sia al corrente della forte grandinata che ha interessato Padova e provincia la sera di giovedì 28 agosto 2003 e se data la gravità e l'eccezionalità dell'evento atmosferico e alla luce degli ingentissimi danni subiti da Padova e dalla sua provincia, non ritenga di predisporre un contributo economico per Padova e per la provincia, con particolare riferimento alle attività economiche danneggiate;

visto il ripetersi costante di gravi episodi atmosferici nel nostro Paese (quali siccità, grandinate, alluvioni, eccetera), quale piano d'interventi il Governo intende attuare sotto il profilo della prevenzione e sotto il profilo della protezione civile, per ridurre i danni causati da eventi calamitosi sempre più frequenti. (4-07262)

RISPOSTA. — *La violenta grandinata verificatasi nella città di Padova e nella sua provincia non ha costituito un presupposto per la dichiarazione dello stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.*

Infatti il 28 agosto 2003 gli strumenti in telemisura presso il centro funzionale del Dipartimento della protezione civile non hanno registrato, per la provincia di Padova, alcun violento evento meteorologico e nessuna segnalazione è pervenuta da parte delle amministrazioni locali competenti.

Al fine di realizzare un piano di interventi di prevenzione degli eventi alluvionali ed alla luce del nuovo rapporto tra Stato e regioni derivante dalla modifica del Titolo V della Costituzione, nonché dalla legge n. 59 del 1997 e dal decreto legislativo n. 112 del 1998, il Dipartimento della protezione civile ha promosso e finanziato un sistema di coordinamento con le regioni attraverso la costituzione di procedure e standard operativi condivisi.

È stata, dunque, avviata la progettazione e la realizzazione di un efficiente sistema di centri operativi, denominati «centri funzionali», che esercitano una attività di supporto a quella svolta dall'organo del Dipartimento di protezione civile competente, ogni qualvolta venga emesso un bollettino di allerta per rischio idrogeologico.

Oltre a ciò è in corso l'acquisizione e l'installazione di una rete radar meteorologica composta da apparati doppler di ultima generazione, che consentono di effettuare l'osservazione ad alta risoluzione spaziale dei fenomeni meteorologici e di prevederne l'evoluzione a brevissimo termine (cosiddetto newcasting).

Inoltre con nota del 7 agosto 2003 del capo del Dipartimento di protezione civile, indirizzata alle regioni, alle province autonome di Trento e Bolzano, alle province ed agli uffici territoriali del Governo, si è evidenziato che la vulnerabilità del nostro Paese al manifestarsi di gravi episodi atmosferici è imputabile al reticolo idrografico superficiale, sia naturale che artificiale, che dovrà essere adeguatamente curato, anche alla luce dell'altissima densità della popolazione e della continuità di centri abitati ed aree industriali che caratterizza il territorio nazionale.

Risulta, quindi, particolarmente importante effettuare opere di manutenzione per evitare che avversi eventi meteorologici provochino ingenti danni e situazioni di pericolo per la popolazione.

Le regioni, quindi, in quanto titolari in forma singola o associata dei poteri di Autorità di bacino e nell'ambito delle Autorità di bacino di rilevanza nazionale, sono state invitate dal predetto Dipartimento ad adoperarsi, nell'ambito delle proprie com-

petenze, affinché le province ed i comuni, nonché i consorzi di bonifica e gli altri enti interessati, siano posti in grado di procedere in modo rapido ed efficace.

È stata, altresì, sottolineata l'importanza di una proficua collaborazione con gli uffici territoriali del Governo, il corpo nazionale dei vigili del fuoco, i sindaci e le associazioni di volontariato.

Infine, si rende noto che il Presidente del Consiglio dei ministri, in data 23 settembre 2003, ha trasmesso alle autorità competenti un comunicato recante « indirizzi operativi per fronteggiare eventuali situazioni di emergenza connesse a fenomeni idrogeologici » per una proficua attività di prevenzione e con l'obiettivo di aumentare la risposta operativa del sistema di protezione civile e, quindi, di ridurre i danni connessi ad eventuali eventi calamitosi.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento: Carlo Giannardi.

SANDI. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

i dipendenti dell'ufficio territoriale delle entrate di Belluno, con lettera del 23 maggio 2003, hanno informato l'interrogante della difficile situazione lavorativa che si è creata all'interno dell'ufficio tra i dipendenti e la dirigenza locale. I dipendenti denunciano l'impossibilità a svolgere qualitativamente e professionalmente il servizio ai cittadini nonché di non poter lavorare con serenità e soddisfazione a causa dei continui richiami verbali e scritti, delle sanzioni disciplinari, degli esposti e delle denunce agli organi ispettivi della Agenzia. Inoltre l'arbitraria applicazione delle norme che regolano i diritti e i doveri dei lavoratori hanno causato un clima di intimidazione psicologica più o meno pesante ma comunque classificabile come *mobbing* ovvero aggressione della sfera della dignità professionale del lavoratore;

nell'organizzazione degli uffici non si è tenuto conto da parte della dirigenza —

continuano i dipendenti — delle qualità professionali o dell'esperienza acquisita, e neppure si è provveduto a organizzare corsi professionali che migliorassero il servizio offerto, non promuovendo così le condizioni per la piena autonomia professionale come invece è previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 16 gennaio 2002;

per le motivazioni descritte i sindacati di categoria a sostegno della grave situazione hanno indetto delle giornate di sciopero e una manifestazione a Roma presso la sede della direzione generale dell'Agenzia per protestare contro l'amministrazione centrale dell'Agenzia e sensibilizzare l'opinione pubblica —:

se il Ministro sia a conoscenza della situazione descritta in premessa e se non intenda assumere adeguate informazioni e conseguentemente adottare le opportune iniziative per risolvere una così delicata situazione all'interno di un pubblico ufficio che non da una buona immagine agli utenti. (4-06713)

RISPOSTA. — *Si fa presente, in via preliminare, che in data 14 luglio 2003 la direzione provinciale del lavoro di Belluno ha ricevuto una delegazione delle locali organizzazioni sindacali (Cgil, Cisl, Uil e Salfi) impegnate nella vicenda citata nell'interrogazione, allo scopo di acquisire utili notizie in proposito.*

Durante tale incontro è emerso che, ormai da diversi mesi, la gran parte dei dipendenti dell'agenzia del territorio di Belluno lamenta con le organizzazioni sindacali lo stato di grave lacerazione dei rapporti con la propria dirigenza locale che si sarebbe tradotto, tra l'altro, nella carente valorizzazione del personale, nella continua rotazione dello stesso ai diversi incarichi e nella massiccia utilizzazione degli strumenti disciplinari.

L'insostenibilità della situazione all'interno dell'ufficio è stata più volte rappresentata ai competenti organi di vertice dell'agenzia del territorio (sia in ambito nazionale che regionale).

Da ultimo, si rappresenta che, al momento, la questione sembra superata. La direzione provinciale del lavoro di Belluno ha comunicato che un nuovo provvedimento emesso dall'amministrazione finanziaria, infruttuosamente impugnato dalla dirigente, ha disposto l'assegnazione della stessa all'ufficio studi presso la sede regionale della stessa amministrazione.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e per le politiche sociali: Maurizio Sacconi.

SARDELLI. — *Al Ministro dell'interno.*
— Per sapere — premesso che:

la provincia di Brindisi, per la sua particolare posizione geografica, rappresenta un punto di riferimento importante per lo svolgimento di attività illecite;

in maniera speculare alla crescita del giro d'affari dell'economia illegale, il racket delle estorsioni opprime sempre più le normali attività economiche;

vi è una pericolosa azione di proselitismo tra i giovani, anche della fascia adolescenziale da parte delle organizzazioni malavitose —:

quali urgenti ed ormai non più differibili iniziative intenda assumere per contrastare l'ascesa delle organizzazioni criminali;

se non ritenga opportuno accompagnare l'aumento degli uomini o dei mezzi dello Stato volto al controllo del territorio ed alla repressione dei reati, con un piano straordinario di interventi di prevenzione e di educazione alla legalità, indirizzato precipuamente alla fascia degli adolescenti più deboli per le proprie condizioni familiari e socio-economiche. (4-03363)

SARDELLI. — *Al Ministro dell'interno.*
— Per sapere — premesso che:

negli ultimi mesi si registra una recrudescenza di fenomeni criminali sul territorio della provincia di Brindisi a carico

di cittadini ed imprenditori rappresentanti delle pubbliche istituzioni;

tali episodi comportano progressivo degrado dell'immagine del territorio impoverendone le capacità di sviluppo economiche e sociali —:

quali interventi si vogliano predisporre per rafforzare la presenza sul territorio delle forze dell'ordine;

se non si ritenga prioritario rafforzare gli organici delle forze dell'ordine al fine di consentirne una più efficace attività operativa nella prevenzione e repressione;

se non si ritenga al tempo stesso necessario sviluppare progetti di educazione alla cultura della legalità per le giovani generazioni. (4-05665)

RISPOSTA. — *Si comunica che l'esame dei dati statistici relativi al numero dei reati censiti nella provincia di Brindisi denota una crescita costante tra il 1997 ed il 2000, anno in cui furono denunciati 18.870 delitti, ed una fase di decremento contenuto, ma costante, tuttora in corso (nel 2001 furono denunciati 16.385 delitti; nel 2002 furono 16.285 mentre nel periodo gennaio-settembre del 2003 ne sono stati rilevati 12.402 a fronte dei 12.625 dello stesso periodo del 2002).*

Percentualmente, i reati di gran lunga più frequenti sono i furti (5.876 nei primi nove mesi del 2003), che rappresentano quasi la metà del totale.

Nello stesso periodo si è avuta anche una forte crescita delle truffe (1.473, erano state 80) e degli episodi incendiari, sia di matrice vandalica, speculativa, comunque non intimidatoria (102 nel periodo gennaio-settembre 2003, a fronte dei 93 dello stesso periodo del 2002), sia con finalità chiaramente intimidatorie o estorsive (29 attentati, a fronte dei 13 consumati nello stesso periodo del 2002).

Vittime degli episodi intimidatori sono stati talora amministratori locali o esponenti politici, come nel caso dell'incendio doloso dell'autovettura del vice sindaco di Torre S. Susanna, avvenuto il 18 marzo 2003, e dell'incendio dell'autovettura del

segretario provinciale dell'U.D.C., all'epoca candidato alla carica di consigliere del comune di Carovigno, avvenuto il successivo 14 maggio.

Per quanto concerne la criminalità organizzata, la situazione brindisina presenta evidenti caratteri di instabilità per effetto dell'azione di contrasto delle forze dell'ordine, che ha fortemente inciso sugli assetti della Sacra Corona Unita, con numerosi arresti di elementi di spicco e di quadri intermedi, e sulle attività più tradizionali dei clan, quale soprattutto il contrabbando.

Dopo anni di supremazia del cartello dei « mesagnei », ridimensionati anche grazie alla collaborazione con la giustizia di quasi tutti gli elementi di punta arrestati, sta riacquistando un ruolo importante il clan « storico » dei « Rogoli-Buccarella », anche attraverso i gruppi gregari dei Campana, Gagliardi e Delle Grottaglie.

Il quadro generale rimane comunque caratterizzato da una organizzazione dei clan sulla base di piccoli gruppi familiari, assai frammentati e privi di solidi punti di equilibrio per la mancanza di una organizzazione realmente egemone e coesa; ciò determina stati di conflittualità tra i vari schieramenti che hanno dato vita a gravi fatti di sangue.

I dati relativi ai primi nove mesi dello scorso anno evidenziano anche una crescita delle estorsioni segnalate (52 a fronte delle 25 dello stesso periodo del 2002) ed un incremento altrettanto marcato delle persone denunciate per tale reato (70, a fronte delle 36 denunciate nello stesso periodo del 2002).

Si tratta di cifre che, se da un lato testimoniano la persistenza di tale fattispecie delittuosa, dall'altro segnalano una accresciuta fiducia nelle forze dell'ordine da parte delle vittime ed una maggiore incisività dell'azione di contrasto.

Vi sono, tuttavia, segnali di un rinnovato interesse delle organizzazioni criminali brindisine verso le estorsioni, anche quale effetto indiretto della pressione esercitata dalle Forze di Polizia sulle tradizionali attività dei clan, che li ha indotti a diversificare i campi di interesse.

L'attenzione delle forze dell'ordine sui fenomeni delittuosi cui si è fatto cenno rimane comunque vigile nella provincia, dove la prefettura e la questura portano avanti specifiche strategie di contrasto, definite in sede di comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica con la partecipazione dei sindaci dei comuni volta a volta interessati.

Inoltre sono stati intensificati i servizi di prevenzione e sono stati pianificati servizi specifici di controllo del territorio, con particolare attenzione alle fasce orarie serali e notturne e alle zone risultate maggiormente a rischio, nei quali sono stati impiegati anche equipaggi del reparto prevenzione criminale « Puglia » della polizia di Stato.

L'azione di contrasto delle forze dell'ordine ha consentito, nel periodo gennaio-settembre del 2003, di denunciare, nella provincia di Brindisi, 25 persone per associazione di stampo mafioso, a fronte delle 17 denunciate nello stesso periodo dell'anno precedente, e di catturare (al 17 novembre) 4 pericolosi latitanti.

L'incremento delle attività di controllo del territorio e di quelle investigative ha consentito di aumentare, nei primi nove mesi del 2003, anche il numero generale delle persone arrestate nella provincia (922, a fronte delle 770 dello stesso periodo del 2002, con un aumento di circa il 20 per cento).

Per quanto concerne le iniziative rivolte a promuovere la cultura della legalità tra i giovani, il prefetto di Brindisi ha fatto sapere che progetti di tal genere sono attuati da tempo in vari comuni della provincia ed in alcuni licei dello stesso capoluogo, come il ciclo di « incontri per la legalità » avviato con la collaborazione delle amministrazioni locali e di componenti della società civile durante lo scorso anno scolastico.

Vengono svolti, inoltre, incontri periodici con le categorie economiche, con le rappresentanze sindacali e dell'associazionismo, specie antiracket, soprattutto nei comuni con maggiore intensità criminale, allo scopo di favorire un dialogo diretto con

le forze dell'ordine e di creare le condizioni per sviluppare la maggiore collaborazione possibile.

A questo riguardo, va sottolineata la circostanza che ben 8 delle 21 associazioni antirackett presenti nella regione operano proprio in questa provincia.

In ordine agli organici delle forze di polizia nella provincia, si segnala che la polizia di Stato, alla data del 1° novembre 2003, dispone di 650 operatori, a fronte dei 539 previsti in organico: in particolare, la questura del capoluogo presenta un esubero pari a 82 unità, mentre i due commissariati dipendenti, di Mesagne ed Ostuni, dispongono rispettivamente di 4 e 6 operatori in più.

L'arma dei carabinieri dispone di un comando provinciale, di tre compagnie (Brindisi, Francavilla Fontana e Fasano) e di ventitre stazioni, per un totale effettivo di 545 militari, 7 in più della previsione organica. Nel corso dell'ultimo biennio è stata istituita la stazione di « Brindisi Casale », con dieci operatori, e si è proceduto ad ulteriori incrementi di organico, per dieci unità.

La guardia di finanza, infine, dispone di 695 dipendenti, con un comando provinciale, quattro compagnie (Brindisi, Francavilla Fontana, Ostuni e Fasano), una compagnia di pronto impiego ed una brigata, oltre ad altri presidi.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Alfredo Mantovano.

SARDELLI. — Al Ministro dell'interno.
— Per sapere — premesso che:

negli ultimi anni nella provincia di Brindisi si sono verificati ripetuti episodi criminosi a danno di esponenti politici;

da varie fonti, da cittadini rappresentanti istituzionali, sono stati segnalati possibili intrecci fra interessi affaristico-malavitosi e le amministrazioni della cosa pubblica;

ulteriormente è stato perpetrato un atto intimidatorio a danno di un consigliere regionale, nonché segretario provin-

ciale di un partito nazionale, candidato nella campagna amministrativa del comune di Carovigno —:

quali iniziative codesto Ministero ha messo in atto a tutela della sicurezza dei rappresentanti politici della provincia di Brindisi;

quali provvedimenti si intendono intraprendere per assicurare il regolare svolgimento della campagna elettorale nel comune di Carovigno;

se il prefetto abbia avuto denunce o segnalazioni sulla recente costituzione di patrimoni sospetti su eventuali infiltrazioni malavitose nelle pubbliche amministrazioni della provincia di Brindisi.

(4-06323)

RISPOSTA. — Si comunica che nella provincia di Brindisi sono stati effettivamente denunciati, nel corso del 2003, episodi di intimidazione nei confronti di esponenti politici ed amministratori locali.

Nel mese di gennaio alcune persone rimaste ignote hanno danneggiato decine di alberi di ulivo di proprietà del vice-sindaco e di un assessore di Carovigno, mentre il Sindaco dello stesso Comune ha ricevuto una lettera anonima con minacce per lui e per un architetto, incaricato di una consulenza tecnica per l'amministrazione comunale; il 9 marzo sempre il vice-sindaco di Carovigno ha denunciato il taglio di alcuni alberi di ulivo di proprietà del padre.

La notte del 13 marzo 2003 a San Vito dei Normanni è stato appiccato il fuoco all'autovettura della moglie del professor Alfredo Passante, capogruppo consiliare dei Democratici di Sinistra di quel comune; in questo caso gli investigatori ritengono che l'atto vandalico costituisca una ritorsione per l'attività della figlia dello stesso professore, utilizzatrice abituale dell'autovettura incendiata, che ricopre la carica di comandante della polizia municipale dello stesso comune.

A Torre Santa Susanna la notte del 18 marzo 2003 è stata incendiata l'autovettura del vice-sindaco e pochi giorni dopo, il 23 marzo, lo stesso è avvenuto ai danni di due

vetture di proprietà dei dirigenti dell'ufficio tecnico di Ostuni, verosimilmente per intimidire la vittima nelle determinazioni concernenti alcuni immobili abusivi da abbattere nella fascia costiera tra « Costa Merlata » e « Villanova ».

Ad Ostuni, il 14 maggio, dieci giorni prima delle elezioni amministrative, è stata data alle fiamme l'autovettura del segretario provinciale dell'U.D.C. e consigliere regionale Cosimo Mele, candidato, poi risultato eletto, alla carica di consigliere comunale a Carovigno; di recente, il 16 novembre sono pervenute prima al numero telefonico 112 e poi al numero 113 due telefonate con minacce di morte all'indirizzo dello stesso consigliere da parte di anonimi che avevano esordito spacciandosi per « Brigate Rosse ».

La consultazione elettorale svoltasi il 25 ed il 26 maggio in quest'ultimo comune ha avuto, comunque, un andamento regolare e non vi sono stati altri atti di intimidazione, anche grazie ai servizi di prevenzione predisposti dalla questura, che sono stati particolarmente rafforzati.

Nei confronti delle vittime di questi episodi, quando è emersa la effettiva possibilità di rischi personali, sono state disposte misure di vigilanza generica radio-collegata o, comunque, di osservazione nell'ambito dei piani di controllo del territorio previsti.

In particolare, la misura che si è detta è stata attuata nei confronti del sindaco e del vice-sindaco uscenti di Carovigno, nonché del segretario provinciale dell'U.D.C., Cosimo Mele.

Dopo le telefonate anonime del 16 novembre 2003, cui si è fatto cenno, sono stati inoltre intensificati i servizi di osservazione nell'ambito del piano coordinato di controllo del territorio, non solo con riguardo al comune di Carovigno.

Per quanto concerne la possibilità di infiltrazioni mafiose nelle pubbliche amministrazioni brindisine, sono state assunte specifiche iniziative di prevenzione.

Sono state intensificate, innanzitutto, le attività investigative nel campo, impegnando particolarmente la Direzione Investigativa Antimafia alla quale, con decreto del Ministro dell'interno del 19 ottobre

2002, sono stati affidati, in tutto il territorio nazionale, compiti specifici nella lotta ai condizionamenti mafiosi dei grandi appalti pubblici.

Inoltre, nel marzo del 2002 è stato costituito presso la prefettura brindisina un tavolo interistituzionale, cui partecipano tutte le rappresentanze economiche locali ed il coordinamento delle associazioni antiracket della provincia, con il compito di svolgere un monitoraggio sulla legalità degli appalti, specie relativi ai maggiori insediamenti industriali dell'area (Enichem, Enel, eccetera), anche sotto il profilo del rispetto della normativa in tema di libera concorrenza, di subappalti, di sicurezza sul lavoro, e così via.

A seguito della costituzione di tale tavolo sono stati intensificati, tra l'altro, i controlli nei cantieri da parte delle forze dell'ordine, anche per quanto riguarda la effettiva rispondenza tra il personale presente e quello autorizzato.

Nel marzo 2003 sono state inoltre attivate, presso le prefetture di Brindisi e di Lecce, altrettante commissioni, composte da rappresentanti delle rispettive prefetture, delle questure, dei comandi provinciali dell'arma dei carabinieri, della guardia di finanza e dell'A.N.C.I., per il monitoraggio delle procedure di appalto dei lavori pubblici dei comuni e delle altre amministrazioni delle due province, con l'obiettivo di prevenire, in collaborazione con le stazioni appaltanti, infiltrazioni malavitose e distorsioni del sistema.

Durante i lavori delle Commissioni sono state effettivamente riscontrate alcune anomalie, le quali sono state riferite alle competenti procure della Repubblica, all'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, nonché alla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata.

Va ricordato che il presidente di quest'ultimo organismo, onorevole Centaro, in occasione di una recente missione a Brindisi, pur ritenendo giustificati gli allarmi lanciati da più parti in virtù degli ingenti finanziamenti in corso per nuovi insediamenti industriali, ha espresso un giudizio positivo sull'attività di prevenzione e controllo realizzata dalle forze dell'ordine, dalla

magistratura e dalla prefettura in materia di prevenzione di infiltrazioni mafiose nel sistema degli appalti pubblici di questa provincia.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Alfredo Mantovano.

SERENA. — *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.* — Per sapere — premesso che:

si fa riferimento innanzitutto al rapporto ufficiale del governo svizzero, datato 30 giugno 2000 del dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni, relativo alla modifica dell'allegato 4.4 « prodotti per la protezione del legno »;

da tale rapporto: « contenuti ed emissioni di idrocarburi aromatici policiclici relativi alle traversine ferroviarie della rete ferroviaria svizzera trattati con olio di catrame » si rileva la presenza di sostanze nocive, potenzialmente cancerogene, presenti nell'olio di catrame il quale rimarrebbe nelle traversine ferroviarie per molti anni;

il riutilizzo delle vecchie traversine in ambito privato e negli impianti ricreativi pubblici, comporterebbe pericolo costante di compromissione della salute, dovuto alla possibilità di un contatto cutaneo continuativo con l'olio di catrame;

il dipartimento elvetico dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni in base al citato rapporto ha modificato la sua legislazione riguardante le traversine ferroviarie, rendendone praticamente fuorilegge l'utilizzo al di fuori della loro iniziale destinazione;

in Italia, le traversine ferroviarie sono attualmente considerate rifiuti recuperabili e quindi non pericolosi ed il loro riutilizzo in ambito privato è consentito e regolato dal punto 9.3.3, lettere a) e b), e 9.3.4 del decreto ministeriale 5 febbraio 1998 —:

se il Ministro non ritenga di approfondire questa materia sulla base della più recente normativa dell'Unione europea (Direttiva 94/60/CE). (4-03980)

RISPOSTA. — *Si rappresenta che quest'ultime, venivano precedentemente classificate come rifiuti non pericolosi e, come tali, veniva consentito, dal decreto ministeriale 5 febbraio 1998 (che individua i rifiuti non pericolosi per i quali è possibile il recupero in procedura semplificata), il loro recupero in procedura semplificata, ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 22 del 1997.*

Con l'entrata in vigore del nuovo elenco europeo dei rifiuti, introdotto con decisione della Commissione delle Comunità Europee n. 2000/532 e successive modificazioni, tale tipologia di rifiuti, già classificata con il codice 030199, risulta essere stata riclassificata con il nuovo codice 030104 che denota un rifiuto « pericoloso » (contrassegnato dall'asterisco).*

Ne consegue la non applicabilità del citato decreto ministeriale 5 febbraio 1998 a tale tipologia di rifiuti, come sopra riclassificata.

D'altro canto, neanche il decreto del ministero dell'ambiente n. 161 del 12 giugno 2002, che ha individuato i rifiuti pericolosi che possono essere ammessi al recupero in procedura semplificata, annovera nel suo allegato 1 la predetta tipologia di rifiuti 030104.*

Ne consegue, pertanto, che allo stato attuale il recupero di tale tipologia di rifiuto pericoloso è consentito solo in procedura ordinaria, vale a dire a seguito del rilascio, da parte dell'autorità regionale competente, di un'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero di tale tipo di rifiuti, in applicazione dell'articolo 28 del decreto legislativo 22/1997.

L'autorizzazione all'esercizio dovrà individuare, pertanto, le condizioni e le prescrizioni necessarie, tra le quali:

a) *tipi e quantitativi di rifiuti da recuperare;*

b) *requisiti tecnici del sito e delle attrezzature utilizzate;*

c) *precauzioni da adottare ai fini della sicurezza e dell'igiene ambientale.*

Il rilascio di un'autorizzazione in forma esplicita consente l'adozione, a corredo dell'autorizzazione medesima, di tutte le prescrizioni necessarie ad assicurare una utilizzazione corretta dei rifiuti recuperati, nel rispetto delle esigenze di tutela della salute e dell'ambiente.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio: Altero Matteoli.

SGOBIO. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

da ambienti sindacali si apprende che lo stabilimento della Finmek di Sulmona (Aquila), in cui lavorano 180 dipendenti, rischia la chiusura;

il 4 dicembre 2002 si è svolto a Roma un incontro tra le organizzazioni sindacali di categoria e l'azienda, che si è presentata al tavolo negoziale senza un'elaborazione del proprio piano industriale, e che ha, purtroppo, dato un esito negativo;

l'azienda ha di fatto annunciato che la scelta strategica di diversificare i prodotti, e quindi i mercati, viene abbandonata concentrando invece le proprie attività di manifattura solo nel settore delle telecomunicazioni, e vendendo perciò tutti gli stabilimenti industriali diversi da quelli legati a tale settore;

lo stabilimento di Sulmona (Aquila), legato alla produzione di un prodotto della Ericsson, verrà messo fuori produzione dal prossimo anno e non si sa a quale destino sia legato, non avendo a tutt'oggi una missione industriale definita e chiara né un prodotto sul quale saturare gli impianti e quindi far lavorare le maestranze —:

quali iniziative intenda adottare affinché possa essere scongiurata la chiusura dello stabilimento e quindi garantito il futuro industriale dello stesso, al fine

della tutela dei livelli occupazionali in una zona geografica già interessata da altre vertenze. (4-04754)

RISPOSTA. — *Si comunica l'esito degli accertamenti effettuati dalla direzione provinciale del lavoro dell'Aquila.*

La Finmek spa opera prevalentemente nel settore delle telecomunicazioni e dei sistemi ed equipaggiamenti elettronici e, specificatamente, si occupa dei servizi di produzione elettronica, del biomedicale, dell'Information Communication Technology.

Presso lo stabilimento di Sulmona, che attualmente occupa n. 172 lavoratori, vengono assemblate, integrate e collaudate apparecchiature per reti fisse di telecomunicazione per grandi clienti in tecnologia Ericsson AXE202.

In seguito alla crisi del settore delle telecomunicazioni tale linea, pur essendo l'unica a livello europeo a produrre AXE 202, è ormai in fase di eliminazione poiché, a causa della continua innovazione dei prodotti per le telecomunicazioni si è verificata, a partire dall'autunno 2001, una notevole contrazione degli ordinativi con punte anche del 40-50 per cento. Secondo l'azienda gli ordini e le previsioni di vendita ricevute nell'ultimo periodo, coprono soltanto il 10 per cento della capacità totale dello stabilimento.

La società è stata, quindi, costretta ad avviare un processo di riorganizzazione avente l'obiettivo di diversificare la produzione con l'introduzione e l'avvio di attività concernenti equipaggiamenti per reti mobili che andrebbero ad affiancare quelle già esistenti, per poter soddisfare maggiormente le richieste dei clienti e reimpiegare tutta la manodopera in forza nello stabilimento.

A tal fine la Finmek S.p.A. ha richiesto l'intervento della C.I.G.S. per n. 125 unità, con inizio dal 2 settembre 2002 data in cui sono iniziate le sospensioni attuate con rotazione settimanale dei lavoratori per 24 mesi.

Per quanto riguarda il piano di organizzazione che ha motivato la richiesta di integrazione salariale, si è rilevato che attualmente presso lo stabilimento è ancora prevalente l'attività standard di assemblag-

gio, integrazione e collaudo di apparecchiature per reti fisse di telecomunicazione in tecnologia AXE202 e che gli ordini relativi ai nuovi apparati in tecnologia UMTS per radio mobili, dal mese di marzo 2003, in cui l'azienda ha avuto l'omologazione, sono stati eseguiti.

Tra gli interventi strutturali è prevista l'installazione di due serbatoi per lo stoccaggio di azoto liquido il cui progetto è già stato realizzato ma i lavori non sono ancora iniziati, in quanto l'azienda è in attesa delle necessarie autorizzazioni che dovranno essere rilasciate dagli organi competenti.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e per le politiche sociali: Maurizio Sacconi.

SGOBIO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere — premesso che:

l'azienda Itemar, del gruppo Blasi di Monsampolo del Tronto (AP), sarebbe decisa a chiudere lo stanziamento con solo un'ipotesi di ricollocamento per alcune maestranze (40-50 dipendenti su 170) presso la vicina Termotecnica abruzzese (anch'essa del Gruppo Blasi) e presso la sede della società, in Veneto;

nei giorni scorsi, ad Ascoli, si è svolto un incontro tra i rappresentanti dell'Itemar di Monsampolo (AP), il Presidente della provincia, l'assessore provinciale al lavoro e il sindaco del Comune di Monsampolo del Tronto (AP), che non ha prodotto alcun risultato positivo —:

se non ritenga opportuno adoperarsi attraverso la convocazione di un tavolo di confronto tra le parti, al fine di scongiurare la chiusura dello stabilimento in oggetto, garantendo gli attuali livelli occupazionali e aprendo un tavolo di trattativa capace di sbloccare positivamente la vertenza. (4-04765)

RISPOSTA. — La Itemar, per il tramite dell'Assindustria di Ascoli Piceno, con nota del 13 gennaio 2003, ha comunicato l'avvio

di procedura di mobilità ex articoli 4 e 24 della legge n. 223/1991, per 164 lavoratori per cessazione dell'attività produttiva nell'unità di Monsampolo del Tronto, con conseguente chiusura dello stabilimento.

Allo scopo di fronteggiare le conseguenze del piano di mobilità, è stata prevista la disponibilità, da parte di due diverse società del gruppo Blasi situate nel comune di Colonnella (Teramo), ad inserire un gruppo di lavoratori in ciascuna di esse oltre che l'inserimento di un ulteriore gruppo di lavoratori in altra unità produttiva dello stesso Gruppo.

La società Itemar, in data 9 aprile 2003, presso la sede della giunta regionale Marche, quale soggetto istituzionale competente alla mediazione di seconda fase nell'ambito delle procedure di mobilità ex articoli 4 e 24 legge n. 223/1991, siglava un accordo con la RSU assistita dalle organizzazioni sindacali FIOM CGIL, FIM CISL, UILM UIL e UGL Metalmeccanici in ordine alla utilizzazione dello strumento della mobilità e della CIGS in concorso tra loro per la gestione degli esuberanti.

Tale accordo prevede:

a) cessazione dell'attività dello stabilimento di Monsampolo del Tronto entro il 30 aprile 2004;

b) disponibilità aziendale a richiedere l'intervento CIGS ai sensi del decreto del ministero del lavoro e delle politiche sociali del 18 dicembre 2002 a favore di tutte le unità eccedenti, pari a n. 142, stante le dimissioni di n. 22 unità per pensionamento e per ricollocazione presso altre società, per 12 mesi con decorrenza 1° maggio 2003;

c) impegno dell'azienda a ricollocare n. 20 addetti presso l'unità produttiva di Verona, in funzione del profilo professionale e condizionatamente all'accettazione dei lavoratori;

d) ricollocazione presso Termotecnica Abruzzese srl di n. 40 addetti e presso Biasi Termomeccanica Sud srl di ulteriori 40 addetti;

e) licenziamenti e collocazione in mobilità, durante la CIGS, delle maestranze

che si renderanno disponibili alla collocazione in mobilità stessa;

f) al termine della CIGS, il residuo personale verrà licenziato e collocato in mobilità ai sensi della legge n. 223/1991. Ai lavoratori verrà erogato, previa sottoscrizione del verbale transattivo in sede sindacale, un incentivo all'esodo definito tra le parti con separata intesa.

Si fa presente, infine, che in considerazione della possibile alienazione dell'immobile sito in Monsampolo del Tronto, ed in funzione di ipotetiche attività che potrebbero insediarsi, l'azienda promuoverà ogni azione per il recupero del massimo numero di addetti.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e per le politiche sociali: Maurizio Sacconi.

SGOBIO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro delle attività produttive. — Per sapere — premesso che:

i 47 dipendenti della « Tecnosistemi » di Genova — azienda che opera nel campo delle reti telefoniche e che sta attraversando un periodo di crisi, che potrebbe portare alla chiusura della sede di Genova — da mesi non percepiscono lo stipendio;

l'azienda, il cui consiglio di amministrazione si era riunito per approvare un piano di ristrutturazione del debito e di rilancio del gruppo, dopo un processo di privatizzazione che ha prodotto alcuni passaggi di proprietà, si trova in una situazione patrimoniale e finanziaria talmente grave che è stata avanzata istanza di fallimento, rinviata a settembre dal tribunale di Milano —:

se non ritengano opportuno adoperarsi, ciascuno per i propri ambiti di competenza, presso i soggetti interessati, al fine di sbloccare positivamente la situazione, individuando soluzioni che prevedano, da una parte, le erogazioni delle retribuzioni arretrate nei confronti dei

lavoratori e, dall'altra parte, nuovi assetti patrimoniali e finanziari capaci di garantire produzione, sviluppo e occupazione, in un'area già purtroppo segnata da altre e profonde crisi. (4-06985)

RISPOSTA. — La società in oggetto — nata in data 1° gennaio 2003 a seguito del trasferimento dalla società Tecnosistemi spa alla Tecno Field Service spa del ramo d'azienda relativo alle attività di operations e strutture aziendali dedicate — svolge l'attività di installazione, progettazione, realizzazione, commercializzazione di reti e impianti di telecomunicazioni e risulta aver avviato, dal 27 gennaio 2003, un programma di riorganizzazione aziendale di durata biennale che si completerà all'inizio del 2005.

La direzione aziendale, peraltro, non ha fornito informazioni né documenti relativamente all'eventuale processo di trasformazione dell'assetto proprietario, attraverso passaggio ad altro soggetto della maggioranza o del controllo, pur dichiarando che la riorganizzazione che sta interessando la sede di Genova non ha comportato alcuna ridefinizione degli assetti societari e del capitale dell'impresa.

Non sono stati neppure forniti dati economico-finanziari sulla situazione patrimoniale e reddituale della società che sarebbero necessari per poter aver un quadro informativo generale sulla reale situazione societaria.

Tutto ciò premesso, si precisa che il piano di riorganizzazione suddetto — che fa parte dell'accordo sindacale siglato presso il ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 22 gennaio 2003 — prevede l'adeguamento delle strutture organizzative e dei processi aziendali al fine di conseguire un sufficiente livello di competitività, richiesto in termini di prodotti/servizi.

La società si propone di superare le inefficienze del sistema gestionale amministrativo/logistico e fa presente che l'attuale organizzazione sul territorio ed i processi produttivi sono ancora orientati e definiti per attività/impianti con caratteristiche non più attuali (di lunga durata, ad alto assorbimento di mano d'opera,

pianificato con forte anticipo, territorialmente identificati e stabili), situazione che determina costi diretti e indiretti particolarmente elevati con evidenti ricadute sugli organici che devono essere riprogettati in relazione alle nuove modalità operative (impianti di breve durata, diversi per tecnologie e per cliente, riorganizzazione delle strutture indirette).

Il Piano aziendale prevede la riorganizzazione delle attività indirette (programmazione, ingegneria, logistica, amministrazione, qualità) e il ridisegno dei processi aziendali ed è accompagnato da investimenti il cui valore annuo nell'ambito del programma aziendale di 24 mesi è pari a euro 4.000.000.

In particolare, il piano di riorganizzazione delle strutture indirette dell'area Nord Ovest (sedi di Genova, Torino e Milano) prevede la concentrazione delle attività degli uffici di ingegneria, programmazione, amministrazione e logistica a Milano.

In data 31 luglio 2003 sono stati chiusi gli uffici della sede di Genova via Dassori n. 29/1.

La chiusura della sede ha prodotto un immediato problema occupazionale per le unità indirette dedicate, pari a n. 12 alla data del 31 marzo 2003, così distribuite: Ingegneria n. 5 unità; Amministrazione n. 3 unità; Programmazione n. 1 unità; Logistica n. 3 unità.

Le eccedenze occupazionali prodotte dalla chiusura dell'unità locale sono state affrontate, con gli strumenti operativi e con le azioni di seguito rappresentate:

a) Trasferimenti a Milano: n. 1 unità dell'amministrazione (luglio 2003);

b) Mobilità interna su attività dirette di produzione: n. 1 unità dell'ingegneria e n. 1 della logistica (aprile 2003);

c) C.I.G.S. non a rotazione: n. 1 unità dell'ingegneria e n. 1 unità della programmazione inserite in un percorso per uscita in mobilità (mobilità per i lavoratori che nel corso di fruizione del trattamento di C.I.G.S. matureranno i requisiti di età e di anzianità contributiva per conseguire il diritto alla pensione);

d) C.I.G.S. a rotazione: n. 7 unità (n. 3 dell'ingegneria, n. 2 dell'amministrazione, n. 2 della logistica).

L'azienda ha indicato in n. 7 i trasferimenti previsti, ancora da effettuarsi, presso la sede di Milano.

La riorganizzazione delle strutture indirette di tutte le sedi locali è parte integrante del piano di riorganizzazione aziendale e pertanto gli eventuali esuberanti che si producono sono già compresi nelle eccedenze occupazionali complessivamente definite nel precitato accordo gennaio 2003 sottoscritto presso il ministero del lavoro.

Si fa presente che l'azienda ha attivato in data 11 marzo 2003 la procedura di mobilità per un totale di n. 280 dipendenti delle sedi Tecno Field Services coinvolte nel piano di riorganizzazione. La procedura si è conclusa con l'accordo sindacale del 14 marzo 2003. Per la sede di Genova, sono state previste n. 14 unità in mobilità, negli anni 2003 e 2004. Gli accordi prevedono che l'azienda potrà porre in mobilità i dipendenti anche con una distribuzione professionale e territoriale diversa da quanto indicato nelle procedure, ma in linea con le eccedenze complessivamente dichiarate.

Nel corso del 2003 sono stati collocati in mobilità nella sede di Genova n. 2 dipendenti.

L'accordo sindacale del 14 marzo 2003 prevede inoltre la rotazione trimestrale del personale interessato alla C.I.G.S., tenuto conto della fungibilità delle persone e dell'organico del reparto/attività, ad esclusione del personale interessato alla collocazione in mobilità.

A tutt'oggi sono state pagate le retribuzioni relative ai mesi da gennaio a giugno 2003. Non è stato ancora effettuato il pagamento delle retribuzioni dei mesi di luglio e agosto 2003. L'Azienda ha documentato l'anticipazione dell'indennità di integrazione salariale nei confronti dei lavoratori sospesi a tutto il mese di giugno 2003.

Alla data dell'8 agosto 2003 risultavano in forza n. 48 lavoratori (n. 42 impiegati e n. 6 operai), di cui n. 28 sospesi in C.I.G.S.

a zero ore (n. 23 impiegati e n. 5 operai).

La media mensile dei lavoratori sospesi in C.I.G.S. nel 2002 ha variato da un minimo di 22 lavoratori a un massimo di n. 28 lavoratori.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e per le politiche sociali: Maurizio Sacconi.

SGOBIO. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

notevole scalpore ha destato negli ambienti sindacali di categoria e tra i lavoratori la decisione, e le relative modalità di attuazione della stessa, assunta da *Cinquestelle Sardegna* e *Teleregione* che hanno annunciato il licenziamento di dipendenti e collaboratori delle sedi di Sassari, Cagliari e Nuoro e la chiusura della sede di Sassari;

i dipendenti di *Cinquestelle Sardegna* e *Teleregione* e le organizzazioni sindacali di categoria denunciano il comportamento scorretto seguito dall'azienda per risolvere il rapporto di lavoro, assunto per giunta con una decisione unilaterale, senza un tentativo di soluzioni alternative con i dipendenti —:

se non ritengano opportuno intervenire, ciascuno per i propri ambiti di competenza, presso i soggetti interessati al fine di ripristinare un corretto e rispettoso rapporto sindacale all'interno della struttura, a tutela dei diritti, della dignità e delle professionalità dei lavoratori coinvolti, e utile ad individuare soluzioni alternative a quelle messe in atto dall'azienda. (4-07111)

RISPOSTA. — *Dalle verifiche effettuate dal servizio ispettivo è emerso che la società Cinquestelle Sardegna ha in corso, attualmente, nella provincia di Cagliari due rapporti di lavoro, dei quali il primo con un giornalista professionista ed il secondo con un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con un tecnico di riprese. Tali*

lavoratori non sono interessati a provvedimenti per riduzione del personale.

In ordine alle vicende delle altre sedi la direzione provinciale del lavoro di Cagliari ha reso noto che, con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, il legale rappresentante della Società di che trattasi ha comunicato di aver sospeso e revocato i provvedimenti in corso e di aver raggiunto un accordo con le principali sigle sindacali.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e per le politiche sociali: Maurizio Sacconi.

SGOBIO. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro delle attività produttive.* — Per sapere — premesso che:

il 14 luglio 2003 un incendio doloso ha provocato ingenti danni alla sede « Sonepar » di Lamezia Terme (Catanzaro), che ha 44 dipendenti dislocati nelle sedi di Lamezia Terme, Reggio Calabria e Crotone e che opera nel settore della distribuzione di materiale elettrico;

da notizie in possesso dell'interrogante, il suddetto incendio doloso, ha scoraggiato i soci nel prosieguo dell'attività in Calabria, tanto che gli stessi hanno convocato un'assemblea straordinaria per anticipare lo scioglimento e la messa in liquidazione della società, con il forte rischio di licenziamento dei 44 dipendenti —:

se non ritengano opportuno adoperarsi, ciascuno per i propri ambiti di competenza, presso i soggetti interessati, al fine di scongiurare le decisioni aziendali, salvaguardando gli attuali livelli occupazionali, in una zona già purtroppo interessata da altre e gravi crisi, e garantendo la continuità produttiva e commerciale dell'azienda stessa. (4-07128)

RISPOSTA. — *Si fa presente, in via preliminare, che la Ditta Sonepar Calabria spa, a seguito dell'incendio verificatosi in data 10 luglio 2003, ha attivato una procedura di liquidazione con contestuale nomina del liquidatore.*

Nel corso dell'ispezione effettuata dalla direzione provinciale del lavoro di Catanzaro è emerso che la società, alla data del 10 luglio 2003, aveva in forza presso la sede di Lamezia Terme, n. 15 unità lavorative, (n. 12 impiegati e n. 3 operai) iscritte nei regolamentari libri paga e matricola.

Ai lavoratori registrati è stata riconosciuta la retribuzione sino al mese di agosto 2003, nonostante gli stessi siano stati sospesi dal lavoro dal 10 luglio 2003, così come dichiarato dal liquidatore.

Durante l'ispezione è stata prodotta documentazione assicurativa e contributiva aggiornata al mese di agosto 2003.

Per quanto riguarda il personale dipendente il liquidatore ha precisato che la Società Sonepar Calabria spa intende procedere al licenziamento collettivo.

Si fa presente, infine, che sono in corso indagini, da parte della procura della Repubblica di Lamezia Terme, relativamente alle cause che hanno provocato l'incendio.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e per le politiche sociali: Maurizio Sacconi.

SGOBIO. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

come riportato dal quotidiano *il Manifesto* del 13 agosto scorso, il titolare del caseificio « America » di Gioia del Colle (Bari) ha licenziato 6 lavoratori extracomunitari, adducendo come motivo « un loro forte atto d'insubordinazione », a seguito di una loro protesta fuori dai cancelli del caseificio, a cui si erano incatenati, per ottenere un salario equo e analogo a quello degli altri 25 dipendenti italiani (guadagnavano 400 mila lire al mese per 12-13 ore di lavoro al giorno);

il processo a carico del titolare del suddetto caseificio, a cui la pubblica accusa, su ricorso dell'organizzazione sindacale Flai-Cgil, contesta la violazione dell'articolo 28 dello statuto dei lavoratori (licenziamento antisindacale) e ne chiede il

reintegro ex articolo 700, si aprirà il prossimo 15 settembre;

a parere dell'interrogante la vicenda palesa la violazione dell'articolo 44 della cosiddetta legge Bossi-Fini che vieta il licenziamento per discriminazione razziale —:

se non ritenga opportuno adoperarsi, con tutti gli strumenti in suo possesso, al fine di tutelare i diritti e le professionalità dei 6 lavoratori extracomunitari oggetto della vicenda e per scongiurare il ripetersi di casi di questo genere che calpestano la dignità delle persone e che rischiano di fomentare un odioso clima di intolleranza e di repulsione verso le persone extracomunitarie. (4-07270)

RISPOSTA. — *Con sentenza del 26 settembre 2003, ai sensi dell'articolo 28 della legge n. 300 del 1970 e n. 43 del decreto legislativo n. 286 del 1998, è stata disposta la reintegrazione dei sei lavoratori nel posto di lavoro, nonché la cessazione dei comportamenti lesivi compiuti ai loro danni, in materia retributiva e di orario di lavoro.*

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e per le politiche sociali: Maurizio Sacconi.

TAGLIALATELA. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

in data 28 marzo 2000 presso il Ministero del lavoro veniva sottoscritto tra il Gruppo Telecom Italia e le rappresentanze sindacali Slc, Cgil, Cisl, Uilte, Uil un verbale di accordo relativo al « Piano Telecom di Sviluppo e Riorganizzazione dell'Azienda », individuando nel contempo le linee operative per la gestione del personale dipendente;

il richiamato accordo prevedeva, nell'ambito del più ampio progetto di sviluppo e riorganizzazione del Gruppo

Telecom Italia, l'esternalizzazione delle attività dei Magazzini (Area logistico operativa);

con successivo ordine di servizio del 20 febbraio 2002 il Gruppo Telecom pianificava una nuova organizzazione, definita presidio territoriale, dove venivano fatti confluire i lavoratori delle aree non soggette ad esternalizzazione;

la nuova organizzazione così come configurata potrebbe far pensare che l'Azienda, in forza dell'accordo già citato del 28 marzo 2000, voglia ampliare il numero dei lavoratori da esternalizzare;

se effettivamente realizzato questo nuovo piano organizzativo avrà come unico risultato quello di portare fuori da Telecom Italia centinaia di lavoratori oltre a quelli già previsti dall'accordo del 28 marzo 2000, penalizzando così una intera categoria sia per quanto attiene alla sicurezza del posto di lavoro che sotto il profilo economico —:

se i Ministri interrogati siano a conoscenza di tale nuovo Piano organizzativo, la cui definitiva realizzazione significherebbe l'uscita forzata di centinaia di lavoratori;

se ritengano opportuno adottare degli atti sia per appurare le reali intenzioni del Gruppo Telecom Italia relativamente al personale ed alle attività che devono essere esternalizzate, sia per conoscere le società interessate a tali acquisizioni.

(4-02705)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione in argomento, relativa al progetto di sviluppo ed organizzazione del Gruppo Telecom Spa ed in particolare all'esternalizzazione delle attività dei Magazzini (area logistico operativa), si fa presente quanto segue.*

Nel corso del primo trimestre 2003, si sono svolti incontri tra la Telecom e le organizzazioni sindacali in merito all'esternalizzazione del settore « Logistica » ed alla conseguente vendita alla « TNT Logistica ».

Tale operazione non ha pregiudicato i diritti dei lavoratori in quanto, con appo-

sito accordo sindacale, siglato in data 1° marzo 2003, fra la Telecom Italia spa e le organizzazioni sindacali SLC, FISTEL e UILCOM sono stati mantenuti, per i dipendenti, gli stessi istituti previsti dalla società cedente.

Si fa presente, inoltre, che l'azienda acquirente TNT ha caratteristiche e prospettive di solidità aziendale tali da non pregiudicare la salvaguardia degli accordi stipulati tra le parti, né, più in generale, l'occupazione.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e per le politiche sociali: Maurizio Sacconi.

TOCCI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro per i beni e le attività culturali.* — Per sapere — premesso che:

nel parco pubblico di Villa Pamphili in Roma, è situato l'edificio denominato « Casino Algardi », complesso seicentesco di grande pregio storico ed artistico;

tale compendio è stato acquisito a partire dal 1985 nella disponibilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri per usi di rappresentanza;

a più riprese associazioni e cittadini della zona e il comune di Roma hanno sollecitato l'apertura e l'uso pubblico del Casino Algardi, tenuto conto del carattere museale del compendio e della sua stretta integrazione con il parco di Villa Pamphili;

nel corso del 1998 era stato raggiunto un accordo, successivamente bloccato, per il trasferimento del complesso all'amministrazione comunale di Roma;

a seguito delle sopra citate richieste, a partire dal gennaio dell'anno 2000, l'edificio storico in questione ed il parco annesso sono stati comunque aperti alle visite guidate;

dal settembre dell'anno 2001 le visite guidate ed ogni forma di fruizione pubblica del Casino Algardi sono state inspiegabilmente sospese, mentre prosegue l'uso

a servizio della Presidenza del Consiglio e di altri servizi statali;

la preclusione all'uso pubblico e l'utilizzazione per finalità che richiedono un elevato livello di sicurezza sono obiettivamente incompatibili con la collocazione del Casino Algardi all'interno del più grande e più frequentato parco della Capitale;

ad esempio, nel corso del vertice NATO del maggio 2002, l'intera Villa Pamphili è stata preclusa al pubblico per tre giorni —:

quali siano le motivazioni che hanno condotto a sospendere le visite guidate ed ogni ipotesi di sviluppo della fruizione pubblica del complesso storico del Casino Algardi;

se non ritengano opportuno ed urgente riaprire al pubblico l'edificio in questione e valutare nuovamente, d'intesa con il comune di Roma, il passaggio dell'intero compendio alla competenza locale, al fine di consentirne una fruizione museale integrata con il parco pubblico di Villa Pamphili. (4-04958)

RISPOSTA. — *Il Casino Algardi, con l'annesso giardino storico, fu acquisito nella disponibilità della Presidenza del Consiglio dei ministri nel 1985 per usi di rappresentanza.*

Per tale scopo la struttura, fatiscente, fu restaurata, arredata e fornita delle attrezzature tecniche necessarie, nonché degli indispensabili apparati di sicurezza idonei a tutelare il sito nel rispetto delle norme generali di sicurezza.

La Presidenza del Consiglio dei ministri nel 1987 sperimenta la completa apertura al pubblico con risultati non positivi sia per il giardino storico che per l'edificio, entrambi oggetto di atti vandalici.

Alla luce di quanto esposto, a partire dal 1997 la Presidenza del Consiglio dispose l'accesso al pubblico regolamentato e organizzato con il sistema delle visite guidate, su richiesta di associazioni e gruppi di cittadini e nel rispetto delle previste procedure di sicurezza. Tale accesso, considerata la finalità d'uso del Villino Algardi, può essere temporaneamente inibito, in occasione di

vertici internazionali particolarmente rilevanti sia per motivi di sicurezza, che per motivi organizzativi-operativi.

Dopo il tragico attentato dell'11 settembre 2001 le predette visite furono, a scopo precauzionale, sospese per poi essere riattivate a decorrere dal 10 febbraio 2002, con la partecipazione nel corso dell'anno di circa 300 persone. Si fa, inoltre, rilevare che le visite richieste dalla Sovrintendenza per l'area archeologica non sono mai state sospese.

Nell'anno 2003 la sospensione delle visite ha riguardato esclusivamente il periodo di semestre di presidenza italiana della UE, mentre nel corso del primo semestre dello stesso anno sono state effettuate 21 visite, di cui 10 all'area archeologica.

Nei primi giorni di quest'anno hanno già visitato la Villa 27 persone ed è ipotizzabile un incremento delle visite, compatibilmente con il completamento di una serie di urgenti lavori di manutenzione straordinaria in corso. A questo proposito si sta valutando la proposta di realizzare giornate di aperture al pubblico, non appena terminati i lavori, e quindi nel momento in cui l'intero compendio sarà stato restituito al suo miglior decoro.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento: Carlo Giovanardi.

VALPIANA e BATTAGLIA. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro per la funzione pubblica. — Per sapere — premesso che:*

in data 1° dicembre 1993 è stata emanata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri una direttiva, tuttora vigente, che riguarda le assunzioni obbligatorie delle categorie protette e il tirocinio per portatori di handicap;

nel 1999 è entrata in vigore la legge n. 68, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili», che, all'articolo 11 prevede il ricorso a convenzioni al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei disabili e all'articolo 9 comma 4, l'avviamento su richiesta nominativa dei disabili psichici mediante le convenzioni di cui all'articolo 11;

l'articolo 39 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 prevede che « le amministrazioni pubbliche promuovano o propongano programmi per portatori di *handicap* ai sensi dell'articolo 11 della legge 12 marzo 1999 n. 68 sulla base delle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri — dipartimento della funzione pubblica e dai ministeri del lavoro, della salute e delle politiche sociali, cui confluisce il dipartimento degli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 43, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300 »;

presso molte Amministrazioni sono stati comunque avviati giovani disabili per attività finalizzate alla formazione ed all'inserimento lavorativo;

numerose Pubbliche Amministrazioni non utilizzano gli strumenti espressamente previsti dalla legislazione vigente per favorire l'inserimento dei disabili (convenzioni, convenzioni di integrazione lavorativa, chiamata nominativa per i disabili psichici) in quanto ritengono che manchino precise modalità di attuazione della normativa sopracitata —:

se non ritenga urgente chiarire alle pubbliche amministrazioni se la direttiva 1° dicembre 1993 sia tuttora vigente e comunque impartire alle stesse le necessarie direttive per la piena attuazione dell'articolo 39 del decreto legislativo n. 165 del 2001, per consentire il completamento con l'assunzione al lavoro di progetti, già avviati, finalizzati all'inserimento lavorativo di persone disabili. (4-06722)

VALPIANA e BATTAGLIA. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro per la funzione pubblica.* — Per sapere — premesso che:

in data 1° dicembre 1993 è stata emanata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri una direttiva, tuttora vigente, che riguarda le assunzioni obbligatorie delle categorie protette e il tirocinio per portatori di *handicap*;

nel 1999 è entrata in vigore la legge n. 68, « Norme per il diritto al lavoro dei disabili », che, all'articolo 11, prevede il ricorso a convenzioni al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei disabili e, all'articolo 9 comma 4, l'avviamento su richiesta nominativa dei disabili psichici mediante le convenzioni di cui all'articolo 11;

l'articolo 39 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 prevede che « le amministrazioni pubbliche promuovano o propongano programmi per portatori di *handicap* ai sensi dell'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68 sulla base delle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri — dipartimento della funzione pubblica e dai ministeri del lavoro e delle politiche sociali, della salute e delle politiche sociali, cui confluisce il dipartimento degli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 »;

presso molte amministrazioni sono stati avviati giovani disabili per attività finalizzate alla formazione ed all'inserimento lavorativo;

altre pubbliche amministrazioni, invece, non utilizzano gli strumenti espressamente previsti dalla legislazione vigente per favorire l'inserimento dei disabili (convenzioni, convenzioni di integrazione lavorativa, chiamata nominativa per i disabili psichici) in quanto ritengono che manchino precise modalità di attuazione della normativa sopracitata —:

se non ritengano urgente chiarire alle pubbliche amministrazioni che la direttiva 1° dicembre 1993 è tuttora vigente e comunque impartire alle stesse le necessarie direttive per la piena attuazione dell'articolo 39 del decreto legislativo n. 165 del 2001, per consentire il completamento con l'assunzione al lavoro di progetti, già avviati, finalizzati all'inserimento lavorativo di persone disabili. (4-06953)

RISPOSTA. — *Relativamente al quesito relativo alla vigenza della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 1°*

dicembre 1993, contenente disposizioni in materia di assunzioni obbligatorie delle categorie protette e tirocinio per portatori di handicap, non sembra che né nella nuova disciplina del collocamento al lavoro dei disabili, né nell'ordinamento giuridico possano riscontrarsi disposizioni atte a ritenere abrogati i principi, semmai attuati attraverso il ricorso ai nuovi moduli convenzionali introdotti dalla legge n. 68/1999.

Per quanto riguarda, invece, la richiesta rivolta anche al ministero interrogato, circa la necessità di impartire direttive agli enti pubblici finalizzate a dare piena e completa attuazione al disposto di cui all'articolo 39 del decreto legislativo n. 165/2001, deve evidenziarsi innanzitutto che in materia di procedure di assunzione e dunque delle connesse iniziative amministrative, un ruolo primario e di impulso viene svolto dal dipartimento della funzione pubblica.

Si precisa, tuttavia, che questa amministrazione, con apposito atto di indirizzo, ratificato dalla Conferenza unificata in data 22 febbraio 2001, ha già definito le linee programmatiche per la stipula delle convenzioni con i datori di lavoro privati, con le quali si individuano i contenuti essenziali degli atti negoziali, che possono utilizzarsi per quanto compatibili in ragione dell'ordinamento specifico, anche per le convenzioni con i datori di lavoro pubblici.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e per le politiche sociali: Maurizio Sacconi.

VENDOLA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

l'Enpam, Ente nazionale di previdenza e assistenza medici, trasformato in fondazione di diritto privato in virtù del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, ha un consistente patrimonio immobiliare acquisito dai prelievi obbligatori di contributi previdenziali a carico di tutti i medici e odontoiatri, siano essi liberi professionisti e non;

l'Enpam nonostante la cosiddetta privatizzazione, continua ad essere assoggettato al controllo da parte delle Corti dei Conti in considerazione del perseguimento di fondamentali interessi pubblici da parte della sua gestione ed è sottoposto alla vigilanza dei Ministeri competenti;

l'Enpam sta ponendo in atto una serie di operazioni immobiliari alquanto discutibili come già evidenziato, tra l'altro nei recenti documenti di sindacato ispettivo rimasti senza risposta, n. 4-05113, primo firmatario, onorevole Alfonso Gianni e n. 5-05311 a firma dell'interrogante;

recentemente l'Enpam ha pubblicato un bando di gara per la vendita in unico lotto dei complessi immobiliari di cui è proprietario in Ostia in via Casana, Via Stiepovich, via Acton e via Fiamme Gialle, per un prezzo base di 52 milioni di euro (l'immobile è iscritto in bilancio per un valore di circa 27 milioni di euro);

non risulta all'interrogante che l'Enpam si sia fatto carico di un confronto con le associazioni degli inquilini per assicurare il rispetto delle loro legittime aspettative e per evitare agli inquilini le preoccupazioni derivanti da una alienazione in blocco a terzi che rischia di inserirli nell'ambito della precarietà abitativa, tra l'altro in un'area urbana in cui la situazione abitativa è già alquanto critica, trattandosi in gran parte di inquilini anziani o lavoratori monoreddito con capacità economica medio bassa —:

quali iniziative intendano assumere per garantire la tutela del diritto alla casa degli inquilini degli alloggi dell'Enpam ubicati a Ostia (Roma) oggetto di vendita in blocco;

se non ritenga necessario conoscere la motivazione, dell'Enpam, alla base della decisione di vendere in blocco gli immobili di Ostia e di non procedere prioritariamente alla vendita in prelazione agli inquilini;

come l'Enpam intenda garantire la stabilità abitativa per gli inquilini degli

immobili di Ostia oggetto di vendita in blocco a soggetti privati terzi. (4-06804)

RISPOSTA. — A seguito del riordino o soppressione degli enti pubblici di previdenza ed assistenza disposto con la legge n. 537 del 25 dicembre 1993 e attuato con decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, l'E.N.P.A.M., originariamente ente pubblico, si è trasformato in Fondazione, senza scopo di lucro e con personalità giuridica di diritto privato.

A partire dal 1999 la Fondazione ha avviato, sulla base di valutazioni di tipo economico, un programma di cessioni di immobili considerati non più strategici rispetto alle finalità proprie dell'Ente, che è preposto alla previdenza e all'assistenza dei medici e degli odontoiatri e trae, anche dalla gestione del proprio patrimonio, le risorse necessarie alla propria attività istituzionale.

Nell'ambito di tale programma sono stati già ceduti « in blocco », utilizzando una procedura del tutto analoga a quella per la vendita degli immobili di Ostia di cui all'interrogazione parlamentare, alcuni immobili residenziali di proprietà dell'Ente.

Come sopra detto, in quanto persona giuridica di diritto privato, l'Ente non è assoggettato alla normativa regolante le dismissioni degli immobili di proprietà degli enti di previdenza pubblici e pertanto ha potuto proporre la vendita del bene in questione mediante gara pubblica.

Inoltre, l'immobile, viene ceduto in blocco e non frazionatamente ed è di tipo abitativo. Tutti questi elementi sono sufficienti per legittimare le scelte fatte dall'Ente riguardanti le modalità di dismissione dei propri beni.

L'Ente trae anche dal reddito del proprio patrimonio immobiliare le risorse utili alle proprie attività di assistenza e previdenza agli iscritti; tale circostanza obbliga la Fondazione a ricercare l'assetto maggiormente idoneo ad utilizzare i propri beni e, quindi, a cedere quelli che, avendo concluso il proprio ciclo utile, apportano un reddito in misura deficitaria o addirittura negativa.

Le scelte dell'Ente non sono, comunque, in alcun modo lesive dei diritti degli in-

quilini che vedranno rispettati i propri contratti di locazione in essere con l'Ente fino alla loro naturale scadenza che, peraltro, non è ravvicinata nel tempo, in quanto la maggior parte dei contratti di locazione sono stati rinnovati di recente, ai sensi della legge n. 431 del 1998 e, pertanto, avranno una durata non inferiore a otto anni.

Per quanto riguarda la tipologia del contratto di locazione è utile evidenziare che l'Ente, in quanto soggetto privato, già oggi utilizza la legge n. 431 del 1998 (canone libero) per locare i propri immobili.

In ogni caso, non è ravvisabile alcun obbligo da parte della Fondazione E.N.P.A.M. in quanto il complesso immobiliare in parola verrà trasferito in blocco all'eventuale acquirente il quale, legittimamente, subentrerà nei contratti di locazione in essere.

Il diritto di riscatto, infatti, presuppone la perfetta coincidenza dell'immobile alienato e, pertanto, tale medesimo diritto non sussiste nel caso di vendita in blocco dell'intero stabile, ovvero di vendita cumulativa, per un prezzo unico (come avvenuto nel caso di specie) di più unità immobiliari senza distinzione di parti, costituendo, in tal caso, la « res alienata », un bene diverso dalle singole unità che lo compongono; si segnala, al proposito, che questo principio è stato costantemente ribadito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione per fattispecie analoghe alla presente.

L'E.N.P.A.M. ha fatto presente di aver incontrato, durante le procedure di gara, le maggiori sigle sindacali degli inquilini nonché l'amministrazione comunale, informando dei colloqui S.E. il prefetto di Roma.

Per completezza di informazione, si fa presente che il giorno 16 luglio è stata espletata l'asta di vendita avanti al notaio designato, e successivamente il consiglio di amministrazione dell'E.N.P.A.M. ha dichiarato conclusa la procedura di gara per la vendita del complesso immobiliare di proprietà dell'Ente in Ostia, senza che siano pervenute offerte valide e pertanto ha deliberato la non aggiudicazione della stessa riservandosi di verificare l'interesse del-

l'Ente ad altre eventuali trattative per la definizione della compravendita degli immobili in parola.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali: Roberto Maroni.

VENDOLA. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

in data 14 luglio 2003 un incendio doloso ha distrutto a Lamezia Terme (Catanzaro) il deposito di materiale elettrico della Sonepar;

l'incendio ha messo in serio rischio il livello occupazionale dell'azienda che è costituito da 23 dipendenti;

nel sud Italia, e soprattutto in Calabria, il problema della disoccupazione è una realtà drammaticamente consolidata e quest'ennesimo fatto doloso mette a repentaglio la sopravvivenza di quelle famiglie — quasi tutte monoreddito — legate ai 23 dipendenti —:

quali interventi intenda adottare per salvaguardare i posti di lavoro di quei 23 dipendenti con le relative famiglie.

(4-07085)

RISPOSTA. — *Si fa presente, in via preliminare, che la ditta Sonepar Calabria spa, a seguito dell'incendio verificatosi in data 10 luglio 2003, ha attivato una procedura di liquidazione con contestuale nomina del liquidatore.*

Nel corso dell'ispezione effettuata dalla direzione provinciale del lavoro di Catanzaro è emerso che la società, alla data del 10 luglio 2003, aveva in forza presso la sede di Lamezia Terme, n. 15 unità lavorative, (n. 12 impiegati e n. 3 operai) iscritte nei regolamentari libri paga e matricola.

Ai lavoratori registrati è stata riconosciuta la retribuzione sino al mese di agosto 2003, nonostante gli stessi siano stati sospesi dal lavoro dal 10 luglio 2003, così come dichiarato dal liquidatore.

Durante l'ispezione è stata prodotta documentazione assicurativa e contributiva aggiornata al mese di agosto 2003.

Per quanto riguarda il personale dipendente il liquidatore ha precisato che la Società Sonepar Calabria spa intende procedere al licenziamento collettivo.

Si fa presente, infine, che sono in corso indagini, da parte della procura della Repubblica di Lamezia Terme, relativamente alle cause che hanno provocato l'incendio.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e per le politiche sociali: Maurizio Sacconi.

ALFREDO VITO. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro delle attività produttive.* — Per sapere — premesso che:

con l'articolo 14 della legge 2 maggio 1976, n. 183, il Parlamento italiano provvedeva ad estendere per le aziende artigiane, le imprese alberghiere, nonché le aziende industriali operanti nel settore indicate dal CIPE lo sgravio contributivo di cui alla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modifiche e integrazioni, in misura totale dei contributi posti a carico dei datori di lavoro, dovuti all'Istituto di previdenza nazionale;

con l'articolo 3 della legge n. 502 del 5 agosto 1978, tali agevolazioni venivano ulteriormente estese ai pubblici esercizi ed alle aziende di somministrazione di alimenti e bevande, operanti nelle aree depresse del Mezzogiorno d'Italia;

con decreto-legge n. 14 del 21 gennaio 1992, reiterato sette volte prima di essere convertito dalla legge 20 maggio 1993, n. 151, veniva sostituito, a far data dal 1° dicembre 1991, il vecchio sgravio decennale previsto dall'articolo 14 della citata legge n. 183 del 1976 (che cessava così di essere applicato) con altro valevole per un solo anno;

con circolare n. 173 dell'8 luglio 1992 l'INPS precisava che dai benefici del nuovo sgravio introdotto dalla 151 del 1993

«...restano escluse le aziende artigiane, le imprese alberghiere e i pubblici esercizi e le aziende di somministrazione di alimenti e bevande»;

con l'articolo 5-bis della legge n. 206 del 31 maggio 1995 (di conversione del decreto-legge n. 96 del 29 marzo 1995) il Parlamento italiano fornisce interpretazione autentica dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1978 n. 502, precisando che gli sgravi previsti da quest'ultima normativa continuano ad essere concessi;

che l'INPS, questa volta con circolare n. 164 del 9 giugno 1995 ha confermato che «...con la legge 31 maggio 1995, n. 206 (articolo 5-bis) stata ora introdotta una norma di interpretazione autentica che, nel riferirsi alle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 5 agosto 1978 n. 502 (con cui sono estesi gli sgravi per il Mezzogiorno alle imprese alberghiere, nonché ai pubblici esercizi ed alle aziende di somministrazione di alimenti e bevande) stabilisce che gli sgravi ivi previsti continuano ad essere concessi;

tuttavia, l'INPS non ha mai riconosciuto a questa tipologia di aziende i benefici degli sgravi contributivi, tant'è che vi sono tuttora in corso controversie giudiziarie tra l'ente previdenziale e numerosi pubblici esercizi;

se si escludessero queste attività dalla previsione normativa sugli sgravi contributivi verrebbe sostanzialmente snaturata la portata stessa della legge, in quanto in molte di tali aree depresse è scarsissima la presenza di industrie e la risorsa economica fondamentale è legata al turismo ed alle attività ad esso collegate (alberghi e pubblici esercizi);

di conseguenza, i numerosi nuovi occupati nella cosiddetta «industria del turismo» verrebbero conseguentemente penalizzati proprio quando gli sforzi di tutti sono finalizzati a potenziare le risorse artistiche ed ambientali dell'intera penisola italiana; tanto è che in moltissime zone (Bagnoli, Castellammare di Stabia) si sta avviando un processo di deindustria-

lizzazione e conseguente riconversione in attività turistico-ricettive —:

quali iniziative si intendano adottare affinché l'INPS applichi correttamente le disposizioni delle vigenti norme in materia e se non ritengono opportuno, i Ministri interrogati l'emanazione di particolari disposizioni di concordato o sanatoria per il contenzioso in atto esistente tra lo stesso istituto previdenziale e le aziende del settore turistico-alberghiero. (4-04089)

RISPOSTA. — *Le imprese alberghiere hanno avuto accesso al beneficio degli sgravi per il Mezzogiorno a seguito della previsione di cui all'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 502, che ha fornito interpretazione autentica alla disposizione di cui all'articolo 8 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089.*

La medesima legge, con decorrenza 1° luglio 1978 ha ammesso i pubblici esercizi al beneficio dello sgravio totale decennale di cui all'articolo 14 della legge 2 maggio 1976 (data di istituzione).

Riguardo a tale ultima disposizione, l'INPS ha fatto presente che il beneficio ha trovato applicazione nelle aziende industriali operanti nei settori indicati dal CIPE, per i nuovi assunti dal 1° dicembre 1991 al 31 maggio 1993 ad incremento delle unità effettivamente occupate alla data del 30 novembre 1991, per le assunzioni verificatesi fino al 30 novembre 1992 e, da quest'ultima data, per gli altri casi.

La formulazione della legge escludeva, dall'ambito di applicazione dello sgravio le imprese alberghiere, i pubblici esercizi e le aziende di somministrazione di alimenti e bevande.

Solo successivamente, l'articolo 5-bis della legge 31 maggio 1995, n. 206, con interpretazione autentica dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 502, ha disposto che gli sgravi, ivi previsti, continuano ad essere concessi secondo i criteri recati dal decreto del ministero del lavoro e della previdenza sociale del 5 agosto 1994.

Al riguardo occorre preliminarmente osservare che il decreto ministeriale preso a riferimento dalla citata norma interpreta-

tiva, ridisegna completamente il quadro normativo degli sgravi degli oneri sociali per il Mezzogiorno e, oltre a limitarne le zone di concessione, riduce notevolmente la platea delle aziende beneficiarie secondo i criteri di seguito riportati:

a) Ammissione allo sgravio unico previsto dall'articolo 1, per le aziende che già usufruivano dello sgravio generale previsto dall'articolo 19 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451.

b) Concessione, per un periodo di un anno dalla data di assunzione del singolo lavoratore, dello sgravio totale (articolo 2) per le assunzioni effettuate dalle aziende industriali operanti nei settori indicati dal CIPE, in soprannumero alle rispettive date parametriche del 30 novembre 1994, 30 novembre 1995 e 30 novembre 1996.

È opportuno osservare che i criteri applicativi di cui al citato decreto ministeriale, mentre consentivano l'accesso al beneficio delle imprese alberghiere, non comprendevano, né hanno mai compreso i pubblici esercizi.

L'istituto ha dato applicazione a tutte le norme legislative ed in particolare, con la circolare n. 164 del 9 giugno 1995, citata nell'interrogazione, alla disposizione di cui all'articolo 5-bis della legge 31 maggio 1995, n. 206 la quale stabilisce che gli sgravi ivi previsti, continuano ad essere concessi secondo criteri recati dal decreto ministeriale del 5 agosto 1994, che non annovera tra le aziende destinatarie dello sgravio i pubblici esercizi.

Anche la legge n. 449 del 1997 ha previsto agevolazioni in favore delle imprese alberghiere, ma non per i pubblici esercizi.

L'INPS rappresenta, inoltre, che le imprese appartenenti a settori produttivi in precedenza esclusi dal beneficio quali il commercio, i pubblici servizi, il terziario, il credito, l'assicurazione, l'agricoltura, eccetera, sono rientrati nella sfera di applicazione degli sgravi solamente a decorrere dal 1° gennaio 1999.

L'articolo 3, comma 5 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, infatti, ha disposto

a favore di tutti i datori di lavoro qualificati come imprese ed operanti nelle regioni Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, la concessione di uno sgravio incentivante triennale per i lavoratori assunti negli anni 1999, 2000 e 2001, ad incremento degli organici preesistenti nei dodici mesi precedenti l'assunzione.

L'articolo 44 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Finanziaria per l'anno 2002), poi, ha riproposto lo sgravio triennale a favore dei medesimi destinatari di cui alla legge n. 448, relativamente ai nuovi assunti nell'anno 2002, ad incremento degli organici preesistenti.

Detto sgravio è stato autorizzato dalla Commissione Europea, con provvedimento del 6 dicembre 2002.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali: Roberto Maroni.

ZANELLA. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro della salute. — Per sapere — premesso che:

in data 13 gennaio presso lo stabilimento AFV — Acciaieria Beltrame di Vicenza — sono stati rilevati valori di radiazioni ionizzanti provenienti da Cesio 137, oltre i limiti d'accettabilità;

le informazioni sulla vicenda sono rinvenibili sul *Giornale di Vicenza*, che riferisce dell'esistenza nella fonderia di 250 tonnellate di polveri contaminate da Cesio 137 con un'attività specifica pari a 25.000 Bq/kg;

il Cesio 137 è entrato nell'Acciaieria come rottame;

quattro giorni prima dei fatti il portale dell'Acciaieria aveva segnalato radioattività in ingresso (*Giornale di Vicenza* del 14 u.s.);

il Prefetto di Vicenza ha rassicurato la popolazione sull'assenza di rischio e che gli unici potenziali danneggiati dall'evento avrebbero potuto essere otto dipendenti dell'Acciaieria;

il Cesio 137 ha un periodo di semi-trasformazione pari a 30 anni ed emette radiazioni beta e gamma. Passa facilmente dai foraggi, alle vacche, al latte e quindi all'uomo dove si fissa nel tessuto muscolare e nelle gonadi. Il periodo di dimezzamento nell'organismo umano è pari a tre mesi;

le radiazioni ionizzanti sono cancerogene e non esiste soglia di sicurezza; sono inoltre genotossiche e teratogene —:

quale sia la quantità di Cesio 137 dispersa con l'altoforno attraverso gli effluenti di fusione nell'ambiente esterno, in relazione alle condizioni meteorologiche esistenti al momento (gradiente termico verticale, intensità, direzione, struttura e profilo verticale del vento);

sulla base di quali variabili e da quale organismo siano state fatte le valutazioni tecniche riferite dal Prefetto di Vicenza (*Giornale di Vicenza* del 19 gennaio);

se non ritenga opportuno verificare se il sistema di rilevamento della dose gamma in aria, rientrante nella rete nazionale per il rilevamento della radioattività, gestita dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e in grado di segnalare situazioni anomale ambientali, abbia comunicato variazioni di radioattività agli organismi competenti;

se non ritenga doveroso accertare se la rete nazionale di rilevamento della radioattività ambientale, gestita dall'ANPAT, abbia comunicato variazioni e se l'eventuale mancato rilevamento è compatibile con sonde in grado di rilevare valori di 0,000010 cGy/h di radioattività e presenza nelle polveri di fonderia di 25000 Bq/kg;

se non ritenga opportuno dare a conoscenza il nome dell'esperto qualificato ai sensi dell'articolo 74 del decreto legislativo 230/1995 e 241/2000 e il contenuto della relazione tecnica da questi predisposta dopo l'allarme della presenza di radioattività oltre i limiti;

se non ritenga di dover rendere nota la valutazione degli effetti non stocastici e stocastici sulla popolazione e sui lavoratori della fonderia;

quale sia il valore in Sv (Sievert) dell'equivalente di dose per gli otto lavoratori che si valuta siano stati direttamente esposti alle radiazioni;

se non ritenga doveroso informare quale possa essere l'eventuale danno sanitario per la popolazione;

se non ritenga opportuno accertare l'esistenza del nulla osta del Prefetto rilasciato ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 230/1995 per lo stoccaggio temporaneo delle 250 tonnellate di sabbia di fonderia contaminate da Cesio 137;

se l'obbligo d'informativa stabilito dall'articolo 129 del decreto legislativo 230/1995 sia stato assolto in maniera congrua, considerato che le uniche fonti d'informazione sono stati i Vigili del fuoco e il Prefetto di Vicenza, che dopo un giorno pur in presenza di dati d'emissioni oltre i limiti e verifiche in atto, hanno tranquillizzato tutti sull'assenza di rischi connessi al Cesio 137;

se non ritenga opportuno effettuare verifiche su alimenti e bevande provenienti dall'area di possibile interessamento di ricadute al suolo di Cesio 137 contenuto negli effluenti di fusione. (4-08576)

RISPOSTA. — Dalle indagini conoscitive effettuate dal ministero interrogato, è risultato che, presso le predette Acciaierie, il giorno 13 gennaio 2004, verso le ore 8, i macchinari di controllo dell'azienda segnalavano la presenza di radioattività su un camion in uscita dallo stabilimento che trasportava pellets (polveri aggregate), ossia, residuo di fusione.

La Direzione dello stabilimento segnalava l'incidente alle competenti autorità locali (Prefettura, ARPAV, Vigili del Fuoco, U.L.S.S.), con le quali ha attivato tutti i necessari e possibili controlli, che hanno fornito le prime indicazioni sull'entità della radioattività delle ceneri, ma non hanno,

ancora, consentito di definire le cause della presenza di materiale radioattivo nelle stesse.

Nel frattempo il camion veniva fatto rientrare, parcheggiare nelle vicinanze della linea di trattamento fumi di fusione e ricoprire con un telo di plastica per contenere eventuali dispersioni. Veniva fatta ultimare la fusione in corso, e veniva messa in sicurezza la linea di fusione e inibito l'accesso ai dipendenti.

Pertanto, veniva disposto il blocco del ciclo produttivo della fusione dell'acciaio, con contemporanea messa in cassa integrazione di 160 operai addetti all'impianto interessato, numero che è salito a circa 450 dipendenti da domenica scorsa, data dalla quale è fermo il ciclo produttivo della laminazione.

La Direzione chiedeva, quindi, la collaborazione tecnica di ARPAV per l'individuazione e la quantificazione della contaminazione radioattiva.

In merito, il direttore dello stabilimento riferiva che, presumibilmente, nel pomeriggio di lunedì 12 gennaio 2004 era stata fusa una sorgente radioattiva, sfuggita ai normali controlli effettuati con i portali all'ingresso dell'azienda.

L'ARPAV, per verificare il tipo di contaminazione esistente, ha proceduto ad analizzare in spettrometria gamma, presso il proprio laboratorio di Vicenza, un campione di pellets prelevato da personale dell'azienda e i provini di colata relativi al presunto giorno della fusione e ad alcuni giorni precedenti. Sono stati, inoltre, prelevati un campione di scarto di fusione e un campione di acqua prodotta nei processi di lavorazione e raccolta in un pozzo di decantazione.

L'esito delle misure di spettrometria gamma, effettuate il medesimo giorno, hanno evidenziato la presenza di Cesio 137 in quantità di circa 25.000 Bq/kg (Bequerel per chilogrammo) nelle polveri e l'assenza del radionuclide nei provini di fusione del giorno 12; le analisi effettuate nei giorni successivi evidenziavano l'assenza di contaminazione negli altri provini, negli scarti e nell'acqua del pozzo di decantazione.

Tutte le misure fino ad ora effettuate non hanno evidenziato presenza di radioattività superiore alle fluttuazioni del fondo ambientale esistente.

La non rilevanza, fino ad ora riscontrata, della contaminazione ambientale prodotta dall'incidente trova riscontro nelle valutazioni quantitative di dispersione formulate a partire dalle concentrazioni di inquinante nelle polveri.

Va sottolineato che si tratta di risultati parziali, essendo il monitoraggio tutt'ora in corso.

Sono state individuate dall'apposita task force, coordinata dal comando provinciale dei vigili del fuoco e costituita dal dipartimento di prevenzione dall'ARPAV e dall'azienda Beltrame, le aree interdette e le modalità per il ripristino delle suddette.

Il dipartimento di prevenzione ha avviato un monitoraggio sanitario sul personale entrato in contatto con le polveri radioattive. Proprio oggi saranno sottoposti ad un esame total body a Bologna e il 26 gennaio saranno effettuati prelievi del sangue che verrà analizzato anche dall'ENEA.

La prefettura, al fine di poter meglio valutare i profili della questione, ha invitato l'APAT a partecipare all'incontro tecnico, presso la stessa, che si è tenuto ieri, nonché ad effettuare un sopralluogo all'interno dello stabilimento.

L'APAT, prontamente, ha provveduto, in data 20 gennaio, ad inviare una squadra di tecnici, che sarà in grado di presentare un proprio rapporto sullo stato della situazione entro poche ore.

Per quanto riguarda l'aspetto della bonifica dell'area interessata sono stati effettuati i primi sopralluoghi da parte di ditte specializzate contattate dall'azienda, ed è stato presentato da parte dell'azienda medesima un piano contenente lo studio di fattibilità per gli interventi di stoccaggio e di temporaneo deposito all'interno dell'azienda medesima delle circa 250 tonnellate di polveri contaminate, stante l'assenza di un deposito nazionale di rifiuti radioattivi.

La situazione viene costantemente seguita dalla prefettura anche con l'ausilio di un'apposita commissione tecnica, all'uopo

nominata, della quale fanno parte, oltre ai tecnici dell'A.P.A.T., dei vigili del fuoco di Vicenza e del dipartimento dei vigili del fuoco, dell'A.R.P.A.V. e dell'U.L.S.S., con il compito di esaminare il progetto presentato dalla succitata azienda e fornire i pareri necessari anche per tutte le eventuali determinazioni che alla stregua della normativa vigente dovranno essere adottate.

La predetta commissione sta già effettuando i sopralluoghi al fine di definire i passi successivi anche con riguardo alla più tempestiva possibile ripresa del ciclo produttivo, sempre nel quadro della più assoluta sicurezza, anche per corrispondere alle esigenze fortemente rappresentate dai sindacati dei lavoratori, preoccupati per un

periodo eccessivamente lungo della chiusura dello stabilimento.

Da quanto illustrato, si evince che i fatti evidenziati dagli interroganti sono stati tempestivamente affrontati dalle autorità competenti che, ancora, continuano nella loro attività per eliminare i rischi e salvaguardare la salute dei cittadini e dell'ambiente.

Il ministero interrogato segue l'evolversi della situazione in maniera più che attiva, visto che partecipano alle operazioni anche i tecnici più qualificati dell'APAT.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio: Altero Matteoli.